Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 2 del 3 gennaio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 4

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazione ARG/com 164/08; ARG/gas 159/08, 160/08; ARG/elt 157/08, 162/08, 167/08, 170/08, 171/08, 172/08; EEN 34/08.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008.

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. (Deliberazione n. ARG/com 164/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 29 luglio 2003, n. 229;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- la legge 4 agosto 2006, n. 248;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 (di seguito deliberazione n. 139/07);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07;

- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08;
- il documento per la consultazione 12 giugno 2008 "Qualità dei servizi commerciali di vendita per i clienti finali di energia elettrica e gas", DCO 18/08 (di seguito: DCO 18/08);
- le osservazioni scritte fatte pervenire dai soggetti interessati in relazione alle proposte formulate dall'Autorità nel DCO 18/08.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi e fissi i livelli (standard), generali o specifici, di qualità dei servizi;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisca indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi;
- con il DCO 18/08 l'Autorità ha formulato proposte di regolazione in merito ad aspetti rilevanti dell'attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale:
  a. in tema di segnalazioni scritte inviate dai clienti finali ai venditori di energia, proponendo nuove disposizioni finalizzate ad assicurare la semplicità nella trasmissione della segnalazione nonché la tempestività e la completezza della risposta motivata da parte del venditore; su tale tema l'Autorità in particolare ha proposto:
     - il trattamento differenziato tra reclami e richieste di informazioni;
     - le procedure di presentazione del reclamo;
     - l'individuazione dei soggetti responsabili del trattamento del reclamo;
     - i contenuti obbligatori della risposta motivata;
     - le procedure per la risposta telefonica ai reclami scritti;

- l'introduzione di uno standard specifico con indennizzo automatico a favore del cliente finale nel caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'invio della risposta motivata al reclamo;
  - la definizione di uno standard generale per il tempo di risposta ad una richiesta di informazioni;

  b. in tema di rettifiche di fatturazione, proponendo nuove disposizioni finalizzate da una parte ad assicurare una maggiore tempestività di risposta al cliente finale in merito alla richiesta di rettifica inviata e, dall'altra, a contrastare il fenomeno crescente delle doppie errate fatturazioni in occasione del cambio di fornitore;

  c. in tema di tempestività di trasmissione delle richieste del cliente finale, proponendo nuove disposizioni finalizzate a dare certezza di tempi nel trattamento della richiesta di prestazione inviata dal venditore al distributore per conto del cliente finale;

- le osservazioni inviate dalle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale direttamente e tramite le loro associazioni hanno evidenziato come gli operatori ritengano nel complesso prematura l'introduzione di una regolazione più stringente in materia di qualità commerciale come proposto con il DCO 18/08 almeno per i seguenti aspetti connessi alla regolazione dei flussi informativi tra diversi operatori della filiera:
  a. l'introduzione di indennizzi automatici per mancato rispetto del tempo massimo di comunicazione venditore-distributore;
  b. la proposta di indennizzo automatico per doppia fatturazione in caso di switching (tenuto conto, a detta dei venditori per il caso elettrico, dell'inesistenza di comunicazioni ufficiali sull'esito dello switching verso il venditore uscente e l'assenza di standard sul contenuto delle anagrafiche);
  c. la sovrapposizione delle tempistiche massime per distributori e venditori nel caso di risposta a reclami o rettifiche di fatturazione che coinvolgano il distributore, che richiede un elevato livello di efficienza negli scambi comunicativi tra distributori e venditori, al momento non riscontrabile, anche per l'eterogeneità delle modalità adottate sulle diverse reti di distribuzione;
- le osservazioni inviate dalle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale direttamente e tramite le loro associazioni hanno inoltre evidenziato il rischio che le proposte di regolazione contenute nel DCO 18/08 potrebbero portare ad un progressivo appiattimento delle differenze di approccio commerciale tra i venditori, fino ad arrivare al pressoché completo annullamento di fattori concorrenziali su cui si giocano i rapporti di mercato tra i clienti finali ed i diversi venditori tra loro in concorrenza, con un notevole aggravio per gli operatori date le tempistiche ed i requisiti ritenuti in generale eccessivamente stringenti; più in dettaglio tali osservazioni hanno segnalato che:
  a. non è corretto che i venditori abbiano ricadute sia economiche, attraverso il pagamento di indennizzi automatici ai propri clienti, sia di immagine, per ritardi ascrivibili ad altri soggetti e ciò riguarda in particolare i reclami per rispondere ai quali il venditore ha bisogno di dati tecnici e informazioni nell'esclusivo possesso del distributore; che sia quindi necessario mantenere l'attuale standard generale sia per le richieste di informazioni che per i reclami inviati dai clienti;

b. è necessario distinguere tra richieste di informazioni e reclami, dato che un aumento delle prime potrebbe avere una valenza positiva ai fini di un aumento della concorrenza a differenza di un aumento dei reclami, che potrebbe essere collegato ad un eventuale peggioramento della qualità del servizio; la mancata differenziazione porterebbe quindi ad effetti distorsivi anche gravi in fase di comparazione tra i diversi operatori;
   c. l'introduzione dello standard specifico per il tempo di risposta motivata ai reclami comporta un elevato rischio di abuso dello strumento del reclamo da parte dei clienti finali e richiede quindi l'adozione di regole di contrasto del fenomeno tra le quali quella di prevedere al massimo un indennizzo automatico all'anno per ogni cliente finale;
   d. potrebbe essere opportuno consentire al venditore di rispondere telefonicamente al reclamo scritto, purché ciò non comporti la registrazione della telefonata;
   e. non sia opportuno riportare nel reclamo il nominativo della persona deputata a dare ulteriori informazioni in merito al reclamo inviato, ma che sia invece preferibile, tenuto conto della presenza di organizzazioni complesse, l'indicazione del numero telefonico e dell'ufficio responsabile;
   f. sia opportuno stabilire una classificazione comune per tutti i venditori dei reclami al fine di facilitare la comparazione tra i vari soggetti;
- le osservazioni inviate dalle associazioni dei consumatori hanno evidenziato il favore verso le proposte contenute nel DCO 18/08 ed hanno segnalato in particolare che:
   a. è necessario il miglioramento della qualità dei servizi commerciali di vendita di elettricità e gas naturale che deve avvenire dando prioritariamente risposta alle esigenze dei clienti che denunciano sempre più spesso un accresciuto deficit di interlocuzione con il proprio fornitore di energia;
   b. sia necessario a tal fine introdurre indennizzi automatici a favore del cliente finale in caso di mancata risposta entro il tempo massimo fissato dall'Autorità per cause riconducibili al venditore stesso;
   c. non sia opportuna la differenziazione tra reclami e richieste di informazioni in quanto tale distinzione è di difficile comprensione per il cliente finale nel momento in cui esso invia al proprio fornitore una comunicazione scritta;
   d. non sia opportuna la possibilità per il venditore di dare risposta telefonica al reclamo scritto del cliente finale in quanto si ritiene che ogni reclamo scritto debba ricevere sempre una risposta scritta motivata, dato che solo la risposta scritta consente al cliente di valutarne con attenzione il contenuto, da solo od assistito dalle associazioni di consumatori, al fine di ritenere la risposta soddisfacente o meno;
- è considerevolmente aumentato nel corso del 2008 il numero di segnalazioni e di reclami scritti pervenuti agli Uffici dell'Autorità con i quali sempre più spesso i clienti finali lamentano o di non avere ricevuto risposta al reclamo scritto inviato al proprio venditore o di averla ricevuta con notevole ritardo e con contenuti insufficienti;
- sono altresì in aumento i casi di doppia errata fatturazione in occasione del cambio del fornitura in particolare per il settore elettrico;
- l'Autorità ha già disciplinato la materia della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas con la deliberazione n. 139/07, alla cui

attuazione si è proceduto in particolare avviando l'indagine demoscopica di *call back* per la valutazione della soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center* dei venditori.

Ritenuto che:

- sia necessario emanare un Testo integrato che regoli i principali aspetti della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, includendo in tale testo la disciplina già emanata in tema di servizi telefonici con la deliberazione n. 139/07, alla quale apportare limitate modifiche in base all'esperienza attuativa, al fine di:
  a. aumentare il livello di tutela dei clienti finali;
  b. migliorare i processi di gestione dei reclami e delle rettifiche di fatturazione, anche con riferimento ai reclami per i quali il venditore debba necessariamente acquisire dati tecnici nell'esclusivo possesso del distributore interessato dai reclami stessi, e ai casi di "doppia fatturazione" per errori nella procedura di switching;
  c. allineare la regolazione della qualità del servizio di vendita nei due settori, dando corpo alla previsione normativa, già vigente in entrambi i settori, secondo cui il venditore è l'interfaccia unica del "customer care" per i clienti finali;
  d. fornire al cliente finale elementi per una scelta consapevole tra le diverse proposte commerciali;
- il Testo integrato di cui al precedente alinea debba prevedere disposizioni in tema di richieste scritte di informazioni, di richieste scritte di rettifica di fatturazione e di reclami scritti inviati dai clienti finali che prevedano sia standard specifici e generali di qualità, sia obblighi di registrazione e di comunicazione, sia una metodologia semplificata di controllo dell'adempimento di tale direttiva al fine di commisurare i due obiettivi di favorire l'apertura dei mercati e mantenere un'effettiva tutela dei consumatori;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, debba in particolare prevedere:
  a. il trattamento differenziato tra reclami scritti, richieste scritte di informazioni e richieste scritte di rettifica di fatturazione;
  b. l'introduzione di standard specifici, ai quali sia associato un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dello standard per causa del venditore, per il tempo di risposta motivata a reclami scritti, per il tempo di rettifica di fatturazione e per il tempo di rettifica in caso di doppia errata fatturazione in corrispondenza del cambio del fornitore;
  c. l'introduzione di standard generali per il tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione e di informazioni:
  d. la definizione di una procedura di presentazione del reclamo, nonché l'individuazione dei soggetti responsabili del trattamento del reclamo ed i contenuti obbligatori della risposta motivata scritta;
- non sia da accogliere la proposta dei venditori di energia e delle loro associazioni di categoria di mantenere l'attuale standard generale relativo al tempo massimo di risposta alla richiesta di informazioni o al reclamo scritto del cliente finale, dato che il sempre maggiore numero di clienti finali che

lamentano una mancata o inadeguata risposta alla propria segnalazione dimostra l'inefficacia di tale strumento ai fini della tutela dei consumatori;

- sia da accogliere la proposta delle associazioni dei consumatori di stabilire che la risposta motivata del venditore al reclamo scritto inviato dal cliente finale debba essere sempre scritta, dato che si ritiene che tale modalità sia l'unica in grado di assicurare una effettiva tutela del consumatore;
- allo scopo di ridurre la possibilità di comportamenti opportunistici paventato da alcuni operatori, sia opportuno:
  a. limitare a 20 euro (invece dei 30 proposti nella consultazione iniziale) l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del nuovo standard specifico in tema di risposta ai reclami scritti;
  b. non differenziare il valore dell'indennizzo per le diverse tipologie di utenza (a differenza di quanto proposto nella consultazione iniziale);
  c. limitare ad un solo indennizzo per anno (solare) il numero massimo di indennizzi ricevibili dallo stesso cliente per mancato rispetto dello standard specifico sui reclami, invece dei due previsti nelle proposte iniziali;
- allo scopo di scongiurare il rischio di annullamento di fattori concorrenziali su cui si giocano i rapporti di mercato tra i clienti finali ed i diversi venditori tra loro in concorrenza, segnalato da alcuni operatori nella consultazione, sia opportuno lasciare alla libera determinazione dei venditori del mercato libero l'introduzione di standard specifici ulteriori rispetto a quelli fissati dall'Autorità;
- sia opportuno rinviare al completamento del processo di consultazione, avviato con il DCO 18/08, la definizione di alcuni aspetti del Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas caratterizzati da una maggiore complessità ed in particolare:
  a. il trattamento dei reclami scritti per i quali il venditore debba necessariamente acquisire dati tecnici nell'esclusivo possesso del distributore interessato dai reclami stessi;
  b. gli standard applicabili ai reclami scritti provenienti da clienti finali che abbiano stipulato con un venditore uno o più contratti di fornitura, ciascuno dei quali per più di un punto di fornitura;
  c. la perimetrazione ed il trattamento dei reclami scritti "multipli";
  d. la pubblicazione comparativa delle informazioni e dei dati di qualità comunicati all'Autorità dai venditori di energia elettrica e di gas naturale , in modo da favorire la scelta consapevole del fornitore da parte del cliente finale sulla base di un sistema che assicuri un'equa comparazione tra i venditori;
  e. la gradualità nell'attuazione del Testo integrato stesso, con particolare riferimento ai casi di reclami scritti, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica di fatturazione per il cui trattamento il venditore debba acquisire dati tecnici in possesso del distributore ai fini della risposta al cliente finale;
- sia opportuno prevedere che:
  a. il TIQV si applichi a partire dall'1 gennaio 2009 con riferimento ai reclami scritti, alle richieste scritte di rettifica di fatturazione ed alle richieste scritte di informazioni la cui risposta motivata non richieda l'acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in possesso del distributore;

b. la decorrenza di cui alla precedente lettera a. sia comunque successiva all'emanazione del provvedimento finale dell'Autorità in esito alla conclusione del processo di consultazione di cui al precedente alinea;

- sia opportuno chiarire che la grave violazione per due semestri consecutivi degli standard generali di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale possa costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio;
- sia opportuno rinviare ad un successivo provvedimento, in sede di aggiornamento delle componenti QVD per il gas e PCV per l'energia elettrica, la valutazione dell'eventuale esigenza di copertura di costi aggiuntivi sostenuti dai venditori operanti in regimi di tutela per l'attuazione del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che il TIQV di cui all'Allegato A venga completato, per gli aspetti ancora da definire, con un successivo provvedimento da emanarsi al termine del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione DCO 18/08;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda a dare attuazione al TIQV di cui all'Allegato A, con Istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità in collaborazione con il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché definisca mediante propria determinazione, secondo gli indirizzi dell'Autorità, la procedura di effettuazione delle verifiche ispettive relative ai dati di qualità trasmessi dai venditori di energia elettrica e di gas naturale;
5. di abrogare dall'1 gennaio 2009 la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07;
6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 18 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV)

INDICE

PARTE I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo I - Definizioni

PARTE II

RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Titolo I - Indicatori di qualità commerciale

Titolo II – Reclami dei clienti finali

Titolo III – Rettifiche di fatturazione

Titolo IV – Livelli specifici e generali di qualità commerciale della vendita

PARTE IV

REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

Titolo I – Obblighi di registrazione

Titolo II – Obblighi di comunicazione

PARTE V

VERIFICA DEI DATI

Titolo I – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati

Titolo II – Validazione e verifica di conformità dei dati di qualità

Titolo III – Stima dei dati non validi e non conformi

PARTE I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Titolo I - Definizioni

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente la qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale si utilizzano le seguenti definizioni:

- "albero fonico" o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, in funzione delle risposte fornite dal cliente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- "*call center*" é un servizio telefonico commerciale dotato di tecnologie che permettono al venditore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- "Cassa" è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- "cliente finale" è il consumatore che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio ed è connesso ad una rete di distribuzione con accesso a terzi;
- "cliente finale multisito" è un cliente finale che ha stipulato con un venditore uno o più contratti di fornitura, ciascuno dei quali per più di un punto di fornitura;
- "data di invio" è:
  - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del venditore;
  - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o sistema telematico, la data di invio della comunicazione;

- per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- "data di ricevimento" è:
  - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del venditore;
  - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica o sistema telematico, la data di ricevimento della comunicazione;
  - per le comunicazioni presentate presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- "dati tecnici" sono le informazioni e/o i dati in esclusivo possesso del distributore necessari al venditore per inviare al cliente finale la risposta motivata a un reclamo scritto, o a una richiesta di informazioni o a una richiesta di rettifica di fatturazione;
- "deliberazione n. 168/04" è la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04;
- "deliberazione n. 134/06" è la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06;
- "deliberazione n. 139/07" è la deliberazione 19 giugno 2007, n. 139/07;
- "deliberazione n. 156/07" è la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07;
- "deliberazione n. 11/07" è la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- "deliberazione n. 333/07" è la deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modifiche ed integrazioni;
- "deliberazione n. 152/06 " è la deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06;
- "deliberazione n. 272/07" è la deliberazione 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- "legge n. 481/95" è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "livello di servizio" è la percentuale di chiamate con richiesta di parlare con un operatore andate a buon fine;
- "operatore" è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste del cliente finale che contatta il venditore relativamente a tutti gli aspetti principali della vendita di energia elettrica e/o di gas naturale;
- "posta elettronica certificata" è ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalità previste dalla legge, è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all'elenco pubblico del CNIPA;
- "reclamo scritto" è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale

a cui il cliente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

- “richiesta scritta di informazioni” è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito al servizio elettrico e/o gas non collegabile ad un disservizio percepito;
- “richiesta scritta di rettifica di fatturazione” è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al venditore, anche per via telematica, con la quale un cliente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito al servizio elettrico e/o gas;
- “RQDG” è la Regolazione della qualità del servizio di distribuzione di gas, II Parte del Testo Unico della Distribuzione di Gas, approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- “servizio automatico dispositivo” è un servizio telefonico che permette al cliente finale di effettuare operazioni o transazioni relative al contratto di utenza direttamente tramite la tastiera del proprio telefono o riconoscimento vocale senza parlare con un operatore;
- “servizi *on line*” sono servizi erogati dai venditori tramite il proprio sito internet;
- “servizio telefonico commerciale” è il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il proprio venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR;
- “sportello fisico” è un punto di contatto sul territorio reso disponibile dal venditore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami;
- “standard generale di qualità” è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;
- “standard specifico di qualità” è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente;
- “tipologia di cliente finale” è la tipologia di cliente finale in base alle caratteristiche della fornitura di energia elettrica o di gas naturale; sono previste le seguenti tipologie di cliente finale:
  - cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) domestico;
  - cliente finale di energia elettrica in bassa tensione (BT) non domestico;
  - cliente finale di energia elettrica in media tensione (MT);
  - cliente finale di gas naturale in bassa pressione (BP);

- cliente finale di energia elettrica (BT domestico, BT non domestico o MT) e di gas naturale (BP) con unico contratto (*dual fuel*);
  - cliente finale multisito;
- "tipologia di fornitura" è la tipologia di condizioni economiche e contrattuali applicate al cliente finale; sono previste le seguenti tipologie di fornitura:
  - clienti finali in regimi di tutela, definiti come i clienti finali di energia elettrica a cui sono applicate le condizioni dei servizi di vendita di maggior tutela di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 ed i clienti finali di gas naturale a cui sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 134/06;
  - clienti finali del mercato libero, definiti come i clienti finali diversi dai clienti finali in regimi di tutela e dai clienti in regime di salvaguardia o serviti dal fornitore di gas di ultima istanza;
- "TIQV" è il presente Testo integrato della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
- "valore medio semestrale" di un indicatore è la media dei 5 migliori valori mensili dell'indicatore rilevati nel semestre considerato, calcolato con arrotondamento al primo decimale;
- "vendita" è l'attività di cui all'articolo 4, commi 4.8, 4.8bis e 4.19 di cui all'Allegato A della deliberazione n. 11/07, con l'esclusione dei servizi di salvaguardia di cui di cui all'Allegato A della deliberazione del 27 giugno 2007 n. 156/07 e di fornitura di gas di ultima istanza;
- "venditore" è il soggetto che esercita l'attività di vendita.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TIQV tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione.

2.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente TIQV, gli esercenti del servizio di fornitura di energia elettrica non soggetti agli obblighi di separazione societaria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 si ritengono equiparati ai venditori.

2.3 La Parte III del presente TIQV si applica ai soli numeri telefonici dei venditori destinati in tutto o in parte alle tipologie di clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione n. 272/07.

PARTE II

RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Titolo I - Indicatori di qualità commerciale

Articolo 3
Indicatori di qualità commerciale della vendita

3.1 Al fine di definire i livelli specifici di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, nel presente TIQV si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

- tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- tempo di rettifica di fatturazione;
- tempo di rettifica di doppia fatturazione.

3.2 Al fine di definire i livelli generali di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, nel presente TIQV si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualità:

- tempo di risposta a richieste scritte di informazioni;
- tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione.

Articolo 4
Tempo di risposta motivata a reclami scritti

4.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto del cliente finale e la data di invio al cliente finale da parte del venditore della risposta motivata scritta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici.

4.2 La risposta motivata scritta al reclamo scritto inviata al cliente finale da parte del venditore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 10.

Articolo 5

Tempo di rettifica di fatturazione

5.1 Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dal cliente finale relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.

5.2 L'accredito della somma non dovuta potrà essere effettuato dal venditore anche in bolletta; in tal caso, ai sensi del comma 5.1 farà fede la data di emissione della bolletta. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta, il credito dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta.

Articolo 6

Tempo di rettifica di doppia fatturazione

6.1 Il tempo di rettifica di doppia fatturazione è il tempo misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione per consumi relativi ad un punto di prelievo o di riconsegna il cui contratto di dispacciamento e/o di trasporto non sono nella disponibilità del venditore medesimo, e la data di accredito al cliente finale della somme non dovute. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici in esclusivo possesso del distributore.

6.2 L'accredito della somma non dovuta potrà essere effettuato dal venditore anche nella bolletta di fine rapporto; in tal caso, ai sensi del comma 6.1 farà fede la data di emissione della bolletta. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato nella bolletta di fine rapporto, il credito dovrà essere erogato al cliente finale con rimessa diretta.

Articolo 7

Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni

7.1 Il tempo di risposta a richieste scritte di informazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore della richiesta scritta di informazioni e la data di invio al richiedente da parte del venditore della risposta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici.

Articolo 8

Tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione

8.1 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte

del venditore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione del cliente finale e la data di invio al cliente finale da parte del venditore della risposta motivata contenente l'esito delle azioni e degli accertamenti effettuati. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del venditore di dati tecnici.

8.2 La risposta motivata alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata al cliente finale da parte del venditore deve essere conforme a quanto prescritto dal successivo Articolo 12.

8.3 Nel caso in cui il venditore comunichi al cliente finale che si dà luogo a rettifica di fatturazione, il venditore è tenuto a fornire anche il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione.

8.4 Il tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione è registrato anche per le richieste di rettifiche di fatturazione per le quali, in seguito alle verifiche effettuate, il venditore comunichi al cliente finale che non si dà luogo a rettifica di fatturazione.

Titolo II – Reclami dei clienti finali

Articolo 9

Procedura di presentazione dei reclami scritti

9.1 Il venditore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale o fax per l'inoltro in forma scritta di reclami.

9.2 Il venditore rende disponibile nel proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte del cliente finale che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale o fax al quale inviare il reclamo

b) i dati identificativi del cliente finale:

(i) il nome ed il cognome;

(ii) l'indirizzo postale o telematico;

(iii) il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi);

(iv) il codice cliente;

(v) l'indirizzo di fornitura;

(vi) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile.

9.3 È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purchè la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire

l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta:

a) nome e cognome;

b) l'indirizzo di fornitura;

c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;

d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).

Il venditore deve indicare tali elementi minimi in ogni bolletta.

9.4 Il venditore adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata da un cliente finale, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto ovvero una richiesta scritta di informazioni ovvero una richiesta scritta di rettifica di fatturazione.

Articolo 10

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti

10.1 Il venditore è tenuto a formulare la risposta motivata al reclamo scritto utilizzando una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa i seguenti dati essenziali:

a) il riferimento al reclamo scritto;

b) l'indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del venditore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

c) la valutazione documentata del venditore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi o contrattuali applicabili;

d) la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive già poste in essere dal venditore;

e) le seguenti informazioni contrattuali:

   i) il servizio (elettrico e/o gas);

   ii) la tipologia di fornitura;

   iii) per i reclami di natura tariffaria, nel caso di cliente finale in regimi di tutela, la tipologia di tariffa o condizione economica applicata (domestico residente, domestico non residente, non domestico, etc.) corredata da tutti i dati identificativi;

f) l'elenco della documentazione allegata.

Articolo 11
Reclami scritti multipli

11.1 Con successivo provvedimento vengono definite le modalità di trattamento dei reclami scritti multipli.

Titolo III – Rettifiche di fatturazione

Articolo 12
Contenuti minimi della risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione

12.1 La risposta alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione può ritenersi motivata se contiene:

a) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettere a) e b);

b) la verifica con la relativa documentazione della correttezza:

(i) degli elementi contrattuali dai quali derivano le condizioni economiche di fornitura;

(ii) dei consumi attribuiti sulla base sia dei dati di misura effettivamente rilevati sia dei consumi storici del cliente.

Articolo 13
Trattamento delle richieste di rettifica di doppia fatturazione

13.1 Il venditore che riceve una richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto/i di consegna/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, non risulta inserito in un suo contratto di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la richiesta come richiesta scritta di rettifica di doppia fatturazione e ad effettuare la rettifica in conformità allo standard specifico di cui al successivo Articolo 14, comma 14.1, con le modalità di accredito previste all'Articolo 6.

13.2 Il venditore che riceve erroneamente una richiesta scritta di rettifica per doppia fatturazione da parte di un cliente finale il cui punto/i di consegna/riconsegna, per il periodo al quale si riferiscono i consumi fatturati, risulta inserito in un suo contratto di dispacciamento e/o di trasporto, è tenuto a classificare la richiesta come richiesta scritta di informazioni ed a provvedere all'invio della risposta motivata al cliente finale.

Titolo IV – Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita

Articolo 14

Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita

14.1 Gli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale sono definiti in tabella 1.

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

14.2 Gli standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale sono definiti in tabella 2.

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo di 30 giorni solari	95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo di 40 giorni solari	95%

14.3 Ai fini del rispetto degli standard generali definiti in tabella 2 i livelli effettivi *LE* sono calcolati per venditore, separatamente per ogni tipologia di fornitura, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$LE = [(N_S) / (N_S + N_{FS})] \times 100$

dove:

- N_S è il numero di richieste scritte di informazioni ed il numero di richieste scritte di rettifica di fatturazione per le quali il venditore ha inviato la risposta scritta entro il tempo massimo definito dal presente TIQV;

- N_{FS} è il numero di richieste scritte di informazioni ed il numero di richieste scritte di rettifica di fatturazione per le quali il venditore ha inviato la risposta scritta oltre il tempo massimo definito dal presente TIQV per le cause indicate all'Articolo 17, comma 17.1, lettera c).

14.4 La grave violazione degli standard generali di qualità commerciale di vendita per due semestri consecutivi, o la violazione degli obblighi di tempestività di cui al successivo Articolo 15, possono costituire presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

14.5 Con successivo provvedimento vengono definite le modalità di trattamento e gli standard applicabili ai reclami scritti provenienti da clienti finali multisito.

Articolo 15
Modalità di comunicazione tra venditori e distributori e obblighi di tempestività

15.1 Con successivo provvedimento vengono definite le modalità di trattamento dei reclami scritti per i quali il venditore debba necessariamente acquisire dati tecnici dal distributore.

Articolo 16
Standard specifici ulteriori

16.1 È facoltà del venditore definire per i clienti finali del mercato libero standard specifici ulteriori rispetto a quelli definiti dal presente TIQV. In caso di mancato rispetto di tali standard per una causa di cui all'Articolo 17, comma 17.1, lettera c), il venditore è tenuto a corrispondere un indennizzo automatico definito dal venditore medesimo.

16.2 Gli standard specifici di cui al precedente comma devono essere comunicati per iscritto al cliente finale prima della conclusione del contratto di fornitura, insieme al valore dell'indennizzo automatico associato, specificando che detti standard sono ulteriori rispetto a quelli fissati dall'Autorità e non esonerano il venditore dall'obbligo di rispettare gli standard definiti dall'Autorità.

Titolo V – Indennizzi automatici

Articolo 17
Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità

17.1 Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate come di seguito:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità

competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; solo limitatamente agli standard generali, rientrano tra gli impedimenti provocati da terzi eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti dal venditore nei casi di cui all'Articolo 15;

c) cause imputabili al venditore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).

17.2 Nel caso in cui le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità rientrino nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e b), il venditore documenta la causa del mancato rispetto.

Articolo 18
Casi di indennizzo automatico

18.1 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall'Articolo 14, comma 14.1, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 20 euro.

18.2 L'indennizzo automatico base di cui al precedente comma è crescente in relazione al ritardo nell'invio della risposta motivata scritta come indicato di seguito:

a) se la risposta motivata scritta viene inviata oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;

b) se la risposta motivata scritta viene inviata oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;

c) se la risposta motivata scritta viene inviata oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Articolo 19
Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

19.1 Il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità (inclusi quelli ulteriori di cui all'Articolo 16 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'Articolo 17, comma 17.1, lettere a) e b).

19.2 Il venditore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico:

a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Articolo 45, comma 45.6, dell'allegato A della deliberazione n. 333/07;

b) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;

c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all'Articolo 9, comma 9.3.

Articolo 20

Modalità di corresponsione al richiedente dell'indennizzo automatico

20.1 Il venditore è tenuto ad accreditare al cliente finale l'indennizzo automatico attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

20.2 L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione.

20.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".

PARTE III

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI

Titolo I – Obblighi generali di servizio

Articolo 21

Obblighi dei servizi telefonici commerciali privi di albero fonico

21.1 Il venditore ha l'obbligo di:

a) disporre di un servizio telefonico commerciale con uno o più numeri telefonici;

b) garantire un orario di apertura del servizio telefonico commerciale con presenza di operatori per un numero minimo settimanale di 35 ore, elevato a 50 ore qualora non sia presente almeno uno sportello fisico per ogni provincia nella quale il venditore serve più di 20.000 clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) pubblicare nel proprio sito internet e riportare nei documenti di fatturazione i numeri telefonici del servizio telefonico commerciale con l'indicazione del tipo di chiamate alle quali sono dedicati nonché dell'orario di apertura del servizio di cui alla precedente lettera b);

d) dotarsi di *call center* e rispettare gli standard generali di qualità dei servizi telefonici di cui al successivo Articolo 22.

Articolo 22

Obblighi dei servizi telefonici commerciali dotati di albero fonico

22.1 Il venditore, nel caso in cui decida volontariamente di dotare il proprio servizio telefonico commerciale di albero fonico, in aggiunta a quanto previsto dall'Articolo 21, comma 21.1:

a) mette a disposizione dei clienti finali uno o più numeri verdi totalmente gratuiti almeno per telefonate da rete fissa;

b) inserisce almeno al secondo livello dell'albero fonico un'opzione esplicita di richiesta di parlare con un operatore, oppure, in alternativa, prevede che a qualunque opzione di secondo livello corrisponda il trasferimento della chiamata verso un operatore, o direttamente o in caso di operazioni su servizi automatici dispositivi non andate a buon fine;

c) prevede l'indirizzamento verso un operatore in caso di errore nella digitazione o nel messaggio vocale o in caso di mancata risposta.

22.2 Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al precedente comma 22.1, lettere b) e c), nel conteggio dei livelli dell'albero fonico non si tiene conto dell'eventuale livello per la scelta:

a) della lingua per le imprese operanti in province nelle quali le stesse hanno l'obbligo di garantire ai clienti finali di potersi esprimere nella propria lingua madre;

b) tra i diversi servizi (ad esempio elettricità, gas, acqua, altri servizi).

Titolo II – Indicatori e standard di qualità dei *call center*

Articolo 23

Indicatori di qualità dei call center

23.1 Ai fini della definizione degli standard generali di qualità dei *call center* vengono definiti i seguenti indicatori:

- accessibilità al servizio (AS);
- tempo medio di attesa (TMA);
- livello del servizio (LS).

23.2 Nel caso in cui il venditore svolga più servizi e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolge la chiamata telefonica, concorrono al computo degli

indicatori di cui al comma precedente, lettere b) e c), tutte le chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore o che sono stati reindirizzati da parte di servizi automatici ad un operatore, indipendentemente dal servizio.

23.3 Per le aziende che dispongono di più numeri telefonici per il servizio telefonico commerciale, i livelli effettivi per ciascuno degli indicatori di cui al comma 23.1 devono essere calcolati in maniera aggregata con riferimento a tutti i numeri telefonici destinati in tutto o in parte alle tipologie di clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione; per le stesse aziende, eventuali punteggi attribuibili per le caratteristiche ulteriori di cui all'Articolo 31 possono essere riconosciuti solo se tali caratteristiche sono possedute da tutti i numeri telefonici ricadenti nell'ambito di applicazione e comunque limitatamente alle sole caratteristiche (o livelli degli indicatori) comuni a tutti i numeri del servizio telefonico commerciale.

Articolo 24
Accessibilità al servizio

24.1 L'indicatore accessibilità al servizio (AS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di unità di tempo in cui almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di unità di tempo di apertura del *call center* con presenza di operatori, moltiplicato per 100, dove l'unità di tempo è scelta liberamente dal venditore; l'indicatore AS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

24.2 Per la rilevazione dell'indicatore AS non sono conteggiate le linee telefoniche assegnate a servizi di autolettura, se tali servizi sono resi con numeri telefonici separati da quelli utilizzati per le conversazioni con operatore.

Articolo 25
Tempo medio di attesa

25.1 Il tempo di attesa telefonica è, con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un cliente finale, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.

25.2 L'indicatore tempo medio di attesa (TMA) è pari alla media aritmetica, nel mese considerato, dei tempi di attesa telefonica delle chiamate dei clienti finali che:

a) hanno parlato con un operatore o a seguito di una loro richiesta o a seguito di reindirizzo da parte dei sistemi automatici ad un operatore;

b) pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore stesso.

Articolo 26
Livello di servizio

26.1 L'indicatore livello di servizio (LS) è pari al rapporto, nel mese considerato, tra il numero di chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100; l'indicatore LS è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale.

Articolo 27
Standard generali di qualità dei call center

27.1 Gli standard generali di qualità dei *call center* per ciascuno degli indicatori di cui all'Articolo 23, comma 23.1, sono definiti dalla tabella 3.

Tabella 3 – Standard generali di qualità dei call center

Indicatore	Standard generale
Accessibilità al servizio	AS ≥ 90 %
Tempo medio di attesa	TMA ≤ 240 secondi
Livello di servizio	LS ≥ 80 %

27.2 La rilevazione degli indicatori è effettuata a livello di venditore e a cadenza mensile; lo standard generale si intende rispettato nel semestre considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 5 mesi su 6.

27.3 La grave violazione degli standard generali di qualità dei *call center* per due semestri consecutivi, o la violazione degli obblighi generali di servizio di cui al Titolo II della parte III del presente TIQV, costituiscono presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Titolo III – Obblighi di registrazione e di comunicazione dei *call center*

Articolo 28
Obblighi di registrazione

28.1 Il venditore ha l'obbligo di registrare, per ogni chiamata telefonica pervenuta al *call center*, i seguenti dati necessari a rendere verificabili gli indicatori TMA e LS:

a) data e istante di inizio della chiamata;

b) l'istante di inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, della fine della chiamata;

c) l'eventuale richiesta di parlare con un operatore;

d) l'esito della chiamata (richiesta di parlare con un operatore andata a buon fine o meno).

28.2 Il venditore registra inoltre le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili il livello effettivo dell'indicatore AS.

Articolo 29
Obblighi di comunicazione

29.1 Entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ciascun anno, il venditore comunica all'Autorità con riferimento a ciascuno dei mesi del semestre precedente:

a) il numero di chiamate telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali è stata data risposta;

b) il livello di accessibilità al servizio (AS);

c) il tempo medio di attesa (TMA);

d) il livello di servizio (LS).

29.2 L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati comunicati ai fini della determinazione della pubblicazione comparativa.

Titolo IV – Indagine di soddisfazione relativa ai *call center*

Articolo 30
Indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai call center

30.1 L'Autorità effettua a cadenza semestrale una indagine di soddisfazione dei clienti che si rivolgono ai *call center* dei venditori.

30.2 L'indagine è effettuata attraverso la metodologia del call-back, intervistando i clienti che hanno parlato effettivamente con un operatore del *call center*. A tal fine ogni venditore di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera a), fornisce, secondo istruzioni operative definite con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità e con modalità tali da garantire adeguate misure di sicurezza, gli elenchi dei clienti finali che hanno parlato con un operatore di *call center* necessari per l'effettuazione dell'indagine, corredati delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'indagine definite nelle istruzioni operative. È esonerato dall'indagine il venditore i cui *call center* abbiano ricevuto, nel semestre precedente, un numero medio di chiamate telefoniche inferiore a 200/giorno; ai fini dell'esonero il venditore, entro il mese successivo al semestre interessato, è tenuto a comunicare all'Autorità:

a) il numero medio giornaliero delle chiamate ricevute ai propri *call center* nel semestre precedente;

b) l' avvalimento dell'esonero dall'indagine.

30.3 In esito all'indagine di soddisfazione dei clienti, per ogni venditore è determinato un valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione dei clienti ICS, variabile tra 0 e 100 e comprensivo delle valutazioni dei diversi fattori di qualità considerati dall'indagine, determinato come valore minimo di un intervallo unilatero di confidenza al 95% di probabilità.

30.4 I venditori di cui all'Articolo 52, comma 52.2, lettera a), possono, con modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, compartecipare alla realizzazione dell'indagine di soddisfazione dei clienti aumentando, a proprie spese, il numero di interviste effettuate rispetto al minimo assicurato dall'Autorità. In tal caso, l'intervallo di confidenza di cui al comma precedente è valutato sul campione complessivo di interviste effettuate, pari alla somma del minimo di interviste assicurato dall'Autorità più il numero di interviste effettuate a spese del venditore.

Titolo V – Punteggi di qualità dei *call center*

Articolo 31
Caratteristiche ulteriori dei call center

31.1 Ai fini dell'assegnazione dei punteggi di cui ai successivi Articolo 33 e Articolo 34, si considerano le seguenti ulteriori caratteristiche relative alla qualità dei *call center*:

a) la disponibilità del servizio con operatore;

b) gratuità del servizio telefonico commerciale;

c) l'efficacia dei servizi automatici dispositivi;

d) la multicanalità;

e) la facilità di navigazione dei servizi automatici;

f) la disponibilità di servizi on line in aggiunta al call center;

g) l'attivazione di iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi telefonici in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

h) l'esistenza dei servizi per la gestione di code per l'attesa.

31.2 La disponibilità del servizio con operatore è misurata dal maggior numero di ore di apertura del *call center* rispetto all'obbligo di servizio di cui all'Articolo 21, comma 21.1, lettera b).

31.3 La gratuità del servizio telefonico commerciale è riferita all'attivazione di un numero verde totalmente gratuito che permetta al cliente finale di contattare il venditore sia da telefonia fissa sia da telefonia mobile.

31.4 L'efficacia dei servizi automatici dispositivi è riferita alla percentuale di richieste risolte nell'albero fonico (indicatore RR), pari al rapporto tra il numero di chiamate che hanno scelto un servizio automatico dispositivo nell'albero fonico andate a buon fine e il numero totale di chiamate che hanno scelto un servizio automatico dispositivo nell'albero fonico, moltiplicato per 100; l'indicatore RR è misurato con arrotondamento al primo decimale.

31.5 La multicanalità è riferita alla presenza di uno o più sportelli fisici, con orario complessivo di apertura di almeno 35 ore settimanali, per ogni provincia in cui il venditore serve più di 20.000 clienti al 31 dicembre dell'anno precedente.

31.6 La facilità di navigazione nell'albero fonico è riferita al rispetto di quanto previsto dal comma 22.1, lettera b), con riferimento al primo livello dell'albero fonico.

31.7 I servizi on line in aggiunta al call center sono i servizi dispositivi erogati dal venditore tramite il proprio sito internet a clienti finali titolari di contratto (ad esempio l'accesso ai dati relativi al proprio contratto, la modifica dei dati anagrafici e di contratto) o a potenziali clienti (ad esempio la richiesta di subentro o di nuovo contratto); i servizi on line alternativi al call center non comprendono i servizi di autolettura e l'offerta di servizi informativi generici.

31.8 Per attivazione di iniziative in collaborazione con le associazioni dei consumatori si intendono le iniziative realizzate con associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano come oggetto il miglioramento della qualità dei call center, in particolare per l'accesso e la fruizione dei servizi alla clientela svantaggiata, o la risoluzione extragiudiziale di controversie connesse con la fruizione dei servizi.

31.9 Per servizi per la gestione delle code di chiamate in attesa del colloquio con l'operatore nei momenti di intenso traffico telefonico si intendono le alternative offerte al cliente finale di essere richiamato (a scelta del cliente) e/o di ricevere segnalazioni durante l'attesa di parlare con un operatore del tempo di attesa stimato.

31.10La rilevazione delle caratteristiche è effettuata su base semestrale, considerando il valore medio semestrale, ove la caratteristica è misurabile tramite un indicatore, o la prevalenza nel semestre per le altre caratteristiche. Qualora il venditore utilizzi per i propri call center più numeri telefonici destinati in tutto o in parte alle tipologie di clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione, ai fini dell'attribuzione del punteggio le caratteristiche ulteriori devono essere possedute da tutti i numeri telefonici.

Articolo 32

Punteggio globale della qualità del call center

32.1 Sulla base dei dati comunicati all'Autorità semestralmente da ogni venditore ai sensi dell'Articolo 29, comma 29.1, e attraverso l'acquisizione dei risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti di cui all'Articolo 30 viene calcolato a cadenza semestrale per ogni venditore un punteggio globale della qualità del *call center* (IQT), finalizzato alla valutazione comparativa della qualità dei *call center.*

32.2 Il punteggio globale della qualità del *call center* IQT è calcolato, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$$IQT = [(PA + PQ) / (PA + PQ)_{max} \times 100] \times 0,7 + PSC \times 0,3$$

dove:

- PA è il punteggio conseguito dal venditore per la fase di accesso al servizio, come indicato al successivo Articolo 33;
- PQ è il punteggio conseguito dal venditore per la fase di qualità del servizio come indicato al successivo Articolo 34;
- $(PA + PQ)_{max}$ è il miglior valore conseguito nel periodo considerato da un venditore per la somma dei punteggi PA e PQ;
- PSC è il punteggio conseguito dal venditore in base agli esiti dell'indagine di soddisfazione dei clienti come indicato al successivo Articolo 35.

Articolo 33
Punteggio per l'accesso al servizio

33.1 Nella tabella 4 sono riportati gli indicatori e le caratteristiche che danno luogo al punteggio parziale per l'accesso al servizio (PA).

33.2 Il punteggio PA è maggiore di zero e viene calcolato sulla base dei valori riportati in tabella B solo nel caso in cui il venditore rispetti lo standard generale di qualità relativo all'indicatore accessibilità al servizio (AS) ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 27, comma 27.2.

Tabella 4 – Punteggio per l'accesso al servizio (PA)

Indicatore o caratteristica	Livello effettivo	Punteggio
Accessibilità al servizio	Valore medio semestrale dell'indicatore AS (accessibilità al servizio)	2 punti per ogni 1% in più rispetto allo standard generale
Disponibilità del servizio con operatore	Apertura del *call center* per orari con numero di ore settimanali superiori al minimo fissato dall'obbligo di servizio	3 punti per ogni 5 ore settimanali in più rispetto al minimo fissato dall'obbligo di servizio
	Apertura del *call center* al sabato per almeno 4 ore (anche in aggiunta alla caratteristica precedente)	3 punti
Multicanalità	Presenza di almeno uno o più sportelli fisici, con orario complessivo di apertura di almeno 35 ore complessive alla settimana, per ogni provincia nella quale il venditore serve più di 20.000 clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente	10 punti

Gratuità completa	Chiamate completamente gratuite anche da rete mobile	5 punti

Articolo 34

Punteggio per la qualità servizio

34.1 Nella tabella 5 sono riportati gli indicatori e le caratteristiche che danno luogo al punteggio parziale per la qualità del servizio (PQ).

Tabella 5 – Punteggio per la qualità del servizio (PQ)

Indicatore o caratteristica	**Livello effettivo**	**Punteggio**
Tempo di attesa	Valore medio semestrale della percentuale delle chiamate di clienti che hanno richiesto di parlare con un operatore con tempo di attesa inferiore a 180 secondi	1 punto per ogni 1% in più rispetto al 75% 2 punti per ogni 1% in più rispetto al 90%
Livello di servizio	Valore medio semestrale dell'indicatore LS (livello di servizio)	2 punti per ogni 1% in più rispetto allo standard generale
Facilità di navigazione	Rispetto di quanto previsto dall'Articolo 31, comma 31.6, lettera b), per il primo livello dell'albero fonico	10 punti
Efficacia dei servizi automatici dispositivi	Valore medio semestrale dell'indicatore RR ≥ 60%	1 punto per ogni 2% in più rispetto al 60%
Servizi on line in aggiunta al *call center*	Presenza di un portale internet per l'offerta di servizi dispositivi con funzionalità web self-service (in aggiunta al canale telefonico)	10 punti per offerta di servizi dispositivi on line, diversi dall'autolettura
Partecipazione delle associazioni	Iniziative congiunte con le associazioni dei consumatori ai sensi dell'Articolo 31, comma 31.8 avviate nel semestre	10 punti
Gestione di code per picchi di chiamate	Possibilità di essere richiamati a scelta del cliente	5 punti
	Segnalazione del numero di chiamate che precedono in coda o del tempo stimato di attesa (anche in aggiunta alla caratteristica precedente)	2 punti

34.2 Il punteggio PQ è maggiore di zero e viene calcolato sulla base dei valori riportati in tabella 5 solo nel caso in cui il venditore rispetti entrambi gli standard generali

di qualità relativi agli indicatori tempo medio di attesa (TMA) e livello di servizio (LS) ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 27, comma 27.2.

Articolo 35
Punteggio conseguito per la soddisfazione dei clienti

35.1 Il punteggio PSC, correlato agli esiti dell'indagine di soddisfazione dei clienti, è pari per ciascun venditore al rapporto tra il valore dell'indice complessivo di soddisfazione ICS, stimato per ogni venditore come indicato nell'Articolo 30, commi 30.3 e 30.4, e il miglior valore stimato dell'indice complessivo di soddisfazione risultante dall'indagine, moltiplicato per 100.

Articolo 36
Graduatoria dei punteggi globali

36.1 Il venditore ha facoltà di comunicare all'Autorità, con gli stessi termini di cui all'Articolo 29, i livelli delle caratteristiche ulteriori di cui all'Articolo 31 per le quali è nelle condizioni di acquisire punteggi. Nel caso il venditore intenda avvalersi di detta facoltà, ha l'obbligo di registrare le informazioni e i dati necessari a rendere verificabili le caratteristiche ulteriori per le quali acquisisce punteggi.

36.2 Sulla base dei punteggi globali della qualità dei *call center* IQT assegnati ad ogni venditore viene stilata a cadenza semestrale una graduatoria di IQT in ordine decrescente, evidenziando anche i punteggi parziali (PA, PQ e PSC); la graduatoria viene pubblicata sul sito internet dell'Autorità a partire dal 1° gennaio 2009.

PARTE IV

REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

Titolo I – Obblighi di registrazione

Articolo 37
Registrazione di informazioni e di dati di qualità commerciale

37.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, il venditore deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti i reclami scritti, le richieste scritte di informazioni e le richieste scritte di rettifica di fatturazione.

37.2 Per ogni reclamo scritto, richiesta scritta di informazione e richiesta scritta di rettifica di fatturazione il venditore registra:

a) il codice di rintracciabilità con cui identifica il singolo reclamo o la singola richiesta;

b) la tipologia di cliente finale;

c) la tipologia di fornitura;

d) i dati identificativi del cliente finale o del richiedente;

e) la data di ricevimento;

f) la eventuale data di invio della richiesta di dati tecnici;

g) la eventuale data di ricevimento di dati tecnici;

h) la data di invio della risposta motivata;

i) la causa dell'eventuale mancato rispetto dello standard specifico o generale di qualità;

j) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo;

k) l'ammontare dell'eventuale indennizzo corrisposto;

l) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo/riconsegna (POD /PDR).

37.3 Per ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione per la quale si dà luogo a rettifica di fatturazione il venditore, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, registra:

m) la data di accredito della somma non dovuta;

n) se la richiesta ricade nei casi di doppia fatturazione di cui al precedente comma 13.1.

Articolo 38

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

38.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati di cui al successivo articolo e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente TIQV, il venditore deve:

a) mantenere il registro di cui al precedente articolo aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema, anche informatico, di archivio commerciale e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Titolo II – Obblighi di comunicazione

Articolo 39

Comunicazione all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

39.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 29, entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno, il venditore è tenuto a comunicare all'Autorità, per ciascuna tipologia di cliente finale e per ciascuna tipologia di fornitura, il numero totale di clienti finali al termine del semestre precedente, nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi relativi al semestre precedente.

39.2 In relazione alle richieste e ai reclami scritti pervenuti ricevuti nel semestre precedente a quello di comunicazione all'Autorità, il venditore è tenuto a comunicare per ogni mese del semestre il numero dei reclami, delle richieste di informazioni, delle richieste di rettifica di fatturazione e delle richieste di rettifica per doppia fatturazione ricevuti suddividendoli per:

a) reclami o richieste ai quali non sia stata inviata risposta motivata nell'arco del semestre di riferimento;

b) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco del semestre di riferimento e per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità;

c) reclami o richieste ai quali sia stata inviata risposta motivata nell'arco del semestre di riferimento e per i quali non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità, suddividendo in base alle cause di mancato rispetto;

d) il tempo effettivo medio di risposta, calcolato sulla base dei tempi effettivi di risposta sia dei i casi per i quali sia stato rispettato il livello specifico o generale sia dei casi per i quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'Articolo 17, comma 17.1 lettera c).

Il venditore è tenuto altresì a comunicare il numero dei reclami, delle richieste di informazioni, delle richieste di rettifica di fatturazione ricevute nel semestre precedente a quello di riferimento ai quali non sia stata inviata risposta motivata alla data di comunicazione.

39.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, il venditore è tenuto a comunicare per ogni tipologia di cliente finale e per ogni livello specifico di qualità:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

39.4 L'Autorità effettua la pubblicazione comparativa delle performance del venditore tenendo conto delle informazioni e dei dati di cui ai commi precedenti, nonché di quanto stabilito dal titolo V della parte III del presente TIQV.

39.5 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per l'effettuazione di controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni.

Articolo 40
Informazioni al cliente finale

40.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, è tenuto ad informare ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il venditore stesso degli standard specifici e generali di qualità di sua competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale, e del grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione ai richiedenti.

40.2 Per i clienti finali in regimi di tutela in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, il venditore è tenuto ad informare ogni cliente finale anche degli standard specifici e generali di qualità di competenza del distributore, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali standard.

PARTE V

VERIFICA DEI DATI

Titolo I – Modalità di effettuazione dei controlli dei dati

Articolo 41
Tipologia di controlli

41.1 La Parte V del presente TIQV definisce la procedura semplificata di verifica dei dati di qualità commerciale comunicati dai venditori all'Autorità in attuazione di quanto previsto dalla Parte II del presente Testo integrato.

41.2 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare controlli di altro tipo, anche a campione, per accertare la veridicità di tutti i dati ed informazioni comunicati dai venditori ai fini del rispetto del presente TIQV.

41.3 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti del venditore per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dall'Articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per mancato adempimento delle disposizioni previste dal presente TIQV sulla base degli elementi raccolti nei controlli di cui al precedente comma e dei controlli effettuati con la metodologia di cui al comma 41.1.

Articolo 42

Modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità

42.1 Il controllo dei dati di qualità commerciale dei venditori riguarda:

a) il tempo di risposta motivata a reclami scritti;

b) il tempo di risposta a richieste scritte di informazioni;

c) il tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione;

d) il tempo di rettifica di fatturazione;

e) il tempo di rettifica di doppia fatturazione.

42.2 L'Autorità comunica al venditore, tramite lettera inviata dai propri uffici via fax o telematica, la data di effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale con un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi; nella comunicazione vengono indicati:

a) l'oggetto del controllo;

b) l'anno interessato dalla verifica, precisando per quale anno, dei tre anni precedenti a quello di invio della comunicazione, viene effettuato il controllo dei dati di qualità commerciale; l'anno non può comunque essere anteriore al 2009.

42.3 Il venditore, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della lettera di comunicazione di cui al comma precedente, sulla base delle informazioni contenute in tale lettera, comunica all'Autorità via fax o telematica il recapito presso il quale rende disponibile la documentazione necessaria per l'effettuazione del controllo dei dati di qualità commerciale.

42.4 In sede di controllo, il venditore fornisce su supporto elettronico un elenco contenente per ogni richiesta scritta di informazioni, richiesta scritta di rettifica di fatturazione o reclamo scritto (di seguito: richiesta o reclamo) i campi con i dati registrati di cui all'Articolo 37, commi 37.2 e 37.3. Gli elenchi di cui sopra sono acquisiti dall'Autorità per eventuali successive verifiche dei dati di qualità commerciale. Dagli elenchi di cui sopra, ciascuno dei quali costituisce la popolazione oggetto del controllo, viene estratto, con campionamento casuale semplice, un campione di richieste e/o reclami da sottoporre al controllo dei dati di qualità commerciale.

42.5 Il venditore che non fornisce gli elenchi di cui al precedente comma entro un tempo massimo fissato in 4 ore dall'avvio delle attività ispettive, entro 15 giorni solari dalla data di completamento del controllo comunica all'Autorità le motivazioni, supportate da idonea documentazione, della mancata consegna di tali elenchi.

42.6 Il numero delle richieste e dei reclami riportati negli elenchi di cui al precedente comma, deve essere coerente con i relativi dati comunicati dal venditore all'Autorità. Nel caso in cui si riscontrassero eventuali discrepanze il venditore dovrà fornire ai controllori la motivazione documentata delle difformità in assenza della quale il valore complessivo della popolazione utilizzato per il calcolo delle penalità di cui all'Articolo 51 sarà il più elevato tra quello comunicato dal venditore all'Autorità e quello fornito in sede di controllo.

Titolo II – Validazione e verifica di conformità dei dati di qualità

Articolo 43
Validazione dei dati

43.1 Gli elementi in assenza dei quali la richiesta o il reclamo esaminati vengono classificati non validi sono i seguenti:

a) per i reclami scritti e le richieste scritte di informazione, copia della risposta motivata;

b) per le richieste scritte di rettifica di fatturazione:

(i) copia della risposta motivata scritta, qualora non si sia dato luogo alla rettifica;

(ii) copia dei documenti attestanti l'accredito al cliente finale delle somme non dovute, ove avvenuto.

43.2 Nel caso in cui gli elementi per la validazione di cui al precedente comma non riportino il codice di rintracciabilità oppure nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal venditore, la richiesta o il reclamo vengono classificati non validi. Nel caso in cui tale codice non coincida con quello riportato negli elenchi forniti dal venditore è fatta salva la facoltà per il venditore di chiarire in sede di controllo quali siano le regole per la composizione del codice di rintracciabilità riportato negli elenchi e di fornire eventuali tabelle per la decodifica dei codici, ferma restando la necessità di individuazione univoca della richiesta o del reclamo.

Articolo 44
Criteri di conformità dei dati validi

44.1 Ogni richiesta o reclamo classificata/o come valida/o viene sottoposta/o a verifica di conformità in sequenza dei criteri, ove applicabili, di:

a) corrispondenza;

b) completezza;

c) correttezza dell'indennizzo automatico, solo per mancato rispetto del relativo standard specifico per le cause indicate dall'Articolo 17, comma 17.1, lettera c);

d) documentabilità delle cause, solo per mancato rispetto del relativo standard specifico per le cause indicate dall'Articolo 17, comma 17.1, lettere a) e b);

e) esattezza del calcolo del tempo di risposta, solo se la risposta è fornita entro il tempo indicato dallo standard.

44.2 La richiesta o il reclamo che non supera positivamente anche uno solo dei precedenti criteri viene classificata/o come non conforme.

Articolo 45
Verifica di corrispondenza

45.1 La verifica di corrispondenza accerta, per la richiesta o il reclamo esaminata/o, la corrispondenza e la coerenza tra i dati riportati nel relativo elenco fornito dal venditore ed i documenti operativi di riscontro ad esclusione del campo “tempo effettivo rilevato” oggetto della sola verifica di esattezza del calcolo del tempo di risposta.

Articolo 46
Verifica di completezza

46.1 Il criterio di completezza si applica ai reclami scritti ed alle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

46.2 La verifica di completezza accerta, per il reclamo scritto o per la richiesta scritta di rettifica di fatturazione esaminato/a, la completezza dei dati forniti al cliente finale nella risposta motivata scritta previsti dall’Articolo 10; la verifica non ha esito positivo qualora la risposta motivata scritta al reclamo scritto o alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione risulti mancante anche di uno solo dei dati previsti dall’Articolo 10.

Articolo 47
Verifica di correttezza dell’indennizzo automatico

47.1 Il criterio di correttezza dell’indennizzo automatico si applica ai reclami scritti ed alle richieste scritte di rettifica di fatturazione che hanno dato luogo a rettifica di fatturazione.

47.2 La verifica di correttezza dell’indennizzo automatico accerta che il venditore abbia correttamente provveduto al pagamento al cliente finale dell’indennizzo automatico, ove dovuto; la verifica non ha esito positivo anche in uno solo dei seguenti casi:

a) l’importo corrisposto al cliente finale è diverso da quello previsto dall’Articolo 18, comma 18.1, solo se a svantaggio di tale cliente finale;

b) l’importo pagato al cliente finale non è stato maggiorato correttamente secondo quanto previsto dall’Articolo 18;

c) l’importo non è stato corrisposto entro il tempo massimo previsto dall’Articolo 20, comma 20.2.

Articolo 48
Verifica di documentabilità delle cause

48.1 La verifica di documentabilità delle cause accerta che il venditore abbia correttamente documentato i casi di mancato rispetto degli standard specifici e generali riconducibili alle cause indicate dall’Articolo 17, comma 17.1, lettere a) e b); la verifica non ha esito positivo:

a) per le cause indicate dall'Articolo 17, comma 17.1, lettere a), in caso di assenza di atto di Autorità competente o di ente esterno attestante la causa di forza maggiore;

b) per le cause indicate dall'Articolo 17, comma 17.1, lettere b), in caso di assenza di documento operativo che attesti il motivo per cui il cliente finale o un soggetto terzo ha impedito il rispetto dello standard specifico o generale.

Articolo 49

Verifica di esattezza nel calcolo del tempo di risposta

49.1 La verifica di esattezza nel calcolo del tempo accerta la correttezza del tempo riportato nel relativo elenco fornito dal venditore rispetto a quello ricalcolato in base ai documenti operativi.

49.2 Nel caso di impossibilità di verifica di esattezza nel calcolo del tempo, la richiesta/il reclamo esaminata/o viene classificata/o come non conforme.

49.3 Qualora il ricalcolo del tempo di effettuazione evidenzi un mancato rispetto del relativo standard specifico o generale, la richiesta/il reclamo esaminata/o viene classificato/a come non conforme. Nel caso di richiesta/reclamo soggetta/o a standard specifico, il venditore provvede altresì al pagamento dell'indennizzo automatico al cliente finale.

Titolo III – Stima dei dati non validi e non conformi

Articolo 50

Metodologia di stima statistica a partire dal campione esaminato

50.1 Al termine di ogni controllo dei dati di qualità commerciale presso il venditore, tra le richieste/reclami esaminate/i sono individuate/i, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 43 e dall'Articolo 44:

- n_1 dati non validi;
- n_2 dati non conformi.

50.2 A partire da n_1 o da n_2 di cui al precedente comma, dalla dimensione n del campione e dalla dimensione N della popolazione da cui è stato estratto, viene stimato mediante un modello statistico il numero delle richieste/reclami non valide/i e il numero delle richieste/reclami non conformi per la popolazione di riferimento:

- N_1 numero delle richieste/reclami non valide/i;
- N_2 numero delle richieste/reclami non conformi.

Il modello statistico di cui sopra stima N_1 e N_2 per mezzo dell'estremo inferiore di un intervallo di confidenza destro di livello 1-α pari al 95%. Lo stimatore N_i è determinato dalla formula seguente:

$$N_i = \min\{M \in [0,N] : P_M(X \geq n_i) > 0,05\}$$

dove X è una variabile aleatoria ipergeometrica di parametri *N, M, n*. Il programma di calcolo utilizzato per le elaborazioni che implementano il modello statistico di cui sopra è reso disponibile nel sito internet dell'Autorità.

Titolo IV – Penalità per dati non validi e non conformi

Articolo 51

Penalità per dati stimati non validi e non conformi

51.1 Per ciascuno degli N_1 e degli N_2 determinati con la metodologia di cui all'articolo precedente, il venditore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità unitarie:

a) per ciascuno degli N_1, una penalità unitaria pari a euro 1.000 (mille);

b) per ciascuno degli N_2, una penalità unitaria pari a euro 400 (quattrocento).

51.2 Ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della penalità a carico del venditore, sono definite le seguenti franchigie:

a) per $N_{1,}$ una franchigia dello 0,5%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di richieste/reclami della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato;

b) per $N_{2,}$ una franchigia dell'1%, con arrotondamento al numero intero superiore, rispetto al numero totale di richieste/reclami della popolazione di riferimento dalla quale è stato estratto il campione esaminato al netto di N_1.

51.3 L'ammontare complessivo della penalità a carico del venditore è pari alla somma delle penalità unitarie di cui al precedente comma 51.1, moltiplicate per i corrispondenti *N1* ed *N2*, e diminuiti delle franchigie di cui al comma precedente.

51.4 Qualora il venditore intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo stesso, entro i 15 giorni solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità, provvede al pagamento della penalità complessiva, ridotta al 25% dell'ammontare calcolato secondo quanto disposto dal precedente comma, alla Cassa, secondo le modalità definite dalla Cassa medesima. Il venditore non è tenuto al pagamento qualora l'ammontare complessivo della penalità, ridotto secondo le modalità sopraindicate, sia inferiore a euro 1.000 (mille). Il venditore comunica all'Autorità entro i 20 giorni solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, via fax o telematica, l'avvenuto pagamento della penalità complessiva indicando altresì l'ammontare pagato e gli estremi del pagamento.

51.5 Qualora il venditore non intenda accettare l'esito del controllo dei dati di qualità commerciale, lo comunica all'Autorità entro i 15 giorni solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'esito del controllo dei dati di qualità. In tal caso il venditore:

a) indica nella lettera di comunicazione di cui sopra il recapito presso il quale rende disponibili, per i 180 giorni solari successivi alla data di effettuazione del controllo, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione di un ulteriore controllo, su tutti o parte di tali dati e informazioni, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità ed il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente TIQV;

b) non è tenuto al pagamento della penalità complessiva calcolata ai sensi del precedente comma.

L'ulteriore controllo di cui sopra viene effettuato dall'Autorità con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi.

PARTE VI

GRADUALITA' DI ATTUAZIONE

Titolo I – Disposizioni transitorie

Articolo 52
Disposizioni transitorie

52.1 Il presente TIQV, ad esclusione della Parte III, si applica a partire dal 1° gen 2009, o se successiva, dalla data di pubblicazione del provvedimento con vengono definiti i contenuti dell'Articolo 11, dell'Articolo 14, comma 14. dell'Articolo 15, nonché il percorso di gradualità di cui al comma successivo:

a) ai reclami scritti, alle richieste scritte di rettifica di fatturazione e richieste scritte di informazioni con data di ricevimento da parte venditore pari o successiva al 1° gennaio 2009 la cui risposta motivata richieda l'acquisizione da parte del venditore di dati tecnici;

b) ai reclami scritti la cui risposta motivata richieda l'acquisizione da parte venditore di dati tecnici con data di ricevimento da parte del venditore p successiva al 1° gennaio 2009 limitatamente a quanto previsto all'Artico

52.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, lettera b), il presente TIQV esclusione della Parte III, si applica ai reclami scritti ed alle richieste scrit rettifica di fatturazione la cui risposta motivata richieda l'acquisizione da parte venditore di dati tecnici secondo un percorso di gradualità da definirsi successivo provvedimento. Fino al compimento del percorso di gradua continuano ad applicarsi a detti reclami scritti e richieste scritte di rettific fatturazione le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 168/04 e n. 333/07.

52.3 La parte III del presente TIQV si applica dal 1° gennaio 2009 con le segu modalità:

a) integralmente per tutti i venditori con più di 50.000 clienti finali alimenta bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;

b) con l'esclusione degli Articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 per tutti gli venditori.

52.4 Nel caso di superamento della soglia dimensionale indicata al precedente com i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono

a) dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supe predetta soglia, per superamento avvenuto prima dell'1 luglio dell'a precedente;

b) dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui il venditore supe predetta soglia, per superamento avvenuto a far data dell'1 luglio dell'a precedente.

52.5 Fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 333/07 e n. 168/04 in materia di reclami scritti, e di richieste scritte di informazioni, nonché le disposizioni di cui alla deliberazione n. 139/07.

08A10087

DELIBERAZIONE 6 novembre 2008.

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II «Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)». Disposizioni transitorie per l'anno 2009. (Deliberazione n. ARG/gas 159/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2007, n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge n. 159/07);
- il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge n. 248/07);
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08 (di seguito: deliberazione GOP 1/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/gas 9/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 31/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2008, ARG/gas 51/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2008, ARG/gas 90/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RQDG) del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);

- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 130/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 131/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione n. 155/08);
- la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, PAS 1/08;
- il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07, in materia di "Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale";
- il documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, recante *Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)*;
- il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, DCO 4/08, in materia di "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, in materia di "Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale – Terza consultazione;
- il documento per la consultazione 3 giugno 2008, recante "Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza, DCO 15/08;
- il documento per la consultazione 3 giugno 2008, DCO 16/08, in materia di "Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas";
- il documento per la consultazione 17 giugno 2008, DCO 19/08, recante *Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione* (2009-2012);
- il documento per la consultazione 18 giugno 2008, DCO 20/08, in materia di "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione. *Orientamenti finali.*" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 22 settembre 2008, DCO 30/08, recante uno schema di provvedimento per il *"Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione"* (di seguito: terzo documento per la consultazione;
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07;
- le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo documento e del terzo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione del gas diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 225/07 (di seguito

richiamato anche procedimento in materia di regolazione delle tariffe di distribuzione del gas per il terzo periodo di regolazione);
- le osservazioni pervenute agli Uffici della Direzione Tariffe dai partecipanti al gruppo di lavoro costituito nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 225/07, al fine della definizione di un prezziario per gli elementi della rete di distribuzione;
- le osservazioni formulate dalle associazioni Anigas e Federutility in occasione delle audizioni presso l'Autorità tenutesi in data 28 ottobre 2007.

Considerato che:

- il procedimento in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas è stato inserito tra i procedimenti oggetto della sperimentazione triennale dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) avviata con la deliberazione n. 203/05 e definitivamente introdotta con la deliberazione GOP 46/08.

Considerato che:

- la deliberazione GOP 1/08, recante "Adozione del Piano Strategico Triennale 2008-2010 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito Piano Strategico Triennale), prevede tra gli obiettivi strategici quello del miglioramento della qualità della regolazione, anche attraverso la sua semplificazione;
- il procedimento in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione n. 225/07 si è svolto in parallelo con il procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi gas di distribuzione per il terzo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione n. 234/07;
- nel rispetto della metodologia AIR, sono state presentate opzioni alternative di regolazione per gli aspetti più importanti; per ciascuna opzione è stata condotta, attraverso un'analisi multi-criteri, una valutazione qualitativa preliminare e sono state sollecitate ai soggetti interessati osservazioni ed elementi quantitativi per la scelta dell'opzione preferibile;
- il processo di consultazione si è articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;
- nel rispetto della metodologia AIR, gli obiettivi generali del procedimento relativo alla determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura sono stati indicati nella deliberazione n. 225/07 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo e nel secondo documento per la consultazione; in particolare per i servizi di distribuzione e misura del gas sono:
  a) stabilità regolatoria;
  b) convergenza dei criteri di regolazione tariffaria nei settori dell'elettricità e del gas;
  c) riduzione del "rischio ricavi" per gli esercenti il servizio;
  d) incentivo allo sviluppo delle infrastrutture secondo criteri di efficienza;

e) semplificazione dei meccanismi tariffari anche in prospettiva pro-competitiva e riduzione della variabilità tariffaria del servizio di distribuzione del gas sul territorio nazionale;
f) promozione della libertà di accesso alla rete e della concorrenza sull'intero territorio nazionale;
g) convergenza dei criteri di regolazione tariffaria con i criteri dettati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione del gas;
h) coerenza con gli obiettivi di sviluppo del sistema gas nazionale;
i) superamento del contenzioso amministrativo esistente in materia di regolazione tariffaria
j) opportunità di ricondurre l'intera attività di misura nell'ambito dei servizi regolati;

- il procedimento per la definizione delle regole tariffarie per il terzo periodo di regolazione ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità; in particolare:

a) negli ultimi mesi dell'anno 2007 è stata attivata una fase ricognitiva, anche tramite incontri specifici con gli operatori. In particolare sono stati organizzati incontri destinati ai rappresentanti delle maggiori imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale e relative associazioni;
b) in data 27 febbraio 2008 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 31 marzo 2008;
c) è stata effettuata una raccolta di dati analitici su costi dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, a integrazione delle informazioni rese disponibili dai rendiconti annuali separati redatti dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 311/01;
d) in data 20 marzo 2008 è stato organizzato un seminario pubblico per l'approfondimento delle tematiche affrontate nel primo documento per la consultazione;
e) nel corso del mese di aprile è stato avviato un gruppo di lavoro con i rappresentanti di imprese distributrici di diverse dimensioni, che ha coinvolto anche le relative associazioni, per approfondire le tematiche relative alla definizione di un prezziario per i componenti di rete di distribuzione del gas. Nell'ambito di tale gruppo di lavoro sono stati condotti specifici test di valutazione volti a verificare in primo luogo la disponibilità dei dati necessari per l'applicazione della metodologia del *modern equivalent asset value* (di seguito: *MEAV*);
f) nel corso del mese di maggio è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità la sintesi delle osservazioni al primo documento per la consultazione;
g) in data 18 giugno 2008 è stato diffuso il secondo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 14 luglio 2008;
h) in esito a ogni fase della consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni

pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati, come sopra descritto;

i) in data 22 settembre 2008 è stato diffuso il terzo documento per la consultazione, recante uno schema di provvedimento finale.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
- ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 164/00, l'Autorità determina le tariffe per la distribuzione, assicurando una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto "della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari" ed eventualmente predisponendo appositi strumenti transitori di perequazione;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dall'1 gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio;
- al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi;
- nel secondo periodo regolatorio, con la deliberazione n. 171/05, è stato definito un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere, che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascun esercente.

Considerato che:

- l'attuale regolazione tariffaria della distribuzione del gas prevede modalità di determinazione del capitale investito riconosciuto non uniformi per le diverse località servite; questa situazione è dovuta e alla successiva stratificazione di disposizioni dell'Autorità emanate in conseguenza di pronunciamenti della giustizia amministrativa e alla necessità di riflettere la composita struttura

dell'industria della distribuzione del gas sia con riferimento alle differenti impostazioni contabili dei soggetti regolati nel trattamento delle partite capitalizzate e capitalizzabili, sia con riferimento alle dinamiche di aggregazione tra imprese;

- nel primo documento per la consultazione l'Autorità aveva formulato differenti ipotesi per le modalità di determinazione del capitale investito lordo ai fini della definizione del ricavo ammesso unitario a copertura dei costi di capitale nel regime ordinario, proponendo alternativamente:
  a. il mantenimento del regime vigente nel secondo periodo regolatorio;
  b. l'introduzione di un regime misto che prevede: per la valutazione dello stock di capitale esistente, l'adozione del criterio del costo storico rivalutato, nel caso di imprese che dispongano di dati concreti, e l'applicazione del criterio *MEAV* le altre imprese; per la valutazione dei nuovi investimenti l'adozione generalizzata del criterio del costo di sostituzione, basato sul *MEAV*;
  c. l'applicazione generalizzata del *MEAV* sia per la valutazione dello stock esistente, sia per la valutazione dei nuovi investimenti;
- in risposta al primo documento per la consultazione la maggior parte dei soggetti ha espresso una preferenza per il ricorso al criterio del costo storico rivalutato e, solamente in mancanza dei dati di costo stratificati per tipologie cespite e per anno di acquisizione, necessari per l'applicazione di tale criterio, è stato proposto l'utilizzo di metodi di valutazione di tipo parametrico. In quest'ultimo caso, alcuni operatori hanno ritenuto accettabile il ricorso al criterio del costo di sostituzione mediante la metodologia *MEAV*, mentre altri hanno suggerito l'utilizzo di un metodo parametrico che si basi su dati concreti di costo di alcuni distributori/località, per la definizione di *driver* applicabili nei casi in cui non sia disponibile la stratificazione dei costi;
- per quanto riguarda, invece, la valutazione dei nuovi investimenti, quasi tutti gli operatori hanno evidenziato come il ricorso a metodi parametrici di valutazione, quali il *MEAV*, non risulti opportuna nel caso di disponibilità ed assoluta certezza dei costi associati all'investimento;
- nel secondo documento per la consultazione in relazione alla valutazione dello *stock* esistente l'Autorità ha manifestato una certa preferenza per il duplice criterio del costo storico rivalutato e del costo di sostituzione, ritenendo che rispetto ai metodi parametrici utilizzati nel passato, il criterio del *MEAV* migliori l'aderenza ai costi, in quanto la valutazione dei cespiti è basata sulle effettive consistenze fisiche di rete di ciascuna impresa. Peraltro, l'Autorità ha anche prospettato l'adozione di coefficienti correttivi che differenzino i costi unitari delle componenti in relazione a fattori esogeni oggettivamente identificabili;
- sempre nel secondo documento per la consultazione, con riferimento ai nuovi investimenti, l'Autorità ha espresso la propria preferenza per il criterio del costo di sostituzione valutato con la metodologia *MEAV*, ritenendo che tale soluzione possa comportare benefici in termini di stimolo a uno sviluppo efficiente del settore, in quanto i costi *standard* di sostituzione per la valorizzazione delle singole componenti di rete rappresenterebbero il costo base di riferimento, con un vantaggio immediato per le imprese in grado di investire a costi inferiori e per i clienti finali, preservati dal rischio di essere gravati dai costi derivanti da inefficienze nella produzione del servizio;

- i test condotti nell'ambito del gruppo di lavoro per approfondire le tematiche relative alla definizione di un prezziario per i componenti di rete di distribuzione del gas hanno mostrato gravi lacune in ordine alla disponibilità puntuale e stratificata temporalmente dei dati tecnici relativi allo *stock* esistente;
- tale difficoltà a definire con esattezza il dato di posa di alcune componenti, come per esempio le condotte, è stata peraltro segnalata anche in sede di consultazione da alcuni soggetti che hanno inviato osservazioni;
- la difficoltà a disporre di dati concreti affidabili mette in discussione l'applicabilità della metodologia *MEAV* almeno per la valutazione dello *stock* esistente, venendo a mancare uno dei punti di forza, ossia il riferimento a dati fisici concreti relativi alle consistenze degli impianti;
- nel terzo documento per la consultazione l'Autorità per la valutazione dello *stock* di capitale esistente al 31 dicembre 2006 ha proposto l'adozione generalizzata del criterio del costo storico rivalutato basata sui dati concreti come desumibili dai libri obbligatori tenuti dalle imprese distributrici ai sensi di legge;
- la proposta contenuta nel terzo documento per la consultazione ha previsto l'adozione di metodi specifici nel caso di parziale inutilizzabilità dei dati desumibili dai libri obbligatori e, limitatamente ai casi di acquisizione di rami di impresa, anche a mezzo di fusioni o incorporazioni, avvenuti antecedentemente all'anno 2004, ha ipotizzato la possibilità di derivare il costo storico non dai libri obbligatori dell'impresa che per prima ha acquistato o costruito il cespite, ma anche dai libri obbligatori dell'impresa che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o ancora che ha incorporato un'altra impresa;
- nei commenti al secondo documento per la consultazione alcuni esercenti hanno ribadito di non ritenere opportuna l'introduzione del metodo *MEAV* per la valutazione dei nuovi investimenti, ritenendo che i costi effettivamente sostenuti dalle imprese possano meglio dare conto delle differenze nell'onerosità degli investimenti, dovute all'effetto di variabili esogene; altri invece hanno richiesto una gradualità nell'applicazione di tale metodo per meglio poterne valutare le sue implicazioni;
- la proposta contenuta nel terzo documento per la consultazione, nel ribadire le ragioni dell'adozione del metodo *MEAV* per la valutazione dei nuovi investimenti, accoglieva le istanze di gradualità espresse da alcuni operatori, anche al fine di valutare per confronto quali sarebbero i risultati ottenuti con un riconoscimento a consuntivo rispetto a quelli ottenuti con il metodo *MEAV*;
- inoltre, sempre con riferimento alla valutazione del capitale investito ai fini tariffari, nel passato il trattamento contabile dei contributi privati da parte delle imprese non è stato uniforme;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente punto, la deduzione dei contributi privati capitalizzati potrebbe comportare un trattamento discriminatorio tra le imprese;
- i contributi pubblici in conto capitale, secondo le indicazioni della buona prassi contabile, dovrebbero invece essere capitalizzati o riscontati nei successivi esercizi.

Considerato che:

- nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha formulato ipotesi alternative per le modalità di definizione del ricavo ammesso unitario a copertura dei costi operativi, in particolare proponendo:
  a. il mantenimento della regolazione vigente nel secondo periodo regolatorio, basato su criteri parametrici e riferita a livelli medi di settore;
  b. la determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base dei costi propri di ciascuna impresa, come desunti dai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01;
  c. la determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base dei costi medi di classi omogenee di imprese, definite in relazione al numero di punti di riconsegna serviti e/o alla densità di punti di riconsegna in rapporto all'estensione della rete (numero di punti di riconsegna per km di rete);
  d. la determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base di analisi della frontiera efficiente;
- dalle risposte fornite nell'ambito della consultazione non è emersa una chiara preferenza per una delle proposte;
- l'Autorità, nel secondo documento per la consultazione, ha ritenuto quindi di consolidare la proposta relativa alla determinazione del ricavo ammesso unitario sulla base di costi medi di classi omogenee di imprese, definite in relazione al numero di punti di riconsegna serviti e/o alla densità di punti di riconsegna in rapporto all'estensione della rete;
- in particolare l'Autorità ha proposto di differenziare le classi di imprese in funzione della tipologia delle aree servite, distinguendo tra imprese operanti in aree ad alta densità (oltre 0,12 punti di riconsegna per m di rete), media densità (oltre 0,06 e fino a 0,12 punti di riconsegna per m di rete) e bassa densità di clienti per km di rete (fino a 0,06 punti di riconsegna per m di rete) e in funzione della dimensione, distinguendo tra piccole imprese (fino a 50.000 punti di riconsegna), medie imprese (oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna) e grandi imprese (oltre 300.000 punti di riconsegna);
- in relazione ai raggruppamenti di cui al precedente punto, l'Autorità ha proposto alcuni livelli di costo medio, come desunti dai bilanci delle imprese relativi all'anno 2006;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso un sostanziale consenso sulla struttura proposta, anche se da un soggetto è stata proposta una rimodulazione delle classi che differenziano le imprese in funzione delle caratteristiche dell'area servita;
- è stato rilevato che il valore base del costo operativo relativo all'attività di distribuzione dovrebbe includere anche la quota di costo operativo che non è stato coperto, nel precedente periodo regolatorio, a causa dell'andamento climatico; tale integrazione dovrebbe essere effettuata sulla base di un anno termico normalizzato, considerato che l'anno termico 2006/2007 ha risentito di un andamento climatico particolarmente anomalo e penalizzante per le imprese di distribuzione;

- è stato proposto da alcuni operatori di correggere i valori proposti relativamente ai corrispettivi a copertura dei costi operativi propri dell'attività di distribuzione, per tenere conto delle località in avviamento che hanno un modesto numero di utenti allacciati.

Considerato che:

- la differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale va valutata in relazione a due altri aspetti proposti nella consultazione: la differenziazione degli *X-factor* e il trattamento dei casi di cambiamento del gestore in una località;
- in relazione ai casi di cambiamento di gestione in una località servita a mezzo reti di distribuzione del gas naturale, nell'ottica di perseguire obiettivi di efficienza nella gestione del servizio, semplicità amministrativa, coerenza con i costi sottostanti e al fine di evitare problemi di doppio conteggio nella determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha individuato quattro ipotesi alternative:
    a. la prima ipotesi prevede il mantenimento di criteri di regolazione del regime vigente. Il vincolo ai ricavi ammessi per l'anno successivo a quello della variazione nella titolarità della gestione è calcolato, indipendentemente dal regime cui è soggetto il gestore entrante, secondo il regime ordinario previsto dalla deliberazione n. 170/04,
    b. la seconda ipotesi prevede che la quota parte del vincolo dei ricavi ammessi per località i a copertura dei costi di capitale non si modifichi nell'anno $n+1$ a seguito di un cambiamento del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella località i nell'anno n;
    c. la terza ipotesi prevede che, in caso di cambiamento del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella località i nell'anno n, a partire dall'anno $n+1$, si applichino nella medesima località i, il vincolo a copertura dei costi di capitale di località già in vigore nell'anno n, mentre il vincolo a copertura dei costi comuni a più località, definiti a livello centralizzato dell'impresa, sia ricalcolato in funzione dei costi propri dell'impresa distributrice entrante;
    d. una quarta ipotesi rispetto alla terza prevede che il vincolo a copertura dei costi comuni a più località, definiti a livello centralizzato dell'impresa, sia calcolato in modo parametrico in funzione dell'incidenza dei costi di capitale delle strutture centralizzate sul totale dei costi di capitale delle infrastrutture locali propria dell'impresa di distribuzione entrante;
- alcuni operatori hanno mostrato preferenze per la prima, altri per la terza ipotesi, altri ancora hanno sottolineato come non emergano immediate preferenze per una delle soluzioni prospettate;
- rispetto all'ipotesi c sono state proposte da alcuni operatori modifiche; in particolare è stata proposta l'attribuzione delle componenti centralizzate dell'impresa subentrante per la quota di competenza della nuova località acquisita, previo aggiornamento dei costi riconosciuti in funzione della variazione del perimetro aziendale;

- un operatore ha manifestato preoccupazione per i problemi irrisolti legati all'effettuazione delle future gare, affermando che la quota del vincolo ricavi a copertura della remunerazione del capitale dovrebbe tenere conto dell'indennizzo eventualmente posto a carico del subentrante a favore del gestore uscente, definito nel bando di gara sulla base di una valutazione peritale;
- è stato evidenziato che nell'anno in cui avviene il passaggio potrebbero verificarsi gravi distorsioni in grado di pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese; e che le proposte dell'Autorità sembrerebbero privilegiare un'organizzazione societaria molto decentrata;
- a fronte di tali considerazioni, l'Autorità nel secondo documento per la consultazione ha proceduto a una revisione della proposta, anche in relazione alle rilevanti modifiche che sono state proposte in termini di costruzione dei vincoli ai ricavi ammessi;
- l'Autorità, in particolare, in caso di subentro nella gestione di una località, nella logica di migliorare l'efficienza del settore e favorire il subentro di imprese con costi del servizio minori, ha ritenuto di proporre il congelamento per la durata di un periodo regolatorio delle componenti a copertura dei costi centralizzati, operativi, del gestore uscente, in quanto tale impostazione dovrebbe favorire l'aggregazione verso società più efficienti;
- l'Autorità ha altresì proposto che in sede di aggiornamento annuale sia applicato l'*X-factor* previsto per la classe dimensionale dell'impresa come risultante dopo il subentro;
- rispetto a tale proposta si è registrato un sostanziale consenso da parte degli operatori, sebbene sia stato osservato che tale formulazione non promuova le aggregazioni tra operatori che a seguito della fusione rimangano nella stessa classe dimensionale;
- è stato proposto il mantenimento di incentivi all'aggregazione degli operatori, mediante riduzione dell'*X-factor*, che estenda i benefici delle aggregazioni anche alle situazioni che non possono profittare del meccanismo di promozione definito dall'Autorità.

Considerato che:

- nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha definito alcuni obiettivi specifici da perseguire nel contesto della revisione degli ambiti per l'applicazione delle tariffe di distribuzione:
  a. omogeneità delle tariffe del servizio di distribuzione sul territorio;
  b. limitazione dell'impatto di sussidi incrociati sulla tariffa;
  c. trasparenza e semplicità dei meccanismi tariffari in logica pro-competitiva;
  d. semplicità amministrativa;
- sulla base di tali obiettivi l'Autorità ha definito tre ipotesi di intervento:
  a. mantenimento dell'articolazione per ambiti tariffari in vigore, come definiti nella deliberazione n. 170/04;
  b. identificazione degli ambiti tariffari in coincidenza con gli ambiti di concessione;

c. definizione degli ambiti per unità territoriali più estese degli ambiti di concessione; regioni o aree ancor maggiori, quali nord, centro, sud e isole;

- rispetto a tali ipotesi si è registrata convergenza da parte delle imprese distributrici e delle associazioni di categoria sull'ipotesi di identificare gli ambiti tariffari in coincidenza con gli ambiti di concessione, mentre altri operatori, in particolare attivi nel segmento della vendita, hanno manifestato preferenza per l' adozione di ambiti più estesi di quelli a cui si riferiscono le concessioni.

Considerato che:

- nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha presentato ipotesi alternative circa la revisione della struttura della tariffa di riferimento e dei pesi delle diverse componenti;
- con riferimento agli obiettivi di orientamento ai costi delle tariffe, trasparenza e semplicità dei meccanismi tariffari per gli utenti della rete e stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, l'Autorità ha definito quattro ipotesi alternative, valutate in termini qualitativi secondo la metodologia AIR:
    a. mantenimento della struttura tariffaria definita con la deliberazione n. 170/04;
    b. revisione della struttura tariffaria, distinguendo una quota fissa commisurata ai costi di capitale e una quota variabile, fissata in funzione dei volumi trasportati, commisurata ai costi operativi;
    c. la terza ipotesi prevede la revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile, con un aumento del peso della componente fissa, in proporzioni non strettamente legate ai costi di capitale e ai costi operativi;
    d. oltre a quanto previsto dalla terza, la quarta ipotesi presentata prevede che il calcolo, a partire dal secondo anno del periodo regolatorio, dei livelli assunti dalle variabili di scala rilevanti ai fini della determinazione del parametro ε sia fatto sulla base di medie mobili dei dati relative a un periodo di tre anni;
- rispetto a tali ipotesi gli operatori hanno mostrato in linea generale di condividere quanto prospettato dall'Autorità in termini di revisione dei pesi delle componenti fissa e variabile, sebbene diversi operatori abbiano comunque evidenziato le criticità che potrebbero sorgere in capo ai piccoli consumatori, proponendo di introdurre quote fisse differenziate in funzione del consumo;
- rispetto all'ipotesi di ancorare il livello della quota fissa all'ammontare dei costi di capitale è stato fatto osservare che anche il livello dei costi operativi non è, se non in minima parte, legato alla quantità di gas trasportato nelle reti;
- l'Autorità, nel secondo documento per la consultazione, visti gli esiti della consultazione sul primo documento, ha proposto l'adozione dell'ipotesi c, proponendo, anche in una logica di gradualità, di differenziare i livelli delle quote fisse per classe di consumo;
- in relazione al criterio con cui ripartire i costi del servizio tra quote fisse e quote variabili, l'Autorità, pur condividendo l'opinione degli operatori, secondo cui anche i costi operativi siano in misura preponderante da considerarsi come fissi, ha ritenuto di proporre, nel secondo documento per la consultazione, che le

quote fisse siano calcolate in modo che dalla loro applicazione al massimo si possa ottenere la copertura dei costi di capitale;
- rispetto a tale proposta è stato osservato che la differenziazione delle quote fisse per classe di consumo comporta incertezza, in quanto i consumi dei clienti possono variare anche sensibilmente da un anno all'altro. In alternativa appare preferibile riferirsi alla classe di misuratore installato;
- anche in relazione alle osservazioni riportate al punto precedente, nel terzo documento per la consultazione è stato proposto che i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione siano coperti per metà mediante le quote fisse e per metà trovino invece copertura nelle quote variabili.

Considerato che:

- che l'anno termico, secondo le disposizioni della deliberazione n. 170/04, termina in data 30 settembre 2008;
- con la deliberazione ARG/gas 128/08 l'Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, prevedendo l'applicazione, nel periodo transitorio, di scaglioni di durata annuale;
- la diffusione di un terzo documento per la consultazione ha comportato un differimento dei termini previsti per la pubblicazione del provvedimento finale in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas per il terzo periodo di regolazione;
- gli operatori, in risposta al terzo documento per la consultazione, hanno evidenziato come la tempistica per l'invio dei dati necessari per la determinazione delle tariffe a decorrere dall'1 gennaio 2009 debba essere compatibile con le attività di reperimento delle informazioni che deve essere condotta sia all'interno delle medesime imprese, sia presso gli eventuali proprietari delle reti di distribuzione;
- gli operatori, sempre in risposta al terzo documento per la consultazione hanno evidenziato difficoltà ad adeguare i sistemi informativi a decorrere dall'1 gennaio 2009, applicando le nuove strutture tariffarie descritte nel medesimo documento per la consultazione.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/gas 155/08 l'Autorità ha introdotto direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- nel medesimo provvedimento l'Autorità ha ritenuto che il sistema tariffario debba prevedere:
    a. il riconoscimento degli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telegestione oggetto del presente provvedimento esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;

b. forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in servizio obbligatori.

Considerato che:

- l'articolo 3 Direttiva 2003/55/CE prevede che gli Stati membri adottino misure atte a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando in particolare un'adeguata protezione ai clienti vulnerabili;
- l'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/05 prevede che, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Solidarietà Sociale e delle Politiche per la famiglia, siano definiti i criteri per l'applicazione di condizioni tariffarie agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, con riferimento al settore dell'energia elettrica; e che l'articolo 46, comma 1-bis del decreto legge n. 248/07 estende la validità delle disposizioni richiamate anche al settore del gas naturale;
- nel sistema tariffario attualmente vigente per la regolazione della distribuzione del gas naturale le misure di tutela sociale sono affidate agli enti locali, attraverso meccanismi di carattere facoltativo che presentano elementi di discrezionalità sia sotto il profilo decisionale che sotto il profilo economico;
- allo stato attuale si rileva uno scarso grado di penetrazione di tali misure, testimoniato dall'esiguo numero di comuni che hanno provveduto ad attivare tali meccanismi, rendendo di fatto scarsamente efficace lo strumento di protezione sociale adottato nei precedenti periodi di regolazione.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere, in ordine all'esigenza di maggior trasparenza, anche in una logica pro-competitiva, alla disaggregazione delle tariffe in componenti tariffarie distinte per la copertura dei costi del servizio di distribuzione, di misura e della commercializzazione di tali servizi;
- distinguere, ai fini della valutazione del capitale investito, tra capitale investito centralizzato e capitale investito di località;
- anche in una logica di incentivazione dell'efficienza, procedere alla valutazione del capitale investito centralizzato mediante criteri parametrici, con la definizione di componenti da applicare in modo generalizzato;
- procedere alla valutazione del capitale investito di località sulla base dei dati concreti disponibili delle singole imprese, come riscontrabili nei libri obbligatori delle imprese medesime;
- individuare nell'anno 2003, tenuto anche conto delle modifiche del quadro regolatorio introdotte per la distribuzione del gas, l'ultimo anno in relazione al quale, ai fini della valutazione del capitale investito possano essere accettati i valori di prima iscrizione nei libri contabili delle imprese che hanno acquisito rami, ovvero risultano da fusioni o ancora che hanno effettuato incorporazioni e stabilire anche tutte le acquisizioni successive all'anno 2003 debbano essere valutate al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;

- che le valutazioni del capitale investito derivanti dalle procedure richiamate nei precedenti punti, ivi inclusa la stratificazione temporale degli investimenti, costituiscano la base per ogni futura determinazione tariffaria dell'Autorità;
- i contributi in conto capitale siano trattati ai fini delle valutazioni tariffarie come una posta del patrimonio netto e che quindi possano incidere solo sulla remunerazione del capitale investito e non anche sul dimensionamento degli ammortamenti.

Ritenuto che sia opportuno:

- in relazione alla valorizzazione dei nuovi investimenti realizzati a partire dall'anno 2009, procedere a una graduale adozione della metodologia *MEAV*, al fine di consentire una valorizzazione a costi standard degli investimenti e stimolare, quindi, l'efficienza nello sviluppo della rete;
- definire con successivo provvedimento il prezziario delle componenti di rete da assumere ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti, provvedendo anche a definire appositi correttivi che consentano di adeguare i valori del prezziario in funzione dell'area geografica e della tipologia di centro in cui sono realizzati.

Ritenuto che sia opportuno:

- determinare i livelli delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi al lordo dei contributi, comunque percepiti da privati e amministrazioni pubbliche, procedendo invece a portare in deduzione i medesimi contributi dal capitale investito a partire dall'anno 2009;
- non accogliere le istanze relative ai mancati ricavi del secondo periodo regolatorio, conseguenti all'andamento climatico sfavorevole, in quanto tale rischio è implicitamente intercettato nella valutazione dei parametri di rischiosità che concorrono alla definizione della remunerazione del capitale investito;
- prevedere che, in coerenza con la regolazione del settore elettrico, la fissazione di obiettivi di recupero di produttività sia effettuata limitatamente ai costi operativi;
- definire un sistema di recupero della produttività che contemperi le seguenti esigenze:
  - ▪ fissare una frontiera efficiente, unica nazionale, a cui devono tendere i livelli dei costi di produzione del servizio di tutte le imprese distributrici;
  - individuare percorsi differenziati di convergenza dei livelli unitari dei costi operativi, in funzione della distanza dalla frontiera efficiente;
  - prevedere, per il successivo periodo regolatorio, un sistema di simmetrica ripartizione tra clienti finali e imprese distributrici degli eventuali maggiori recuperi di produttività conseguiti alla fine del terzo periodo regolatorio;
  - prevedere, per il successivo periodo regolatorio, che il tasso di recupero di produttività sia dimensionato sulla base del riconoscimento dei maggiori ricavi lasciati in capo alle imprese distributrici ai sensi del precedente punto;
- conseguentemente differenziare le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione in funzione del grado di densità dell'area fornita e della dimensione delle imprese distributrici;

- prevedere un processo di convergenza dei livelli delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione verso un livello efficiente di produzione del servizio, unico nazionale, adottando a questo scopo *X-factor* differenziati tra imprese distributrici, in funzione del livello di partenza assunto dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi;
- prevedere che alla fine del terzo periodo di regolazione, eventuali recuperi di produttività conseguiti dalle imprese siano ripartiti simmetricamente tra imprese distributrici e clienti finali;
- prevedere corrispettivi specifici per le funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori da un lato, e raccolta, validazione e registrazione delle letture dall'altro, rimandando ai successivi periodi regolatori, quando saranno presumibilmente disponibili informazioni contabili più analitiche, ulteriori disaggregazioni tra raccolta e validazione/registrazione delle misure, anche in relazione alle modifiche organizzativo-strutturali che potranno conseguire dall'adozione di sistemi di rilevazione a distanza delle misure.

Ritenuto che sia opportuno:

- introdurre nuovi meccanismi che favoriscano l'aggregazione degli operatori, promuovendo, specificatamente tra gli operatori di piccole e medie dimensioni, le fusioni che comportino la creazione di nuove realtà imprenditoriali tali da prefigurare un recupero complessivo di efficienza del settore;
- che tali meccanismi si sostanzino nel mantenimento nell'anno in cui avviene il subentro, dei corrispettivi a copertura dei costi operativi relativi all'attività di distribuzione del gas naturale, come determinati in funzione della dimensione del soggetto uscente e che per l'aggiornamento dei livelli dei corrispettivi negli anni successivi si faccia riferimento al livello dell'*X-factor* previsto per la classe dimensionale riferita al soggetto subentrante;
- non prevedere meccanismi di promozione per l'aggregazione di operatori che servano oltre 300.000 punti di riconsegna, ritenendo che la valutazione della convenienza a effettuare le aggregazioni, pur auspicabili, possa essere operata senza che siano introdotte formule promozionali.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere che i corrispettivi a copertura dei costi operativi dell'attività di misura siano dimensionati in modo tale da assicurare la copertura dei costi relativi sia alle letture di ciclo, sia alle letture di *switch*, sia ad ogni altra funzione propria dell'attività di misura;
- rimandare a un successivo provvedimento l'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 51/08 in relazione all'eventuale copertura degli oneri derivanti per gli esercenti a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima deliberazione, in relazione alla necessità di disporre di un periodo di osservazione adeguato e di coordinare l'intervento sul versante tariffario con l'evoluzione della disciplina in materia di qualità del servizio,
- prevedere l'introduzione di uno specifico meccanismo di perequazione dei costi di misura che consenta alle imprese l'equilibrio economico-finanziario, in

relazione al fatto che l'effettuazione delle letture di *switch* viene assicurata obbligatoriamente e gratuitamente;
- prevedere che i soggetti obbligati per la raccolta delle misure nei punti di consegna siano le imprese di trasporto;
- rendere coerente la regolazione tariffaria del servizio di misura con le disposizioni adottate con la deliberazione ARG/gas 155/08.

Ritenuto che sia opportuno:

- dare continuità all'istituto del regime individuale, la cui disciplina è stata introdotta con le deliberazioni n. 170/04 e 173/04 e la cui modalità applicative sono state declinate con la deliberazione n. 171/05, offrendo alle imprese distributrici la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di accedere a modalità di determinazione dei parametri unitari a copertura dei costi di distribuzione riferiti alle località che tengano conto del possibile dispiegarsi di effetti riconducibili a variabili esogene fuori dal controllo delle imprese;
- limitare in ogni caso, in coerenza con quanto previsto nella regolazione del settore elettrico, l'applicazione del regime individuale alla sola attività di distribuzione, escludendo l'attività di misura, su cui si ritiene, l'effetto delle variabili esogene sia meno rilevante.

Ritenuto che sia opportuno:

- in questa fase del processo di liberalizzazione del settore della vendita del gas naturale, dare priorità agli obiettivi di rimozione degli ostacoli per un ordinato sviluppo della concorrenza, prevedendo che siano applicate tariffe uniformi per aree sufficientemente estese del Paese;
- in relazione alla predisposizione di tariffe uniformi per vaste aree del Paese, prevedere l'introduzione di specifici meccanismi di perequazione dei ricavi per le imprese distributrici, tali da eliminare il rischio climatico, disponendo che siano calcolati anche ammontari di perequazione d'acconto, al fine di limitare gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione di tariffe obbligatorie non strettamente aderenti ai costi delle singole imprese;
- prevedere una revisione della struttura tariffaria, articolando i corrispettivi in quote fisse e quote variabili, prevedendo altresì che le quote fisse, espresse in euro per punto di riconsegna, non siano differenziate e che le quote variabili siano differenziate per scaglioni di consumo, definiti tenendo conto degli scaglioni di consumo previsti dalla disciplina fiscale;
- prevedere che i corrispettivi delle quote variabili siano espressi in centesimi di euro per *standard* metro cubo;
- ai fini del calcolo del consumo, qualora il misuratore non sia dotato di apparecchiature per la correzione delle misure alle condizioni *standard*, la quantità rilevata sia corretta adottando l'apposito coefficiente definito dall'Autorità, applicato secondo i principi di universalità e non discriminazione;
- nei documenti di fatturazione destinati ai venditori siano evidenziate sia la quantità come rilevata dal misuratore, sia il coefficiente correttivo eventualmente applicato sia, infine, la quantità espressa in standard metri cubi;

- prevedere che le quote fisse della tariffa di distribuzione siano costruite con l'obiettivo di garantire, almeno in una prima fase, la copertura del 50% dei costi di capitale;
- fissare pari a zero il valore della quota variabile relativa al primo scaglione di consumo;
- disporre che gli oneri derivanti da aumenti di canoni di concessione disposti dai comuni ai sensi delle disposizioni del decreto-legge n. 159/07, qualora ne ricorrano le condizioni, siano coperti dalle tariffe;
- ai fini di cui al punto precedente le imprese distributrici interessate presentino apposita istanza all'Autorità e che in esito a tale istanza l'Autorità determini l'ammontare del corrispettivo tariffario a copertura di detti oneri;
- il corrispettivo a copertura degli oneri di cui al punto precedente sia fatto gravare esclusivamente sui clienti delle località in relazione alle quali sono state determinati gli aumenti dei canoni di concessioni, in modo da evitare sussidi incrociati tra clienti finali di località diverse.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere l'adozione dell'anno civile, dall'1 gennaio al 31 dicembre, come riferimento per le determinazioni tariffarie del terzo periodo di regolazione.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere che la disciplina prevista per il gas naturale sia, in linea generale, estesa anche alla distribuzione di altri gas;
- prevedere che il sistema di tariffe obbligatorie da applicarsi in ambiti tariffari di dimensione sovra-regionale non sia esteso alla distribuzione di altri gas, soprattutto in relazione al forte peso che i fattori locali hanno sul livello del costo di produzione del servizio;
- in relazione a quanto sopra, mantenere il sistema di opzioni tariffarie proposte dalle imprese distributrici e approvate preventivamente dall'Autorità.

Ritenuto che sia opportuno:

- rimandare a successivo provvedimento la revisione della componente QTCA relativa al trasporto degli altri gas, in quanto non pertinente l'attività di distribuzione in senso stretto;
- rimandare a successivo provvedimento l'adozione di un prezziario per le prestazioni accessorie, essendo necessario un opportuno approfondimento con operatori e associazioni dei clienti finali.

Ritenuto che sia opportuno:

- in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 46, comma 1-bis del decreto-legge n. 248/07, rimandare ad apposito successivo provvedimento l'adozione di specifiche misure finalizzate a tutelare la clientela vulnerabile che decorrano comunque dall'1 gennaio 2009, al fine di garantire continuità di tutela per la medesima clientela;

- prevedere di conseguenza la contestuale cessazione dei precedenti meccanismi finalizzati alla tutela dei clienti economicamente disagiati.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere un diverso termine per l'invio dei dati da parte delle imprese al fine della determinazione delle tariffe per l'anno 2009 rispetto a quello prospettato nel terzo documento per la consultazione;
- consentire alle imprese un periodo di tempo della durata di circa cinque mesi per la raccolta delle informazioni necessarie ai fini delle determinazioni tariffarie e di conseguenza differire al 31 marzo 2009 il termine per la compilazione della modulistica prevista ai fini delle determinazioni tariffarie;
- prevedere che nel periodo dall'1 gennaio al 30 giugno siano applicate, salvo conguaglio, le tariffe approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- prevedere che nel periodo transitorio l'applicazione delle quote variabili delle tariffe e delle opzioni sia effettuata a partire dal primo scaglione, prevedendo che l'ampiezza degli scaglioni di cui al punto precedente, per le tariffe di distribuzione di gas naturale, sia pari a quella riportata nella Tabella 1 della deliberazione n. 170/04 e per le tariffe di distribuzione di gas diversi dal naturale sia pari a quella riportata nelle proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- le quote RE ed RS relative ai primi tre bimestri dell'anno 2009 siano fissate pari a un sesto dell'importo delle medesime quote RE ed RS, come determinate per l'anno termico 2007-2008;
- le quote RE ed RS relative ai primi tre bimestri dell'anno 2009 siano versate entro sessanta giorni dal termine del medesimo bimestre e siano considerate come un acconto rispetto a quanto le imprese distributrici dovranno versare alla Cassa a seguito dell'applicazione delle tariffe obbligatorie previste per l'anno 2009

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione Parte II del TUDG

1.1 E' approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), allegata alla presente deliberazione, che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2009.

Articolo 2

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

2.1 Il termine per la presentazione dei dati all'Autorità, di cui al comma 7.1 della RTDG, per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009 è differito al 31 marzo 2009.

2.2 Il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa di riferimento di cui al comma 22.2 della RTDG, per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, è differito al 30 giugno 2009.

2.3 Il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa obbligatoria di cui al comma 34.1 della RTDG, per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, è differito al 30 giugno 2009.

2.4 Le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applicano a titolo d'acconto le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008.

2.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente:

a) l'applicazione delle quote variabili delle tariffe e delle opzioni è effettuata a partire dal primo scaglione;
b) l'ampiezza degli scaglioni di cui alla lettera a), per le tariffe di distribuzione di gas naturale, è pari a quella riportata nella Tabella 1 della deliberazione n. 170/04 e per le tariffe di distribuzione di gas diversi dal naturale è pari a quella riportata nelle proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008.

2.6 Successivamente al 30 giugno 2009 le imprese distributrici procedono ai conguagli tariffari, tenuto conto delle esigenze delle imprese di vendita, applicando retroattivamente dall'1 gennaio 2009 le tariffe obbligatorie che saranno pubblicate dall'Autorità entro il 30 giugno 2009.

2.7 Le quote RE ed RS relative ai primi tre bimestri dell'anno 2009 sono fissate pari a un sesto dell'importo delle medesime quote RE ed RS, come determinate per l'anno termico 2007-2008.

2.8 Le quote RE ed RS relative ai primi tre bimestri dell'anno 2009 sono versate entro sessanta giorni dal termine del medesimo bimestre e sono considerate come un acconto rispetto a quanto le imprese distributrici dovranno versare alla Cassa a seguito dell'applicazione delle tariffe obbligatorie previste per l'anno 2009, in particolare delle componenti tariffarie RE ed RS.

2.9 A parziale deroga delle disposizioni di cui al comma 46.4, della RTDG, con riferimento investimenti relativi agli anni 2007 e 2008, la dichiarazione di conformità può essere rilasciata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa distributrice.

Articolo 3

Fissazione del valore transitorio delle componenti τ_3, UG1 e GS

3.1 Il corrispettivo unitario dell'articolazione tariffaria di riferimento, rilevante ai fini della determinazione della componente τ_3 della tariffa obbligatoria, di cui al

comma 35.3 della RTDG, per il primo scaglione di consumo è posto pari a zero in via transitoria, in attesa che siano definite nuove forme di tutela dei clienti in stato di disagio economico.

3.2 La componente UG_1, di cui al comma 35.3, lettera c), della RTDG, è fissata, transitoriamente, pari a 0 (zero).

3.3 La componente *GS* di cui al comma 35.3, lettera d), della RTDG è fissata, transitoriamente, pari a 0 (zero).

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe affinché provveda a dare attuazione alla RTDG, in particolare predisponendo la modulistica di cui all'articolo 7 della RTDG.

4.2 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe affinché provveda alla definizione di un prezziario per la valutazione a costi *standard* degli investimenti relativi ai cespiti di località da applicarsi a partire dall'anno 2010, esaminando la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione anche ai cespiti che rientrano nella tipologia delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*.

4.3 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe affinché provveda alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti agli esercenti dagli obblighi di cui ai commi 41.7 e 41.9 della Parte I del TUDG, nel rispetto dei seguenti principi:

- la vita effettiva del gruppo di misura sostituito sia inferiore o uguale alla durata di vita utile riportata nella Tabella 3 della RTDG;
- l'effettiva vetustà del gruppo di misura sia documentabile dall'impresa distributrice;
- il gruppo di misura sia stato oggetto di una verifica sul corretto funzionamento nel corso degli ultimi cinque anni. Tale verifica deve essere opportunamente documentata;
- gli oneri siano valutati limitatamente all'eventuale incremento di richieste di verifica rispetto all'anno 2006.

4.4 E' dato mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo in collaborazione con il Direttore della Direzione Tariffe, mediante propria determinazione, sentita l'Autorità, di definire la procedura per l'effettuazione delle verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità delle informazioni trasmesse ai fini delle determinazioni tariffarie, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG.

4.5 E' dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe in collaborazione con il Direttore della Direzione Qualità e con il Direttore della Direzione Mercati di definire con successivo provvedimento i corrispettivi tariffari per le prestazioni

accessorie e opzionali, garantendo l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono fissati dall'Autorità;
- in linea generale i corrispettivi per le prestazioni accessorie sono stabiliti a forfait;
- per le prestazioni che non sono regolate con corrispettivi a forfait stabiliti dall'Autorità, è previsto l'addebito di costi a preventivo, sulla base di prezziari definiti dall'Autorità.

4.6 E' dato mandato al Direttore della Direzione Mercati in collaborazione con il Direttore della Direzione Tariffe di adeguare il codice di rete tipo approvato con la deliberazione n. 108/06.

4.7 Con successivo provvedimento sarà definita la data di decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 52.1, 56.1 e 56.2 della RTDG. Conseguentemente, con il medesimo provvedimento saranno aggiornati i criteri di determinazione del valore delle immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di misura e i valori $t(ins)_{t,}^{opex}$ e $t(rac)_{t}^{opex}$ di cui al comma 24.1, lettere b) e c) della RTDG.

4.8 Le disposizioni di cui ai commi 4.1 e 4.3 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data della pubblicazione, le restanti disposizioni entrano in vigore a far data dall'1 gennaio 2009.

4.9 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)

4.10 E' pubblicato sul sito internet dell'Autorità il TUDG, composto dalla RQDG e dalla RTDG.

Milano, 6 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe
dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012
(TUDG)

PARTE II
REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2009-2012 (RTDG)

CAPO 3 Determinazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie $t(cen)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(dis)_{t,c}^{opex}$ per le imprese ammesse al regime individuale

CAPO 4 Aggiornamenti annuali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

SEZIONE III DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO

TITOLO 3 TARIFFA DI RIFERIMENTO, VINCOLI AI RICAVI AMMESSI E OPZIONI TARIFFARIE NEL REGIME ORDINARIO

CAPO 1 Tariffa di riferimento e composizione dei vincoli ai ricavi ammessi.

CAPO 2 Opzioni tariffarie

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito RTDG), si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:

- **alta pressione** è la pressione relativa del gas superiore a 5 bar (1ª, 2ª e 3ª specie, definite dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno (di seguito: decreto 16 aprile 2008);
- **ambito gas diversi** è l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- **anno di prima fornitura** è l'anno in cui è stata registrata la prima fornitura di gas in una località, indipendentemente dalla titolarità della gestione;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **bassa pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860:
  - o non superiore a 0,04 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
  - o non superiore a 0,07 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **cespiti in esercizio** sono i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall'esterno o realizzati internamente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento calcolato ai fini regolatori non abbia già coperto il valore lordo degli stessi;
- **condizioni standard di un gas** sono ai fini tariffari la temperatura di 15°C e la pressione assoluta di 1,01325 bar;

- **distribuzione del gas naturale** è il servizio di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07**;**
- **fonti contabili obbligatorie** sono il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge;
- **gruppo di misura** è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati;
- **gruppo di riduzione** è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;
- **gruppo di riduzione finale** è**:**
    - o un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione;
    - o è un gruppo di riduzione installato presso il punto di riconsegna in reti in media pressione per l'alimentazione di singoli punti di riconsegna in bassa pressione o media pressione;
- **impianto di derivazione di utenza o allacciamento** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso) e comprende l'eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa;
- **impresa distributrice** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas;
- **lettura di *switch*** è la lettura effettuata in occasione del cambio di fornitore;
- **località** è l'unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie. La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa;
- **località gas diversi è** il comune o la parte di esso servito dalla singola impresa distributrice di gas diversi dal naturale;
- **media pressione** è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto 16 aprile 2008 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI EN 9860:
    - o superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;

- superiore a 0,07 bar e non superiore a 5 bar (4ª, 5ª e 6ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- **misura del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.17, della deliberazione n. 11/07;
- **periodo di avviamento** è il periodo intercorrente tra la data di prima fornitura del gas e il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di prima fornitura;
- **processo di aggregazione societaria** è l'acquisizione di rami d'impresa, la fusione di due o più imprese distributrici o l'incorporazione di un'impresa distributrice da parte di altra impresa distributrice. Sono escluse da questa definizione le acquisizioni di pacchetti azionari e le trasformazioni societarie;
- **punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna**, è:
  - per il gas naturale, il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice il gas naturale;
  - per i gas diversi dal naturale, è il punto di alimentazione dell'impianto di distribuzione;
- **punto di interconnessione** è il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese distributrici diverse;
- **punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna**, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale;
- **RQDG** è la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- **standard metro cubo** è ai fini tariffari il metro cubo di gas riferito alle condizioni standard;
- **tariffe** sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge n. 481/95 i prezzi massimi unitari dei servizi al netto dell'imposte;
- **terzo periodo di regolazione** è il periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012;
- **validazione delle misure** è l'attività di controllo formale e di merito dei dati di lettura svolto dall'impresa distributrice in coerenza con quanto previsto dal comma 11.3.2 del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con la deliberazione n. 108/06, come successivamente modificato e integrato. Tale attività non comprende la verifica sul corretto funzionamento del gruppo di misura;
- **decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159** è il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **dPR n. 412/93** è il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 242 del 14 ottobre 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- **deliberazione n. 311/01** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311;

- **deliberazione n. 87/03** è la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87;
- **deliberazione n. 168/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 170/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 173/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione GOP 35/08** è la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008 – GOP 35/08;
- **deliberazione ARG/gas 155/08** è la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08.

SEZIONE II

DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2
Ambito oggettivo di applicazione

2.1 La presente Sezione II reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio;
b) misura del gas naturale, distinto nelle funzioni, come definite dalla deliberazione n. 11/07, di:

   i) installazione e manutenzione dei misuratori;
   ii) rilevazione e registrazione dei dati di misura e interventi di natura commerciale.

2.2 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Parte I del TUDG e nei codici di rete.

Articolo 3
Regimi di determinazione dei vincoli per il servizio di distribuzione

3.1 Per il servizio di distribuzione del gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:
a) il regime ordinario;
b) il regime individuale.

3.2 Il regime individuale si applica alle imprese distributrici che ne fanno domanda e che risultano ammesse, sulla base delle disposizioni riportate nel Titolo 10 della presente Sezione II.

Articolo 4

Composizione del capitale investito iniziale riconosciuto ai fini regolatori

4.1 Ai fini regolatori si identificano:

a) per ciascuna impresa distributrice *c*, il capitale investito netto centralizzato, assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione;

b) per ciascuna località *i* servita dalla medesima impresa distributrice di cui al punto precedente, il capitale investito netto di località relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito netto di località, relativo al servizio di misura.

4.2 Il capitale investito netto centralizzato, assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice *c* è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:

a) immobilizzazioni nette centralizzate, determinate sulla base di una valutazione parametrica, dimensionate in funzione del valore assunto dalle variabili di scala nell’anno 2006 e opportunamente rivalutate (assunte con segno positivo);

b) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni centralizzate, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);

c) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata a correzione delle immobilizzazioni nette centralizzate. La quota è determinata in funzione dell’incidenza delle immobilizzazioni nette centralizzate sul totale (assunta con segno negativo);

d) contributi pubblici in conto capitale (assunti con segno negativo).

4.3 Il capitale investito netto per ciascuna località *i*, relativo al servizio di distribuzione e il capitale investito netto per ciascuna località i, relativo al servizio di misura, è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:

a) immobilizzazioni nette di località, determinate sulla base della consistenza al 31 dicembre 2006, aumentate delle variazioni intervenute nell’anno 2007 e opportunamente rivalutate (assunte con segno positivo);

b) immobilizzazioni in corso di località, valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2006, opportunamente rivalutate e tenuto conto delle variazioni intervenute nell’anno 2007 (assunte con segno positivo);

c) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);

d) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, al netto della quota di cui al comma 4.2, lettera c). La quota è assegnata a riduzione delle immobilizzazioni nette riconosciute di ciascuna località in funzione dell’incidenza del valore delle immobilizzazioni nette nella medesima località sul totale delle immobilizzazioni nette (assunta con segno negativo);

e) contributi pubblici in conto capitale (assunti con segno negativo).

Articolo 5
Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate

5.1 Le immobilizzazioni di località per il servizio di distribuzione sono costituite dalle seguenti tipologie di cespite:
a) terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
b) fabbricati industriali;
c) impianti principali e secondari;
d) condotte stradali;
e) impianti di derivazione (allacciamenti).

5.2 Le immobilizzazioni di località per il servizio di misura sono costituite dalle seguenti tipologie di cespite:
a) gruppi di misura convenzionali;
b) gruppi di misura elettronici.

5.3 Sono immobilizzazioni centralizzate tutte le tipologie di cespite diverse da quelle indicate ai commi 5.1 e 5.2 e le immobilizzazioni immateriali, escluse le poste relative ad avviamento e a oneri relativi alla concessione, che non concorrono alla determinazione del capitale investito riconosciuto. Ai fini regolatori, le immobilizzazioni centralizzate si distinguono in:
a) immobili e fabbricati non industriali;
b) altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio sistemi di telegestione e telecontrollo, attrezzature, automezzi, sistemi informatici, mobili e arredi, licenze *software*.

Articolo 6
Aggiornamento all'anno 2009

6.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, i valori delle voci di costo sono:
a) determinati sulla base dei dati riscontrati al 31 dicembre 2006;
b) aggiornati per tenere conto dei nuovi investimenti effettuati nell'anno 2007;
c) aggiornati per tenere conto dei contributi pubblici in conto capitale percepiti e dei contributi privati capitalizzati nell'anno 2007, nonché della quota annuale di degrado relativa all'anno 2007 dei contributi pubblici percepiti e dei contributi privati addebitati, calcolate in coerenza con quanto previsto all'Articolo 16;
d) aggiornati per tenere conto dei recuperi di produttività;
e) aggiornati per tenere conto delle variazioni delle variabili di scala intervenute tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008, applicando una franchigia pari a +/-10%;
f) aggiornati per tenere conto delle variazioni del tasso d'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi relative al periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008, valutate sulla base dei più recenti dati disponibili.

Articolo 7

Presentazione dei dati all'Autorità

7.1 Entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento.

7.2 La richiesta è presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità.

7.3 La modulistica di cui al comma 7.2 contiene, tra le altre informazioni:

a) una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge, sottoscritta dal legale rappresentante;
b) nel caso di ripartizione di cui all'Articolo 15, la natura dei cespiti ripartiti e i criteri di ripartizione, sottoscritta dal legale rappresentante.

7.4 L'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa di riferimento e anche effettuando verifiche ispettive presso le imprese distributrici, la correttezza delle informazioni trasmesse ai fini delle determinazioni tariffarie. La verifica riguarderà tra l'altro la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di separazione amministrativa e contabile.

7.5 L'Autorità, entro i termini di cui al comma 22.2 procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, nel caso in cui:

a) non venga presentata la richiesta;
b) non sia stato sottoscritto il modulo di richiesta da parte del legale rappresentante;
c) non sia stata trasmessa la dichiarazioni di cui al precedente comma 7.3, lettera a);
d) non siano forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato;
e) non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti a copertura dei costi di capitale di località, completi della certificazione di cui al comma 46.4.

7.6 Nei casi di cui al precedente comma 7.5 si procede alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, limitatamente alle componente per le quali non si dispone della documentazione completa, tenendo conto delle informazioni disponibili o procedendo a ricostruzioni per confronto con altre realtà similari ed effettuando una decurtazione a forfait del 10% sul risultato così ottenuto.

7.7 Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 7.5 i casi disciplinati dall'Articolo 15.

7.8 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08, le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 7.1.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE

CAPO 1

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni centralizzate

Articolo 8
Immobili e fabbricati non industriali

8.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore delle immobilizzazioni nette relativo a immobili e fabbricati non industriali dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{FAB} = VSF_{06} * NUA_{06,c}$$

dove:

- VSF_{06} è il valore medio unitario di *immobili e fabbricati non industriali*, assunto pari a 24,00 euro per punto di riconsegna servito;
- $NUA_{06,c}$ è il numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2006; per le imprese distributrici risultanti da processi di aggregazione tra più imprese, è la somma del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2006 dalle singole imprese esistenti prima dell'aggregazione.

8.2 Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna $NUA_{06,c}$ è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.

8.3 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore lordo relativo a *immobili e fabbricati non industriali* dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{FAB} = vu^{FAB} * AMA_{06}^{FAB} * NUA_{06,c}$$

dove:

- AMA_{06}^{FAB} è l'ammontare unitario per punto di riconsegna riconosciuto a copertura degli ammortamenti e pari a 1,46 euro/punto di riconsegna;

- vu^{FAB} è la vita utile convenzionale ai fini regolatori, di *immobili e fabbricati non industriali*, come riportata nella Tabella 3.

Articolo 9

Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali.

9.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione, il valore netto relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN_{06,c}^{ALT} = VSN_{06} * NUA_{06,c}$$

dove:

- VSN_{06} è il valore medio unitario delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, assunto pari a 22,00 euro per punto di riconsegna servito.

9.2 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito centralizzato per il terzo periodo di regolazione il valore lordo relativo alle altre immobilizzazioni *materiali e immobilizzazioni immateriali* dell'impresa distributrice *c* esistenti al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML_{06,c}^{ALT} = vu^{ALT} * AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}$$

dove:

- vu^{ALT} è la vita utile convenzionale ai fini regolatori, delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, come riportata nella Tabella 3;
- AMA_{06}^{ALT} è l'ammontare unitario per punto di riconsegna riconosciuto a copertura degli ammortamenti e pari a 3,98 euro/punto di riconsegna.

CAPO 2

Determinazione del valore iniziale delle immobilizzazioni di località nel regime ordinario

Articolo 10

Valore delle immobilizzazioni materiali lorde relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura

10.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice *c*, con riferimento a ciascuna località *i,* il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative al servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IML(att)_{06,c,i} = \sum_s \sum_t CA_{c,s,t,i} * d_t$$

dove:

- *att* vale:
  - *dis* per i cespiti relativi al servizio di distribuzione;
  - *mis* per cespiti relativi al servizio di misura;
- $CA_{c,s,t,i}$ è il costo storico, come determinato ai sensi dei successivi articoli da 12 a 15;
- d_t è, per ciascun anno *t*, il deflatore degli investimenti fissi lordi, come riportato in Tabella 2.

Articolo 11

Valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di distribuzione

11.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice *c*, con riferimento a ciascuna località *i,* il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre 2006, è determinato secondo la seguente formula:

$$IMN(att)_{06,c,i} = IML(att)_{06,c,i} - \sum_s \sum_t \left(A_{c,s,t,i} * d_t\right)$$

dove:

- $A_{c,s,t,i}$ è per ciascun cespite della tipologia *s*, presente nel bilancio dell'impresa distributrice *c* alla data del 31 dicembre 2006, il fondo ammortamento calcolato:
  - per i cespiti acquisiti fino all'anno 2002 incluso, sulla base della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione n. 87/03;

- per i cespiti acquisiti successivamente all'anno 2002, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione n. 170/04.

Articolo 12

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti singolarmente al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice

12.1 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per singoli cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, è pari al costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, nell'anno *t*, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie. Dalla valorizzazione a costo storico sono esclusi: rivalutazioni economiche e monetarie, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento.

Articolo 13

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti fino al 31 dicembre 2003

13.1 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti fino al 31 dicembre 2003 in occasione di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni, è pari al costo originario di prima iscrizione desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione, opportunamente corretto secondo le disposizioni di cui ai successivi commi da 13.2 a 13.6.

13.2 L'anno di acquisizione *t* è determinato convenzionalmente, sottraendo dall'anno di prima iscrizione di cui al comma precedente, un numero di anni pari alla differenza tra la vita convenzionale utile ai fini regolatori, determinata con riferimento alla deliberazione n. 87/03, per gli anni fino al 2003 incluso, e alla deliberazione n. 170/04, per gli anni dal 2004 al 2006, e il numero di anni della vita residua, vr^s, determinata sulla base della seguente formula:

$$vr^s = \frac{VN}{VL} * vu^s$$

dove:

- VN è il valore netto di prima iscrizione, pari alla differenza tra costo originario e fondo ammortamento di prima iscrizione come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione;

- VL è il costo originario di prima iscrizione come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa distributrice che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione;
- vu^s è la vita convenzionale utile ai fini regolatori.

13.3 Il costo riferito all'anno di acquisizione *t*, $CA_{c,s,t,i}$, è determinato applicando la seguente formula:

$$CA_{c,s,t,i} = VL * \frac{d_t}{d_p}$$

dove:

- d_p è il valore assunto dal deflatore degli investimenti fissi lordi in corrispondenza dell'anno *p* di prima iscrizione come desumibile dalle fonti contabili obbligatorie dell'impresa che ha acquisito il ramo o che risulta dalla fusione o dall'incorporazione.

13.4 Ai fini della valorizzazione del capitale investito non vengono considerate le poste contabili iscritte come avviamento e sono in ogni caso escluse dal costo $CA_{c,s,t,i}$ eventuali rivalutazioni economiche e monetarie successive all'acquisizione, al pari di altre poste incrementative eventualmente iscritte successivamente all'acquisizione.

13.5 Nel caso in cui il costo originario di prima iscrizione di cui al comma 13.1 risulti rilevato nelle fonti contabili obbligatorie in anni diversi da quello in cui è avvenuta la fusione, il costo originario di prima iscrizione VL, di cui al comma 13.2 è determinato secondo la seguente formula:

$$VL = VL_{lib} * \frac{d_f}{d_p}$$

dove:

- VL_{lib} è il valore iscritto nelle fonti contabili obbligatorie con riferimento all'anno *p*;
- d_f è il valore assunto dal deflatore degli investimenti fissi lordi in corrispondenza dell'anno f in cui è avvenuta la fusione.

13.6 Nel caso in cui il costo originario di prima iscrizione di cui al comma 13.1 risulti rilevato nelle fonti contabili obbligatorie in anni diversi da quello in cui è avvenuta la fusione, il valore netto di prima iscrizione VN, di cui al comma 13.2 è determinato secondo la seguente formula:

$$VN = (VL_{lib} - FA_{pro}) * \frac{d_f}{d_p}$$

dove:

- FA_{pro} è il fondo ammortamento ricostruito pro-forma all'anno p di prima iscrizione sulla base delle aliquote di ammortamento applicate dall'impresa distributrice.

Articolo 14

Determinazione del costo storico per il caso di cespiti acquisiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003

14.1 Per l'acquisizione di cespiti all'interno di processi di aggregazione societaria avvenuti successivamente al 31 dicembre 2003, ai fini tariffari la valorizzazione dei cespiti è effettuata in modo tale che l'onere posto in capo ai clienti finali non sia superiore a quello che i medesimi avrebbero sostenuto per la remunerazione del capitale e gli ammortamenti nell'ipotesi di continuità nella gestione.

14.2 Il costo storico $CA_{c,s,t,i}$, per cespiti in esercizio al 31 dicembre 2006, acquisiti successivamente al 31 dicembre 2003 in occasione di processi di aggregazione societaria, è determinato coerentemente con le disposizioni del comma 12.1.

14.3 Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, le imprese cessionarie sono tenute ad acquisire i dati rilevanti come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie delle imprese cedenti e le imprese cedenti sono tenute a rendere disponibili i dati rilevanti desumibili dalle proprie fonti contabili obbligatorie.

Articolo 15

Procedura di ricostruzione per casi di dati non dettagliati per località e tipologia di cespite

15.1 Nel caso di impossibilità a ricostruire mediante l'utilizzo delle fonti contabili obbligatorie la stratificazione storica secondo le categorie di cespite di cui alla Tabella 3, ovvero nell'impossibilità di assegnare un dato stratificato alle singole località, il valore delle immobilizzazioni materiali $CA_{c,s,t,i}$ è determinato identificando il valore aggregato riconoscibile ai fini regolatori, procedendo poi a:

- una ripartizione per località sulla base della consistenza fisica dei beni presenti nelle diverse località, nel caso in cui il dato stratificato non sia ascrivibile a una determinata località;
- una ripartizione stabilita dall'impresa di distribuzione nel caso di cespite non differenziato secondo le categorie di cui alla Tabella 3. Tale ripartizione deve essere effettuata sulla base di criteri di ragionevolezza, coerenza con le informazioni deducibili dalle fonti contabili obbligatorie e con le consistenze fisiche.

15.2 Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa distributrice predispone una dichiarazione scritta, a firma del proprio rappresentante legale, che contiene:

- il dettaglio delle informazioni non disponibili;
- le ragioni dell'indisponibilità dei singoli dati.

CAPO 3

Trattamento dei contributi

Articolo 16
Trattamento contributi

16.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice *c*, viene determinato il valore dei contributi pubblici in conto capitale indipendentemente dal trattamento contabile e dal soggetto beneficiario, e dei contributi privati, da considerare per il calcolo del capitale investito netto centralizzato e del capitale investito netto per ciascuna località *i*.

16.2 Il valore dei contributi pubblici in conto capitale da considerare ai fini della determinazione del capitale investito netto centralizzato, per ciascuna impresa distributrice *c*, è determinato secondo la seguente formula:

$$CON_{06,c}^{CEN} = \sum_s \sum_t CON_{c,s,t} * d_t - DCN^{CEN}$$

dove:

- $CON_{c,s,t,i}$ è, per ciascun cespite della tipologia *s*, relativa a immobilizzazioni centralizzate, l'ammontare dei contributi pubblici in conto capitale, riferito all'anno *t* nel quale il medesimo contributo è stato erogato;
- DCN^{CEN} è la quota di degrado dei contributi pubblici in conto capitale relativo a cespiti centralizzati, determinata secondo la seguente formula:

$$DCN^{CEN} = \sum_s \sum_t DCN_{c,s,t}^{\leq 97} * d_t + \sum_s \sum_t 0,5 * DCN_{c,s,t}^{93-97} * d_t + \sum_s \sum_t DCN_{c,s,t}^{98-06} * d_t$$

con:
  - $DCN_{c,s,t}^{\leq 97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 1999, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti fino al 1997, relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce;
  - $DCN_{c,s,t}^{93-97}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 2000-2006, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1993 e il 1997, relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce;
  - $DCN_{c,s,t}^{98-06}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 1998-2006, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1998 e il 2006,

relativi a cespiti centralizzati, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce.

16.3 Il valore dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati, da considerare ai fini della determinazione del capitale investito netto per ciascuna località *i,* per ciascuna impresa distributrice *c*, è determinato secondo la seguente formula:

$$CON_{06,c,i} = \sum_{s}\sum_{t} CON_{c,s,t,i} * d_t - DPU_{c,s,i} - DPR_{c,s,i}$$

dove:

- $CON_{c,s,t,i}$ è, per ciascun cespite della tipologia *s* relativa a immobilizzazioni di località dei servizi di distribuzione e misura, l'ammontare dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati, riferito all'anno *t* nel quale il medesimo contributo è stato erogato; si considerano i contributi privati comunque addebitati fino all'anno 1999 e solamente i contributi privati capitalizzati a partire dall'anno 2000;
- $DPU_{c,s,i}$ è, per ciascuna impresa distributrice *c*, la quota di degrado dei contributi pubblici in conto capitale relativo a cespiti della località *i*, determinata secondo la seguente formula:

$$DPU_{c,s,i} = \sum_{s}\sum_{t} DPU^{\leq 97}_{c,s,t,i} * d_t + \sum_{s}\sum_{t} 0{,}5 * DPU^{93-97}_{c,s,t} * d_t + \sum_{s}\sum_{t} DPU^{98-06}_{c,s,t} * d_t$$

con:

  - $DPU^{\leq 97}_{c,s,t}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 1999, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti fino al 1997, relativi a cespiti della località *i*, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce;
  - $DPU^{93-97}_{c,s,t}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 2000-2006, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1993 e il 1997, relativi a cespiti della località *i*, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce;
  - $DPU^{98-06}_{c,s,t}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo 1998-2006, riferita all'anno *t* in cui sono stati percepiti i contributi, dei contributi pubblici in conto capitale percepiti tra il 1998 e il 2006, relativi a cespiti della località *i*, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite *s* a cui il contributo si riferisce.

- $DPR_{c,s,i}$ è, per ciascuna impresa distributrice *c*, la quota di degrado dei contributi privati relativo a cespiti della località *i*, calcolata secondo la seguente formula:

$$DPR_{c,s,i} = \sum_{s}\sum_{t} DPR_{c,s,t,i} * d_t$$

con:

- $DPR_{c,s,t,i}$ è la somma delle quote di degrado annuale per il periodo fino al 2006, riferita all'anno t nel quale sono stati addebitati i contributi, dei contributi privati addebitati fino all'anno 2006, calcolata sulla base della vita utile ai fini regolatori della tipologia di cespite s a cui il contributo si riferisce. Si considerano i contributi privati comunque percepiti fino all'anno 1999 e solamente i contributi privati capitalizzati a partire dall'anno 2000.

16.4 La stratificazione dei contributi pubblici in conto capitale è determinata con una ricostruzione puntuale, basata sugli atti formali assunti dalle amministrazioni concedenti.

16.5 Nell'impossibilità di assegnare i contributi stratificati alle singole località si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 15.

16.6 Qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa ai contributi da clienti finali, si procede a una stima convenzionale assumendo che in ciascun anno l'ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del valore degli impianti di derivazione.

CAPO 4

Gradualità

Articolo 17

Gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri

17.1 Qualora a seguito della valutazione del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 risulti una variazione, positiva o negativa, del valore del medesimo capitale investito netto aggregato a livello nazionale per tutte le imprese distributrici di gas naturale, superiore al 5% del valore riconosciuto alle medesime imprese con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007, è attivato un meccanismo di gradualità.

17.2 Con il meccanismo di gradualità il valore del capitale investito netto, calcolato ai sensi delle disposizioni dei commi 4.2 e 4.3, viene corretto per i primi tre anni del periodo di regolazione 2009-2012, per ciascuna impresa distributrice c, sommando al medesimo capitale investito netto un ammontare CG_c, calcolato secondo la seguente formula:

$$CG_c = (CIN_c^{07-08} - CIN_c) * cg$$

dove:

- CIN_c è il valore del capitale investito netto determinato ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 per ciascuna impresa distributrice *c* con riferimento all'anno 2009;
- CIN_c^{07-08} è il valore del capitale investito netto relativo all'anno termico 2007-2008 per ciascuna impresa distributrice *c*, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto della variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007;
- *cg* vale: 0,75 per l'anno 2009;
  0,50 per l'anno 2010;
  0,25 per l'anno 2011;
  0 per l'anno 2012.

TITOLO 3

LIVELLI INIZIALI DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E DELL'AMMORTAMENTO

Articolo 18

Remunerazione del capitale investito netto centralizzato

18.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto centralizzato per ciascuna impresa distributrice *c* è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA_{09,c}^{CEN} = CIN_{09,c}^{CEN} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN_{09,c}^{CEN}$ è il capitale investito netto centralizzato per l'impresa distributrice c, determinato secondo quanto previsto al comma 4.2 e all'Articolo 6.
- *WACC(dis)* è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione per il periodo di regolazione 2009-2012 fissato pari a 7,6%.

Articolo 19

Ammortamenti cespiti centralizzati

19.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento di *immobili e fabbricati non industriali*, per ciascuna impresa distributrice c è calcolato aggiornando secondo quanto previsto all'Articolo 6, l'ammontare $AMA_{06,c}^{FAB}$, riferito all'anno 2006, pari a:

$$AMA_{06,c}^{FAB} = AMA_{06}^{FAB} * NUA_{06,c} .$$

19.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, per ciascuna impresa distributrice *c* è calcolato aggiornando secondo quanto previsto all'Articolo 6, l'ammontare $AMA_{06,c}^{ALT}$, riferito all'anno 2006, pari a:

$$AMA_{06,c}^{ALT} = AMA_{06}^{ALT} * NUA_{06,c}$$

Articolo 20

Remunerazione del capitale investito nei cespiti di località

20.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per il servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località *i*, è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(dis)_{09,c,i} = CIN(dis)_{09,c,i} * WACC(dis)$$

dove:

- $CIN(dis)_{09,c,i}$ è il capitale investito netto relativo al servizio di distribuzione per l'impresa distributrice c, nella località i, determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6.

20.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, la remunerazione del capitale investito netto nei cespiti di località per il servizio di misura, per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località *i*, è calcolata secondo la seguente formula:

$$RCA(mis)_{09,c,i} = CIN(mis)_{09,c,i} * WACC(mis)$$

dove:

- $CIN(mis)_{09,c,i}$ è il capitale investito netto relativo al servizio di misura per l'impresa distributrice c, nella località i, determinato secondo quanto previsto al comma 4.3 e all'Articolo 6;
- $WACC(mis)$ è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura per il periodo di regolazione 2009-2012, fissato pari a 8,0%.

Articolo 21

Ammortamento dei cespiti di località

21.1 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località *i*, è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(dis)_{09,c,i} = \sum_{s} IML(dis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^{s}}$$

dove

- $IML(dis)_{09,c,s,i}$ è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando ai sensi dell'Articolo 6 il valore calcolato ai sensi del comma 10.1;

- vu^s è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della tipologia *s* come riportata nella Tabella 3.

21.2 Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all'anno 2009, l'ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di misura, per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località *i*, è calcolato secondo la seguente formula:

$$AMA(mis)_{09,c,i} = \sum_s IML(mis)_{09,c,s,i} * \frac{1}{vu^s}$$

dove

- $IML(mis)_{09,c,s,i}$ è il valore delle immobilizzazioni lorde determinato aggiornando ai sensi dell'Articolo 6 il valore calcolato ai sensi del comma 10.1;

TITOLO 4

TARIFFA DI RIFERIMENTO E VINCOLI AI RICAVI AMMESSI NEL REGIME ORDINARIO

CAPO 1

Tariffa di riferimento

Articolo 22
Tariffa di riferimento

22.1 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi è definita per ciascuna impresa distributrice *c* una tariffa di riferimento fissata dall'Autorità.

22.2 I valori della tariffa di riferimento sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

Articolo 23
Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

23.1 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa TVD ed è composta, in ciascun anno *t*, dalle seguenti componenti:

a) $t(cen)_{t,c}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a

immobilizzazioni centralizzate. Tale componente è determinata secondo la seguente formula:

$$t(cen)_{t,c}^{capex} = \frac{RCA_{t,c}^{CEN} + AMA_{t,c}^{FAB} + AMA_{t,c}^{ALT}}{NUA_{t,c}^{att}}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{att}$ è il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, assunto pari al dato relativo all'anno t-2. Nel caso di località in periodo di avviamento, il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t è calcolato come prodotto del valore riportato in Tabella 1 per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'Istat.

b) $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione. Tale componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località *i* ed è determinata secondo la seguente formula:

$$t(dis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(dis)_{t,c,i} + AMA(dis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c,i}^{att}}$$

c) $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione. Tale componente è differenziata in base alla densità *d* e alla classe dimensionale *r*, relativa ai punti di riconsegna serviti da ciascuna impresa distributrice, determinate sulla base dei dati disponibili riferiti al 31 dicembre 2006 con riferimento alle singole imprese distributrici a quell'epoca esistenti. I dati riportati in Tabella 4 fanno riferimento ai valori aggiornati all'anno 2009.

Articolo 24

Tariffa di riferimento per il servizio di misura

24.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura è denominata tariffa TVM ed è composta dalle seguenti componenti:

a) $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura. Tale componente è differenziata per ciascuna impresa distributrice *c* e per ciascuna località i ed è determinata sulla base della seguente formula:

$$t(mis)_{t,c,i}^{capex} = \frac{RCA(mis)_{t,c,i} + AMA(mis)_{t,c,i}}{NUA_{t,c,i}^{att}}$$

b) $t(ins)_{t,}^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009;
c) $t(rac)_{t}^{opex}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009.

Articolo 25
Tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

25.1 La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura è denominata COT ed è composta dalla componente $t(\mathrm{cot})_t$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009.

CAPO 2

Vincoli ai ricavi ammessi

Articolo 26
Composizione del vincolo ai ricavi ammessi di impresa

26.1 Per ciascuna impresa distributrice *c*, in ciascun anno *t*, è determinato un vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura.

26.2 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ è composto da tre parti:

a) vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione $VRD_{t,c}$;
b) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$;
c) vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura $VRC_{t,c}$.

26.3 Il vincolo ai ricavi ammessi è determinato sulla base della tariffa di riferimento di cui all'Articolo 23, Articolo 24 e Articolo 25.

Articolo 27

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di distribuzione

27.1 Il vincolo ai ricavi ammessi $VRD_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati $VRD_{t,c}^{CEN}$;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$.

Articolo 28

Vincolo a copertura dei costi centralizzati del servizio di distribuzione

28.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{CEN} = (t(cen)_{t,c}^{capex} + t(dis)_{t,d,r}^{opex}) * NUA_{t,c}^{eff}$$

dove:

- $NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno *t* dall'impresa c, calcolato come rapporto tra il ricavo rinveniente di competenza del medesimo anno *t* dall'applicazione della componente *t(cot)*, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente *t(cot)* nel medesimo anno t. Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dell'Istat.

Articolo 29

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di distribuzione

29.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ è determinato secondo la seguente formula:

$$VRD_{t,c}^{LOC} = \sum_{i} t(dis)_{t,c,i}^{capex} * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

dove:

$t(dis)^{capex}_{t,c,i} * NUA^{eff}_{t,c,i}$ è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località *i* servita dall'impresa distributrice *c*;

con:

- $NUA^{eff}_{t,c,i}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno *t* dall'impresa *c*, nella località *i*, calcolato come rapporto tra il ricavo di competenza del medesimo anno *t* rinveniente dall'applicazione della componente *t(cot)* nella località i, di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente *t(cot)* nel medesimo anno t. Per le località in periodo di avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'Istat.

Articolo 30

Vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura

30.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$ è suddiviso in due elementi:

- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale $VRM^{capex}_{t,c}$;
- vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi $VRM^{opex}_{t,c}$.

Articolo 31

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura

31.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM^{capex}_{t,c} = \sum_i t(mis)^{capex}_{t,c,i} * NUA^{eff}_{t,c,i}$$

dove

$t(mis)^{capex}_{t,c,i} * NUA^{eff}_{t,c,i}$ è il vincolo a copertura dei costi di capitale per ciascuna località *i* servita dall'impresa distributrice c.

Articolo 32

Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura

32.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura è determinato secondo la seguente formula:

$$VRM^{opex}_{t,c} = \sum_i (t(ins)^{opex}_{t} + t(rac)^{opex}_{t}) * NUA^{eff}_{t,c,i}$$

dove
$(t(ins)_t^{opex} + t(rac)_t^{opex}) * NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il vincolo a copertura dei costi operativi per la singola località *i* servita dall'impresa distributrice c.

Articolo 33
Vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura

33.1 Per ciascun anno *t*, del periodo di regolazione 2009-2012, e per ciascuna impresa distributrice *c*, il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale è determinato secondo la seguente formula:

$$VRC_{t,c} = \sum_i (t(\cot)_t) * NUA_{t,c,i}^{eff}$$

TITOLO 5

TARIFFE OBBLIGATORIE

Articolo 34
Tariffa obbligatoria

34.1 I valori della tariffa obbligatoria sono fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.

Articolo 35
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura

35.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1, una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione.

35.2 Le tariffe sono differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo comma 36.1.

35.3 La tariffa obbligatoria di cui al comma precedente è composta dalle seguenti componenti:

a) τ_1, composta dagli elementi $\tau_1(dis)$, $\tau_1(mis)$, $\tau_1(cot)$, espresso in euro per punto di riconsegna;

b) τ_3, composta dall'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglione di consumo f, come riportati nella Tabella 6;

c) UG_1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;

d) *GS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;

e) *RE*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 94;

f) *RS*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'Articolo 95.

Articolo 36
Ambito tariffario

36.1 L'ambito tariffario è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per il servizio di distribuzione e misura.

36.2 Sono identificati i seguenti ambiti tariffari:

- *Ambito nord occidentale*, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- *Ambito nord orientale*, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- *Ambito centrale*, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- *Ambito centro-sud orientale*, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- *Ambito centro-sud occidentale*, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- *Ambito meridionale*, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.

Articolo 37
Criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria

37.1 L'elemento $\tau_1(dis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione. La quota fissa è determinata per ciascun ambito tariffario in funzione :

- della somma dei vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$ delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario e della quota parte a copertura dei costi di capitale del vincolo $VRD_{t,c}^{CEN}$ delle imprese distributrici che operano nel medesimo ambito, attribuiti pro-quota in funzione dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
- di un coefficiente di ripartizione delle somme di cui al precedente punto, assunto pari, per il terzo periodo di regolazione, a 0,5;
- del numero di punti di riconsegna di ciascun ambito tariffario, riferiti all'anno *t-2*.

37.2 L'elemento $\tau_3^f(dis)$, espresso in centesimi di euro per *standard metro cubo*, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall'applicazione delle quote fisse di cui al comma 37.1.

37.3 L'elemento $\tau_3^f(dis)$ è articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 6.

37.4 L'elemento $\tau_3^f(dis)$ è ottenuto moltiplicando i corrispettivi dell'articolazione tariffaria di riferimento, come riportati nella Tabella 6, per i coefficienti correttivi $\varepsilon_{t,s}$ dell'ambito tariffario *s*.

37.5 I coefficienti correttivi $\varepsilon_{t,s}$ di ambito tariffario, di cui al comma precedente, sono determinati come rapporto tra:

- la somma per tutte le imprese distributrici operanti in ciascun ambito:
  - della quota parte del vincolo a copertura dei costi operativi centralizzati del servizio di distribuzione, attribuito pro-quota in funzione dell'incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell'ambito, rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti;
  - della quota parte dei costi di capitale centralizzati e di località che non sono coperti dalla quota fissa di cui al comma 37.1;
- il ricavo che si sarebbe conseguito applicando ai volumi attesi distribuiti, assunti pari ai volumi distribuiti nell'anno *t-2*, nel medesimo ambito i corrispettivi previsti nell'articolazione tariffaria di riferimento.

37.6 L'elemento $\tau_1(mis)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.

37.7 L'elemento $\tau_1(mis)$, è determinato in funzione:

- del valore assunto dai vincoli ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 31 e all'Articolo 32, relativi al servizio di misura nelle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
- del numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito, riferito all'anno *t-2*.

37.8 L'elemento $\tau_1(cot)$, espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.

37.9 L'elemento $\tau_1(cot)$ è fissato pari al valore assunto dalla componente $t(cot)_t$ della tariffa di riferimento.

37.10 Il numero di punti di riconsegna serviti in ciascun ambito è pari alla somma del numero di punti di riconsegna dell'anno *t-2* per ciascuna località appartenente all'ambito, come definito al comma 36.2.

Articolo 38

Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale

38.1 Nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni *standard*, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avviene secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

38.2 Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature di correzione dei volumi, la correzione alle condizioni *standard* dei quantitativi misurati avviene mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C = K_p * K_T$$

dove:

- $K_p = \frac{(p_b + p_{mc})}{p_r}$;
- $K_T = \frac{T_r}{T_{mc}}$;

con:

- $p_b = 1{,}01325 * (1 - 2{,}25577 * 10^{-5} * H)^{5{,}2559}$ è la pressione barometrica assoluta, espressa in bar, dove *H,* determinata secondo i criteri indicati nel successivo comma 38.3, rappresenta:
  - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar, l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna
  - per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar, è l'altitudine media per fascia altimetrica. La fascia altimetrica è, per ciascun comune, l'insieme delle zone che si trovano ad altitudini comprese all'interno di un intervallo di dislivello massimo pari a 200 m. L'estremo superiore (incluso) di ciascuna fascia altimetrica *n* (FA_n^{sup})è determinato secondo la seguente formula:

    $FA_n^{sup} = A^{COM} + 100 + n * 200$

    con:
    - A^{COM} è l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna;
    - n è il numero che identifica la fascia altimetrica. Per convenzione la fascia altimetrica nella quale è compresa l'altitudine sul livello del mare del Comune è identificata con il numero 0. Le fasce altimetriche di altitudine media superiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi positivi a partire da 1. Le fasce altimetriche di altitudine media inferiore a quella del Comune sono numerate progressivamente con numeri interi negativi a partire da –1.

- p_{mc} è la pressione relativa di misura convenzionale, pari a:
  - 0,020 bar, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura convenzionale è inferiore o uguale a 0,025 bar;

- la pressione di taratura dell'impianto di riduzione finale della pressione del gas a monte del gruppo di misura, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar; nel caso in cui la misura avvenga a pressione non regolata, l'impresa di distribuzione installa un'apparecchiatura idonea per la correzione delle misure;

- p_r è la pressione assoluta di riferimento, pari a 1,01325 bar;
- T_r è la temperatura assoluta di riferimento, pari a 288,15 Kelvin
- T_{mc} è la temperatura assoluta di misura convenzionale, espressa in Kelvin, calcolata secondo la seguente formula:

$$T_{mc} = 273{,}15 + \left(22 - \frac{GG}{ng}\right)$$

essendo i parametri *GG* e *ng* rispettivamente il numero dei gradi giorno del Comune e il numero dei giorni di esercizio dell'impianto, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 38.3.

38.3 Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 38.2 si fa riferimento:

a) per la definizione della zona climatica di appartenenza, dell'altitudine *H* e del numero dei gradi giorno *GG* di ciascun Comune, all'allegato A del dPR n. 412/93;

b) per la determinazione del numero di giorni di esercizio dell'impianto *ng*, ai valori indicati nella Tabella 7.

38.4 Nel caso di presenza di apparecchiature per la correzione della sola pressione o della sola temperatura, i relativi coefficienti K_p e K_T assumono valore pari a 1.

38.5 I valori del coefficiente *C*, dei coefficienti K_p e K_T, del rapporto $\frac{GG}{ng}$ e del parametro p_b di cui al comma 38.2, sono arrotondati alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.

38.6 I documenti di fatturazione del servizio di distribuzione devono riportare:

a) la quantità di gas distribuito come misurata, espressa in metri cubi;

b) il valore assunto dal coefficiente correttivo *C* nel punto di riconsegna;

c) la quantità di gas distribuito espressa in *standard metri cubi*.

Articolo 39

Sistema di compensazione tariffaria

39.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il meccanismo di compensazione tariffaria a favore dei clienti economicamente disagiati coerentemente con il decreto di cui alla legge 28 febbraio 2008, n. 31, articolo 46, comma 1-bis.

Articolo 40

Criteri di applicazione

40.1 Le tariffe obbligatorie sono applicate dall'impresa distributrice in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti di contratti per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale.

40.2 Le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi e arrotondando il risultato con criterio commerciale alla quarta cifra decimale.

40.3 In nessun caso può essere richiesto il pagamento dei corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il subentro o la nuova connessione si verificano, le componenti tariffarie espresse in euro/punto di riconsegna per anno devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo anno e 365 (trecentosessantacinque).

TITOLO 6

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 41

Aggiornamento della componente $t(dis)^{opex}_{t,d,r,}$ a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione

41.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti $t(dis)^{opex}_{t,d,r,}$, a copertura dei costi operativi, applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;

c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

41.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari a:

- 5,4% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
- 4,6% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
- 3,2% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.

Articolo 42

Aggiornamento della componenti $t(ins)_{t,}^{opex}$ $t(rac)_{t}^{opex}$, $t(\cot)_{t}^{opex}$ a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura

42.1 Nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 l'Autorità aggiorna, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti, $t(ins)_{t,}^{opex}$, $t(rac)_{t}^{opex}$, $t(\cot)_{t}^{opex}$, a copertura dei costi operativi, applicando:

a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

42.2 Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari al 3,6%.

Articolo 43

Aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati

43.1 Nel terzo periodo di regolazione l'Autorità per gli anni successivi al 2009, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, aggiorna la componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$, in funzione:

a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, applicato ai valori $RCA_{t-1,c}^{CEN}$, $AMA_{t-1,c}^{FAB}$ e $AMA_{t-1,c}^{ALT}$;

b) del tasso di variazione collegato agli investimenti netti in altre *immobilizzazioni materiali e immateriali* realizzati a livello aggregato di settore nell'anno *t-2*, applicato ai valori $IMN^{ALT}_{t-1,c}$, $IML^{ALT}_{t-1,c}$ e $AMA^{ALT}_{t-1,c}$;

c) del tasso di variazione del numero di punti di riconsegna al 31 dicembre dell'anno t-2, con una franchigia pari a +/-10%, applicato ai valori $IMN^{FAB}_{t-1,c}$;

d) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti nell'anno *t-2*, applicato al valore $RCA^{CEN}_{t-1,c}$ e, limitatamente alle variazioni relative all'anno 2008, al degrado dei contributi pubblici percepiti, coerentemente con le disposizioni di cui all'Articolo 16.

Articolo 44

Aggiornamento delle componenti $t(dis)^{capex}_{t,c,i}$ a $t(mis)^{capex}_{t,c,i}$ copertura dei costi di capitale di località

44.1 Nel corso terzo periodo di regolazione, per gli anni successivi al 2009, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, l'Autorità aggiorna la quota parte delle componenti $t(dis)^{capex}_{t,c,i}$ e $t(mis)^{capex}_{t,c,i}$ a remunerazione del capitale investito, in funzione:

a) del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$, $RCA(mis)_{t-1,c,i}$, $AMA(dis)_{t-1,c,i}$ e $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;

b) del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice *c* nelle singole località *i* nell'anno *t-2*, determinato in base a quanto disposto dall'Articolo 46, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$ e $RCA(mis)_{t-1,c,i}$;

c) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile *standard* dei cespiti nell'anno *t-2,* applicato ai valori $AMA(dis)_{t-1,c,i}$;

d) del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti, con l'esclusione delle dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08 nell'anno *t-2*, applicato ai valori $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;

e) del tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio nell'anno *t-2*, applicato ai valori $AMA(dis)_{t-1,c,i}$ e $AMA(mis)_{t-1,c,i}$;

f) del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale percepiti e, limitatamente alle variazioni relative all'anno 2008, ai contributi privati capitalizzati nell'anno *t-2* e al degrado dei contributi pubblici percepiti e dei contributi privati addebitati, coerentemente con le

disposizioni di cui all'Articolo 16*,* applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$ e $RCA(mis)_{t-1,c,i}$; a partire dalle variazioni relative all'anno 2009 si tiene conto dei contributi privati comunque addebitati nell'anno *t-2*, indipendentemente dal trattamento contabile;

g) del tasso di variazione collegato alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti sulle reti di distribuzione incentivati ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 45 ed entrati in esercizio nell'anno *t-2*, applicato ai valori $RCA(dis)_{t-1,c,i}$.

44.2 Alle imprese verrà richiesto di dichiarare e certificare, in relazione agli investimenti a bilancio di cui alla lettera b) del precedente comma, l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati. Tale quota non verrà riconosciuta ai fini dell'aggiornamento del capitale investito.

Articolo 45
Tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti

45.1 I tassi di variazione collegati agli investimenti realizzati di cui al comma 44.1, lettere da b) ad h) e al comma 44.1, lettera f) sono valutati in coerenza con le disposizioni contenute nel presente articolo e con le norme dell'Articolo 46.

45.2 Entro il 15 ottobre di ciascun anno t, a partire dall'anno 2009, ciascuna impresa concessionaria del servizio di distribuzione comunica all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:

a) gli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno t-1, come riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3;

b) la quantificazione fisica degli investimenti entrati in esercizio nel corso dell'anno t-1, con riferimento alle categorie individuate nell'apposito elenco delle consistenze dei cespiti di rete, come definito dall'Autorità con separato provvedimento, ai fini della valutazione di cui all'articolo Articolo 46;

c) le dismissioni effettuate nel corso dell'anno t-1 per le tipologie di investimento individuate al comma 45.3, indicando l'anno di messa in esercizio del cespite dismesso, precisando altresì se il cespite dismesso è stato oggetto di successiva alienazione e a quali condizioni;

d) il valore dei cespiti, distinti per tipologia di cespite, che hanno completato la loro vita utile convenzionale ai fini regolatori;

e) la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 45.4;

f) gli investimenti e le dismissioni programmate per i tre anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per tipologie di investimento;

g) le variazioni delle immobilizzazioni in corso.

45.3 Alle tipologie di seguito elencate di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni:

a) ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI;

b) sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo.

45.4 Gli interventi di cui al comma 45.3, lettera a) sono ritenuti idonei alla maggiorazione se ricorrono i seguenti requisiti:

- l'impresa distributrice proceda semestralmente a effettuare il controllo strumentale e la verifica della taratura, come previsto dalla norma UNI 9463, rendendo disponibile idonea documentazione a evidenza degli avvenuti controlli;
- l'attivazione di meccanismi di controllo da remoto della percentuale di odorizzante immesso nel gas distribuito, provvedendo altresì a conservare la registrazione dei valori rilevati;
- l'attivazione automatica dell'odorizzatore a lambimento in caso di assenza temporanea della corrente elettrica o di malfunzionamento dell'odorizzatore ad iniezione.

45.5 L'Autorità verifica, anche mediante visite ispettive a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo e la corrispondenza degli investimenti comunicati ai sensi del comma 45.1, con i costi effettivamente sostenuti;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al comma 45.1, lettera a) con quelli risultanti dai bilanci certificati;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.

Articolo 46

Criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti

46.1 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008 sono valutati a consuntivo. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespite, trasmettono anche dati dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche, coerentemente con le classi indicate dall'Autorità.

46.2 Ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'anno 2009, sono valutati a consuntivo. Qualora il costo effettivamente sostenuto dall'impresa sia superiore al costo standard fissato dall'Autorità, ai sensi del successivo comma 46.3, l'impresa distributrice è tenuta a giustificare lo scostamento. In ogni caso le imprese distributrici oltre ai dati economici relativi agli investimenti effettuati distinti per tipologia di cespite, trasmettono anche prospetti dettagliati relativi alle variazioni delle consistenze, coerentemente con le tipologie indicate dall'Autorità.

46.3 A partire dall'anno 2010, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti sono valutati a costi *standard*, sulla base di un prezziario definito dall'Autorità.

46.4 Le imprese distributrici trasmettono all'Autorità una dichiarazione di conformità sottoscritta dal medesimo soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile della società. Nella dichiarazione, per ciascuna tipologia di cespite, deve essere indicata la conformità dei valori riportati nei prospetti inviati all'Autorità per gli aggiornamenti annuali con i dati di bilancio e deve essere indicata la corrispondenza delle quantità fisiche riportate nei medesimi prospetti con le effettive consistenze fisiche.

TITOLO 7

MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

Articolo 47
Perequazione

47.1 La perequazione dei costi e dei ricavi di distribuzione e di misura per gli anni 2009- 2012 si articola in:

a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
b) perequazione dei costi relativi al servizio di misura.

47.2 Le perequazioni di cui al comma 47.1 si applica a tutte le imprese distributrici.

47.3 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

Articolo 48
Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo

48.1 In ciascun anno *t* l'ammontare di perequazione $PD_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_c - RE_c - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc}$$

dove:

- RE_c è il ricavo effettivo di competenza dell'anno t, ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il

servizio di distribuzione nei punti di riconsegna serviti dall'impresa c nel medesimo anno;

- $PD_{c\,t,c,b}^{acc}$ è la somma degli ammontari di perequazione in acconto, calcolato ai sensi del successivo comma 50.1.

Articolo 49
Perequazione dei costi relativi al servizio di misura

49.1 In ciascun anno *t*, l'ammontare di perequazione $PM_{t,c}$, riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera b) è pari a:

$$PM_{t,c} = CS_c^{switch} - RE_c^{switch} + VRM_{t,c}^{capex} - RE_c^{capex,mis} - RPM_c$$

dove:

- CS_c^{switch} è il costo standard per le letture di *switch* effettuate nell'anno *t* dall'impresa distributrice *c*, ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno *t,* fissato pari a 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive dell'anno *t*;
- RE_c^{switch} è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_1(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno;
- $RE_c^{capex,mis}$ è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_1(mis)$ destinata alla copertura dei costi di capitale.
- RPM_c è la penale, applicata a partire dall'anno 2010, relativa a ciascuna impresa distributrice c, in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle deliberazioni ARG/gas 155/08. In termini formali:

  $$RPM_c = \sum_g \max(\Delta N_c^g;0) * P_g$$

  con:

  - P_g è la penale unitaria per singolo gruppo di misura, appartenente alla classe *g* non installato nei termini previsti, il cui valore è riportato nella Tabella 8;
  - $\Delta N_c^g = \min(N_c^g\big|_{previsti} - N_c^g\big|_{installati};0{,}5 * N_c^g\big|_{previsti})$

  dove

  - $N_c^g\big|_{previsti}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe *g*, serviti dall'impresa distributrice *c*, per i quali entro il 31 dicembre dell'anno *t* è prevista, ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, l'installazione di gruppi

di misura aventi i requisiti minimi definiti nella medesima deliberazione;

- $N_c^g\big|_{installati}$ è il numero di punti di riconsegna, dotati di gruppi di misura della classe *g,* serviti dall'impresa distributrice *c*, per i quali entro il 31 dicembre dell'anno *t* è stato effettivamente installato un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08.

49.2 Nei casi in cui, per la singola impresa distributrice, risulti:

$$\sum_g N_c^g\Big|_{previsti} - \sum_g N_c^g\Big|_{installati} > 0{,}5 * \sum_g N_c^g\Big|_{previsti}$$

l'Autorità avvia un procedimento finalizzato alla erogazione di una sanzione per inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 10.1 della deliberazione ARG/gas 155/08 in relazione all'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.

Articolo 50

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importi in acconto.

50.1 In ciascun anno *t* e per ciascuna impresa distributrice *c*, l'Autorità determina entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, calcolato secondo la seguente formula:

$$PD_{t,c,b}^{acc} = (VRD_c^{att} - RE_c^{att}) * \frac{1}{6}$$

dove:

- VRD_c^{att} è il valore del vincolo ai ricavi ammessi per l'impresa di distributrice *c*, atteso per l'anno t, come stimato dall'Autorità;
- RE_c^{att} è il ricavo atteso per l'anno t, stimato dall'Autorità, derivante dall'applicazione della tariffa obbligatoria.

Articolo 51

Quantificazione ed erogazione dei saldi di perequazione

51.1 Entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre le imprese distributrici, i cui importi in acconto $PD_{t,c,b}^{acc}$, di cui al comma 50.1, sono negativi, versano alla Cassa quanto dovuto.

51.2 Entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura del bimestre la Cassa provvede a erogare gli importi in acconto di cui al comma 50.1.

51.3 Annualmente la Cassa provvede alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 48.1 e al comma 49.1.

51.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 51.3 ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno a partire dall'anno 2010, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni del presente Titolo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente.

51.5 Nel caso in cui l'impresa distributrice non rispetti il termine di cui al comma 51.3, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa distributrice inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

51.6 La Cassa comunica entro il 30 settembre di ciascun anno all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione, a consuntivo, di cui al comma 48.1 e al comma 49.1, e degli acconti ai sensi di quanto disposto dai commi 51.1 e 51.2

51.7 Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

51.8 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità del conto di cui all'Articolo 96 non siano sufficienti a erogare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti.

51.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 51.8, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.

TITOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI MISURA GAS NATURALE

Articolo 52

Responsabilità per installazione e manutenzione dei misuratori

52.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:

a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;

b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;

c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 53

Responsabilità per raccolta, validazione e registrazione misure

53.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure del gas è:

a) con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di trasporto;

b) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;

c) con riferimenti ai punti di interconnessione, l'impresa distributrice sottendente.

Articolo 54

Disposizioni relative alle misure raccolte

54.1 L'impresa distributrice di cui al comma 52.1, lettera a), è tenuta a rendere accessibili i gruppi di misura o rendere disponibili le misure secondo le specifiche definite dall'impresa di trasporto.

54.2 Le misure del gas rilevate, validate e registrate nei punti di consegna e di riconsegna costituiscono le misure rilevanti ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita. Salvo il consenso scritto da parte del cliente finale le misure rilevate nei punti di riconsegna non possono essere utilizzate per finalità diverse.

54.3 Le misure relative ai punti di interconnessione sono rese disponibili dall'impresa distributrice che le rileva all'impresa distributrice sottesa e all'impresa di trasporto.

Articolo 55
Conservazione delle rilevazioni

55.1 Il responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione archivia e custodisce, ai fini regolatori, per un periodo minimo di 10 anni, le misure del gas, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo dell'applicazione dei meccanismi tariffari vigenti e con finalità legate ai servizi regolati.

55.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di gas integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione, nel rispetto delle regole di riservatezza disposte dalla deliberazione n. 11/07.

Articolo 56
Remunerazione del servizio di misura nei punti di consegna e nei punti di interconnessione

56.1 Qualora per l'installazione e manutenzione dei gruppi di misura, presso i punti di consegna l'impresa di trasporto intenda avvalersi dell'impresa distributrice, il corrispettivo richiesto per la prestazione di tale servizio non può eccedere il valore del corrispettivo di cui al comma 24.1, lettere a) e b).

56.2 Qualora per la raccolta, validazione e registrazione delle misure presso i punti di consegna l'impresa di trasporto intenda avvalersi dell'impresa distributrice, il corrispettivo richiesto per la prestazione di tale servizio non può eccedere il valore del corrispettivo di cui al comma 24.1, lettera c).

56.3 Transitoriamente, in attesa di una nuova definizione della materia, per le prestazioni rese nei punti di interconnessione non si applica alcun corrispettivo.

Articolo 57
Divieto di applicazione di corrispettivi non espressamente previsti nella presente RTDG

57.1 I soggetti responsabili del servizio di misura non sono autorizzati ad addebitare corrispettivi che non siano regolati nella presente RTDG per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del medesimo servizio.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 58

Trattamento nei casi di cambiamento di gestore in una località

58.1 Nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio sono calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 quella propria dell'impresa distributrice uscente nella medesima località.

58.2 Negli aggiornamenti annuali che decorrano dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assume il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2, valido per la classe di imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione.

58.3 Nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico senza che ciò comporti una riduzione del numero complessivo delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, dal secondo anno successivo alla data di efficacia del passaggio, per l'aggiornamento della tariffa di riferimento si tiene conto di quanto segue:

a) ai fini della valutazione del capitale investito di località, la stratificazione dei cespiti di località è trasferita inalterata dal soggetto cedente al soggetto cessionario;

b) il valore dei cespiti centralizzati del soggetto cedente e del soggetto cessionario è aggiornato sulla base del tasso di variazione dei punti di riconsegna serviti conseguente al passaggio di titolarità, considerando una franchigia pari a +/-10%;

c) i valori unitari dei costi operativi e l'*X-factor* del soggetto cessionario non sono modificati a seguito del passaggio.

Articolo 59

Riconoscimento maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione

59.1 Gli oneri connessi al pagamento di canoni di concessione di norma non sono oggetto di riconoscimento tariffario, ad eccezione dei casi in cui siano espressamente previsti da disposizioni normative primarie nazionali, regionali o delle province autonome.

59.2 Qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1.

59.3 Con riferimento alle disposizioni del comma 59.2, l’Autorità riconosce i maggiori oneri qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia fornita da parte delle imprese distributrici idonea documentazione relativa all’attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l’incremento dei canoni;

b) il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all’entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n.222.

59.4 L’ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1, determinato per ciascuna impresa distributrice *c*, con riferimento alla singola località i, $COL_{c,i}$, è calcolato secondo la seguente formula:

$$COL_{c,i} = \max\left\{\left[0,1 * VRD_{07-08,c,i}^{170/04} - CAN_{0,c,i}\right] * (1 - GP_i);0\right\}$$

dove:

- $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ è il vincolo ai ricavi determinato ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 170/04 per l’anno termico 2007-2008;
- $CAN_{0,c,i}$ è il valore del canone di concessione richiesto dal comune precedentemente l’aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell’articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, all’impresa distributrice c, per la località i;
- GP_i è il coefficiente che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune e può variare tra zero e uno. Assume valore uno quando il comune è interamente proprietario delle reti. Il grado di proprietà è determinato sulla base del valore delle singole componenti delle reti medesime, come risultante dall’esame dello stato delle consistenze fisiche e dai dati contabili..

59.5 Il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell’aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

59.6 L’impresa distributrice può istituire un’apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2, denominata *canoni comunali*, di cui è data separata evidenza in bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per

punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell'ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. Il valore di tale componente tariffaria è determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a).

59.7 Nell'istanza di cui al comma 59.2 l'impresa distributrice propone per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$ da applicare nell'anno successivo.

59.8 Dei ricavi rinvenienti dall'applicazione della maggiorazione di cui al comma 59.2 è data separata evidenza contabile.

Articolo 60

Disposizioni in materia di derivazioni d'utenza

60.1 Gli impianti di rete delle imprese distributrici si estendono, senza soluzione di continuità, fino al gruppo di misura o, in assenza del gruppo di misura, fino all'organo di intercettazione terminale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

60.2 Le imprese distributrici entro il 31 dicembre 2009 predispongono e trasmettono all'Autorità un programma che preveda:

- la quantificazione del numero di interventi da effettuare e la stima del costo ad essi relativo;
- un crono-programma di attuazione per macro-obiettivi che preveda obbligatoriamente l'effettuazione degli interventi di spostamento in occasione delle operazioni di sostituzione dei gruppi di misura disposte ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08.

Articolo 61

Disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura

61.1 Con successivo provvedimento saranno definite le modalità di copertura degli oneri in capo agli esercenti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG.

TITOLO 10

REGIME INDIVIDUALE

▪

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 62

Regime individuale

62.1 Il regime individuale si distingue dal regime ordinario per le modalità di determinazione delle seguenti componenti della tariffa di riferimento:

- $t(cen)_{t,c}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$
- $t(dis)_{t,c}^{opex}$.

62.2 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente si applicano al regime individuale le disposizioni previste per il regime generale.

62.3 Per i soggetti che fanno richiesta di essere ammessi al regime individuale, in attesa della definizione delle componenti tariffarie di cui al comma 62.1 secondo le regole del regime individuale, si applicano le componenti della tariffa di riferimento previste per il regime ordinario, anche ai fini della determinazione degli importi d'acconto dei meccanismi di perequazione.

62.4 Le imprese già ammesse al regime individuale nel secondo periodo di regolazione sono tenute comunque a presentare istanza per l'ammissione al regime individuale nel terzo periodo di regolazione.

62.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 71.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette.

Articolo 63

Modifiche in corso di periodo regolatorio – supplementi di istruttoria

63.1 L'impresa può presentare nuovamente istanza per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale, entro il termine di cui al comma 64.1, lettera b), qualora nel corso del periodo di regolazione:

i. siano intervenute variazioni nella titolarità delle località gestite, a seguito di gara per l'affidamento del servizio o di modifiche degli assetti societari, quali ad esempio acquisizioni e fusioni societarie, tali per cui il costo storico originario del capitale investito lordo delle nuove località sia pari:
   a. ad almeno il 15% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito superiore a 500 (cinquecento) milioni di euro;
   b. ad almeno il 20% del capitale investito lordo calcolato nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con un capitale lordo investito fino a 500 (cinquecento) milioni di euro;

ii. l'impresa di distribuzione abbia realizzato investimenti in potenziamenti ed estensioni che abbiano indotto il verificarsi di un incremento del capitale investito lordo quale quello previsto al precedente punto i), o di un aumento del livello dei costi operativi di distribuzione pari a oltre:
   a. il 15% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi superiori a 20 (venti) milioni di euro;
   b. il 20% dei costi operativi determinati nell'ambito della precedente istruttoria individuale per le imprese con costi operativi fino a 20 (venti) milioni di euro.

63.2 Nel caso di acquisizioni o fusioni societarie tra imprese di distribuzione, le imprese continueranno a calcolare le tariffe di riferimento sulla base del regime precedentemente in vigore, fino all'approvazione dell'eventuale proposta tariffaria in regime individuale calcolata con riferimento a un bilancio di esercizio rappresentativo del nuovo assetto societario.

63.3 Ai fini del supplemento di istruttoria, oltre che dalla documentazione prevista al comma 64.3, l'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riscontrarsi delle condizioni richiamate al comma 63.1;

b) modulistica di cui al comma al comma 64.3 compilata facendo riferimento sia alle informazioni relative alle acquisizioni di nuovi ambiti o fusioni societarie, investimenti in potenziamenti ed estensioni di reti di distribuzione, sia ai cespiti per i quali sia già stata presentata istanza in una precedente istruttoria individuale;

c) garanzie bancarie per 35.000 euro da presentare alla Cassa a copertura dei costi dell'istruttoria.

63.4 Nel caso in cui, a seguito della nuova istruttoria, lo scostamento massimo ammissibile risulti nullo, la Cassa provvede a escutere le garanzie bancarie di cui al comma precedente e utilizza tali fondi a copertura delle spese istruttorie entro i limiti delle spese effettivamente sostenute. Eventuali sopravvenienze attive sono versate sul *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*.

63.5 L'istanza è respinta nel caso in cui il valore del capitale investito netto relativo ai nuovi cespiti per i quali non è disponibile la stratificazione temporale del costo

storico originario e/o, esclusivamente per le località di cui al comma 71.3, le perizie tecniche asseverate, rappresenti una componente superiore al 50% delle immobilizzazioni nette, sempre in relazione ai nuovi cespiti.

63.6 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato, le variabili esogene indicate dall'impresa come origine di tale scostamento dovranno essere riconducibili esclusivamente alle nuove acquisizioni, alle modifiche di assetti societari e agli investimenti che hanno giustificato il supplemento di istruttoria.

CAPO 2

Regole per l'ammissione al regime individuale

Articolo 64
Ammissione al regime individuale

64.1 Ai fini dell'ammissione al regime individuale per il terzo periodo regolatorio le imprese distributrici devono presentare apposita istanza all'Autorità e alla Cassa, utilizzando l'opportuna modulistica, predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entro e non oltre:

a) 60 giorni dalla pubblicazione dell'opportuna modulistica, per l'anno 2009;

b) il 30 giugno di ogni anno *t*, successivo al 2009.

64.2 L'istanza sarà dichiarata inammissibile qualora pervenuta all'Autorità e alla Cassa in data successiva a quella prevista al comma 64.1 (decadenza della facoltà di accedere al regime individuale), ovvero qualora non corredata dalla documentazione prevista dal comma 64.3.

64.3 L'istanza, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla seguente documentazione, riferita all'anno *t-2* e trasmessa in forma elettronica:

a) modulistica di cui al comma 64.1, opportunamente compilata in ogni sua parte;

b) conti annuali separati, redatti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di separazione contabile stabilite dall'Autorità, relativi al secondo esercizio precedente a quello di applicazione del regime individuale;

c) dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 71.6;

d) copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

64.4 Le imprese distributrici che presentano istanza devono mettere a disposizione dell'Autorità e della Cassa, per verifiche e controlli, le eventuali perizie tecniche asseverate relative alle concessioni il cui affidamento è stato aggiudicato dall'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00.

Articolo 65
Organo istruttore

65.1 L'Autorità, ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al regime individuale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della Cassa.

65.2 Nell'ambito del supporto all'Autorità per lo svolgimento delle istruttorie individuali la Cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di Finanza.

65.3 Gli oneri derivanti alla Cassa dallo svolgimento di tali attività sono a carico del *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*.

Articolo 66
Istruttoria individuale

66.1 L'istruttoria individuale è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della Cassa della documentazione di cui al comma 64.3.

66.2 L'istruttoria si basa sui dati e sulle informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nell'Articolo 64. L'Autorità, anche attraverso la Cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.

66.3 L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:

a) verifica della disponibilità e della consistenza delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini del procedimento;

b) valutazione del capitale investito e dell'eventuale scostamento massimo ammissibile, calcolato ai sensi dell'Articolo 76;

66.4 Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la Cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria e l'Autorità, entro i successivi 30 (trenta) giorni, comunica l'esito alle imprese interessate. L'Autorità comunica inoltre all'impresa interessata l'ammontare dell'eventuale scostamento massimo ammissibile rilevato, calcolato ai sensi dell'Articolo 76.

66.5 Nel caso la Cassa, nell'arco dei 120 (centoventi) giorni di cui al comma 66.4 rilevi una non corretta compilazione della documentazione richiesta, invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta delle integrazioni, correzioni nonché modifiche necessarie.

66.6 Eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione di dati sospendono i termini dei procedimenti. La risposta deve essere comunque trasmessa entro un termine massimo di 30 giorni. Decorso tale termine l'istanza è dichiarata inammissibile e

nel caso di supplemento di istruttoria, si applicano le disposizioni di cui al comma 63.4.

66.7 L'Autorità successivamente alla comunicazione di cui al comma 66.4 determina entro 60 (sessanta) giorni la tariffa di riferimento da applicare ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi per l'anno *t*.

Articolo 67

Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti

67.1 La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte conformemente ai principi contabili e secondo metodologie verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione al regime individuale.

67.2 Nel corso dell'istruttoria individuale, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni delle deliberazioni in materia di separazione contabile in vigore e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:

a) verificare la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che presenteranno proposte tariffarie in regime individuale;

b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati discriminatori tra le imprese.

67.3 Con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di separazione contabile, prevista dal comma 67.2, si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati secondo quanto previsto dalla normativa vigente nell'anno a cui si riferiscono i dati esaminati ai fini della valutazione dell'istanza.

67.4 Sempre con riferimento agli esercizi che si chiudano prima del 31 dicembre 2007, le imprese di distribuzione non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 311/01, redigono i prospetti di cui al comma 64.3, attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio.

CAPO 3

Determinazione dei livelli iniziali delle componenti tariffarie $t(cen)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(dis)_{t,c}^{opex}$ per le imprese ammesse al regime individuale

Articolo 68
Determinazione del capitale investito centralizzato e del valore lordo delle immobilizzazioni centralizzate

68.1 Il valore degli *immobili e fabbricati non industriali* viene determinato coerentemente con le disposizioni previste per il regime ordinario.

68.2 Il valore delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*, lorde e nette, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 71.

68.3 Il capitale investito netto centralizzato è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.2.

Articolo 69
Determinazione del capitale investito netto e del valore lordo delle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione

69.1 Il valore delle immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione, lordo e netto, viene determinato sulla base del costo storico rivalutato, secondo le regole riportate nell'Articolo 71.

69.2 Il capitale investito netto di località è calcolato coerentemente con quanto previsto dal comma 4.3.

Articolo 70
Remunerazione del capitale investito e ammortamenti

70.1 La remunerazione del capitale investito netto centralizzato è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 18.1.

70.2 La remunerazione del capitale investito netto di località è determinata coerentemente con quanto previsto dal comma 20.1.

70.3 Gli ammortamenti degli *immobili e fabbricati non industriali* e gli ammortamenti delle *altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali,* gli ammortamenti delle *immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione* sono determinati sulla base di quanto disposto all'Articolo 74.

Articolo 71

Metodo del costo storico rivalutato

71.1 Il costo storico rivalutato è determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizioni a partire dall'anno *t-52*:

a) il costo storico originario d'acquisizione dei cespiti in esercizio al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di applicazione del regime individuale, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, , oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento. A partire dall'anno 2009 sono esclusi dal computo anche gli interessi passivi in corso d'opera capitalizzati;

b) il valore del fondo di ammortamento economico-tecnico calcolato:

   i. per cespiti acquisiti fino all'anno 2002 incluso:

      - per i periodi di ammortamento fino all'anno 2000 incluso, sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati, ai fini del calcolo del fondo ammortamento economico-tecnico, e del costo di cui al punto a); per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti; l'Autorità, avvalendosi della Cassa, potrà, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese;

      - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2000 e fino all'anno 2006, sulla base della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione n. 87/03;

      - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2006 sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui alla Tabella 3 della presente RTDG;

   ii. per cespiti acquisiti successivamente all'anno 2002:

      - per i periodi di ammortamento fino all'anno 2006, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione n. 170/04;

      - per i periodi di ammortamento successivi all'anno 2006 sulla base delle durate convenzionali dei cespiti di cui alla Tabella 3 della presente RTDG

71.2 Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette di cui al comma 69.1, vengono considerati anche gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento del servizio di distribuzione di gas nelle località gestite dall'impresa di

distribuzione interessata, presenti nelle fonti contabili obbligatorie di soggetti diversi dall'esercente.

71.3 Relativamente alle località per le quali l'affidamento del servizio di distribuzione è stato aggiudicato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi dell'articolo 15, comma 15.5, del medesimo decreto, se il valore netto delle immobilizzazioni determinato nella perizia tecnica asseverata differisce per una quantità in valore assoluto minore o uguale al 10% del valore netto delle medesime immobilizzazioni calcolato ai sensi del comma 71.8, l'impresa ai fini del calcolo di cui al comma 71.1, lettera a), considera il valore delle immobilizzazioni nette pagato, così come risultante dalla suddetta perizia e lo imputa all'anno di aggiudicazione. Nel caso contrario, l'Autorità, avvalendosi della Cassa, procederà alla definizione del valore netto delle immobilizzazioni della località in questione, nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, escludendo sempre la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

71.4 Nel caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo storico originario d'acquisizione dei cespiti iscritti nelle fonti contabili obbligatorie per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso, attribuito all'anno di realizzazione degli impianti, e il relativo fondo di ammortamento, vengono valutati tenendo conto:

a) della vita utile e della vita residua dei cespiti, così come definita dall'impresa nel più remoto tra i bilanci certificati e una perizia tecnica asseverata;

b) del costo storico originario di cespiti il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.

71.5 L'impresa distributrice che si avvale della metodologia di cui al comma 71.4 dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare.

71.6 I valori di cui alle lettere a) e b) del comma 71.1 devono essere corredati dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale e attestante, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, le cause di assenza della parziale stratificazione del costo dei cespiti, non imputabili all'impresa di distribuzione o ai soggetti diversi nel cui bilancio sono presenti incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento dell'attività di distribuzione.

71.7 Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni nette viene utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat e disponibile nella modulistica pubblicata dall'Autorità per individuare:

a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni;

b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico.

71.8 Il valore netto delle immobilizzazioni è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del comma 71.7.

Articolo 72

Poste rettificative

72.1 La posta rettificativa, assegnata pro-quota al capitale investito centralizzato e al capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione, rilevanti ai fini del regime individuale è il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto.

72.2 Le poste rettificative sono determinate sulla base delle risultanze contabili riferite al secondo esercizio precedente quello di applicazione del regime individuale.

72.3 La variazione del valore del fondo di trattamento di fine rapporto riportato nel bilancio d'esercizio utilizzato per la determinazione del vincolo sui ricavi in regime individuale nel corso del periodo di regolazione a seguito di previsioni normative è considerato in sede di aggiornamento annuale delle tariffe di riferimento.

Articolo 73

Contributi

73.1 Ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il terzo periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice *c*, con riferimento a ciascuna località *i,* il valore dei contributi pubblici in conto capitale da enti pubblici e dei contributi privati è determinato secondo quanto disposto dai commi 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

Articolo 74

Ammortamenti

74.1 Gli ammortamenti economico-tecnici relativi a immobili e fabbricati non industriali sono calcolati secondo quanto previsto dall'Articolo 8.

74.2 Gli ammortamenti economico-tecnici relativi ad altre immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali centralizzate e alle immobilizzazioni di località sono determinati ripartendo il valore lordo rivalutato al lordo dei contributi, per la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture indicata per classe di cespite nella Tabella 3.

74.3 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione relativamente ai cespiti di talune località abbia considerato quale costo storico il valore delle immobilizzazioni nette determinato nella perizia tecnica asseverata o definito dall'Autorità, avvalendosi della Cassa, ai sensi del comma 71.3, ai fini del calcolo degli ammortamenti tecnico economici si considera il valore lordo dei medesimi cespiti, così come determinato nelle perizie, ovvero definito dall'Autorità, sulla base del seguente algoritmo:

$$IMM_{lorde} = \frac{IMM_{nette}}{VUT_{perizia}^{residua}} x VUT_{perizia}^{totale}$$

dove:

- IMM_{nette} è il valore delle immobilizzazioni nette, così come determinato nella perizia tecnica asseverata, ovvero il valore netto definito dall'Autorità, ai sensi del comma 71.3;
- $VUT_{perizia}^{residua}$ è la vita utile residua dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità;
- $VUT_{perizia}^{totale}$ è la vita utile dei cespiti oggetto della perizia, così come riportata nella medesima perizia, ovvero come definita dall'Autorità.

Articolo 75

Determinazione costi operativi

75.1 Ai fini della determinazione della componente tariffaria a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione nel regime individuale si utilizzano i dati desumibili dai conti annuali separati dell'impresa distributrice.

75.2 I costi di distribuzione sono desumibili dai conti economici separati redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile, al netto di:

- canoni concessori, oneri per contratti d'affitto della rete e degli impianti di distribuzione del gas;
- ammortamenti e svalutazioni;
- oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;
- accantonamenti per rischi
- altri accantonamenti.

75.3 Tra i costi desumibili dal conto economico dell'impresa ammissibili ai fini del regime individuale non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

- proventi e oneri finanziari
- rettifiche di valori di attività finanziarie;
- proventi e oneri straordinari;
- imposte sul reddito d'esercizio.

Articolo 76

Quantificazione dello scostamento massimo ammissibile

76.1 Lo scostamento massimo ammissibile è valutato tenendo conto del livello dei costi operativi e del livello dei costi di capitale centralizzato relativo alle *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* centralizzate.

76.2 Lo scostamento è dato dalla differenza tra:

- la somma di:
  - o remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali* determinati sulla base del costo storico rivalutato;
  - o costi operativi del servizio di distribuzione determinati secondo quanto previsto dall'Articolo 75, al netto delle altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari e dai contributi di allacciamento (ad esempio incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi, ecc);
- e la quota parte del vincolo $VRD_{t,c}^{cen}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione e dei costi di capitale centralizzati relativi ad *altre immobilizzazioni materiali e alle immobilizzazioni immateriali*, calcolato secondo le regole previste per il regime ordinario.

Articolo 77
Valutazione dell'ammissibilità dello scostamento

77.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a documentare lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 76.1, comunicato dall'Autorità, con informazioni utili a ricondurlo a variabili esogene fuori da controllo dell'impresa.

77.2 Lo scostamento è ritenuto ammissibile solo se originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa. Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

77.3 L'Autorità, avvalendosi della Cassa, verifica l'impatto delle variabili esogene, così come indicato dall'impresa, mediante l'analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.

77.4 Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non sia in grado di dimostrare che lo scostamento deriva da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa, ovvero l'Autorità non ritenga ammissibile lo scostamento evidenziato, si applicano le disposizioni del regime ordinario.

77.5 Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando:

a) è legato a un uso non efficiente dei fattori produttivi;

b) non è documentata l'origine esogena dello scostamento.

Articolo 78
Determinazione dei livelli iniziali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

78.1 La componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- la somma della remunerazione del capitale investito relativa ai cespiti centralizzati, determinata ai sensi del comma 70.1, e degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati, determinati ai sensi del comma 70.3;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno *t*, fatto pari al dato relativo all'anno *t-2*.

78.2 La componente $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- la somma della remunerazione del capitale investito netto di località, determinata ai sensi delle disposizioni del comma 70.2, e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di località, determinate ai sensi delle disposizioni del comma 70.3;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t nella località *i*, fatto pari al dato relativo all'anno *t-2*.

78.3 La componente $t(dis)_{t,c}^{opex}$ secondo il regime individuale è calcolata come rapporto tra:

- i costi operativi effettivi, a cui viene sottratta la differenza tra lo scostamento massimo ammissibile di cui al comma 76.1 e lo scostamento ammissibile, come valutato ai sensi dell'Articolo 77;
- il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t, fatto pari al dato relativo all'anno t-2.

CAPO 4

Aggiornamenti annuali delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

Articolo 79

Aggiornamenti delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$, $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$, $t(dis)_{t,c}^{opex}$

79.1 La componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.

79.2 La componente $t(dis)_{t,c}^{capex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario, fatto salvo che i nuovi investimenti a partire dall'anno 2010 sono valutati a consuntivo. L'impresa distributrice in ogni caso deve fornire giustificazione e documentazione a supporto di eventuali scostamenti rispetto alle valorizzazioni secondo il prezziario di cui al comma 46.3 e il riconoscimento è subordinato all'accettazione delle motivazioni da parte dell'Autorità.

79.3 La componente $t(dis)_{09,c}^{opex}$ è aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime ordinario.

SEZIONE III

DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 80
Ambito di applicazione

80.1 La presente Sezione III definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;

b) misura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, distinta nelle funzioni di

- installazione e manutenzione dei misuratori;
- raccolta delle misure, validazione e registrazione delle misure.

80.2 I corrispettivi di cui al comma 80.1 coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas naturale e comprende anche il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.

80.3 Ai fini del presente provvedimento i gas diversi da gas naturale si suddividono nelle seguenti categorie:

a) gas di petrolio liquefatti sono i gas di petrolio liquefatti e loro miscele, anche con aria (di seguito: GPL);

b) gas manifatturati sono i gas manifatturati composti in prevalenza da propano o da gas naturale e i gas in condensabili da raffineria (di seguito: gas manifatturati).

80.4 Rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano gestite in concessione;
- non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
    - o servano almeno 50 punti di riconsegna;

- prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
- i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni.

Articolo 81

Regimi di determinazione dei vincoli

81.1 Si distinguono due regimi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi:

- il regime ordinario;
- il regime individuale.

Articolo 82

Composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori

82.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 4.

Articolo 83

Immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate

83.1 Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 5.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI NETTE, REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO E AMMORTAMENTO

Articolo 84

Capitale investito, remunerazione del capitale e ammortamenti

84.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 2 e Titolo 3 della Sezione II per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

TITOLO 3

TARIFFA DI RIFERIMENTO, VINCOLI AI RICAVI AMMESSI E OPZIONI TARIFFARIE NEL REGIME ORDINARIO

CAPO 1

Tariffa di riferimento e composizione dei vincoli ai ricavi ammessi.

Articolo 85

Tariffa di riferimento

85.1 Si applicano le disposizioni previste nel Titolo 4 della Sezione II per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

CAPO 2

Opzioni tariffarie

Articolo 86

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura

86.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 80.1, opzioni tariffarie approvate dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura.

86.2 Gli esercenti differenziano le opzioni tariffarie per *ambito gas diversi*.

86.3 L'opzione tariffaria di cui al comma 86.1 è composta dalle seguenti componenti:

a) ot_1, espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6;

b) ot_3, espresso in centesimi di euro/standard metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f, in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6;

c) $\tau_1(mis)$.

86.4 Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'Articolo 40.

Articolo 87
Ammissibilità delle opzioni tariffarie

87.1 Per ciascun *ambito gas diversi* le opzioni tariffarie di cui all'Articolo 86 sono considerate ammissibili, se i ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle componenti ot_1, ot_3 $\tau_1(mis)$ delle medesime opzioni tariffarie, in una valutazione *ex-ante* sulla base dei punti di riconsegna serviti e dei volumi erogati nell'anno t-2, risultano non superiori al ricavo conseguibile dall'applicazione della tariffa di riferimento.

Articolo 88
Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per i gas diversi dal gas naturale

88.1 Ai fini della correzione dei quantitativi misurati dei gas diversi dal gas naturale si applicano le disposizioni di cui al comma 38.2, considerando i seguenti valori di pressione relativa di misura convenzionale p_{mc}:

- 0,020 bar per i punti alimentati in bassa pressione con miscele di gas naturale o di gas di petrolio liquefatti con aria e per i gas manifatturati;
- 0,030 bar per le miscele di gas di petrolio liquefatti e per gli altri tipi di gas.

TITOLO 4

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE COMPONENTI DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Articolo 89
Regole di aggiornamento

89.1 Si applicano le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

TITOLO 5

REGIME INDIVIDUALE

Articolo 90
Regime individuale gas diversi

90.1 Il regime individuale è applicato ai soggetti che presentano apposita istanza. Si applicano le disposizioni previste per le imprese distributrici di gas naturale, di cui al Titolo 10 della Sezione II.

SEZIONE IV

PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE

Articolo 91
Disposizioni generali

91.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie UG_1, *GS*, *RE* ed *RS*.

Articolo 92
Esazione delle componenti

92.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo il gettito delle componenti UG_1, *GS*, *RE* ed *RS*.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO E ULTERIORI ONERI

Articolo 93
Conti di gestione

93.1 Sono istituiti presso la Cassa:

a) il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*;

b) il *Conto per la qualità dei servizi gas*;

c) il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas*

d) il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*.

Articolo 94

Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

94.1 Il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* viene utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico ai sensi delle disposizioni del decreto 20 luglio 2004, come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007.

94.2 Il *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *RE*, di cui al comma 35.3, lettera e).

Articolo 95

Conto per la qualità dei servizi gas

95.1 Il *Conto qualità dei servizi gas* è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi anni di competenza, degli incentivi in materia di qualità dei servizi gas, come disciplinati nella parte II del presente Testo integrato.

95.2 Il *Conto qualità dei servizi gas* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *RS*, di cui al comma comma 35.3, lettera f).

Articolo 96

Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas

96.1 Il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* è utilizzato per il la copertura dei saldi di perequazione, per la copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici e per la copertura dei costi propri delle attività istruttorie relative al regime individuale.

96.2 Il *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente UG_1, di cui al comma comma 35.3, lettera c).

Articolo 97

Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio

97.1 Il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* è destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore gas in stato di disagio.

97.2 Il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* è alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente *GS*, di cui al comma 35.3, lettera d).

Articolo 98
Altre disposizioni

98.1 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elemento utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.

98.2 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 93.1 per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

98.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interessi di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

98.4 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione ella circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

Tabella 1: Tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in periodo di avviamento

Anno del periodo di avviamento	**Tasso diffusione**
I° anno	10%
II° anno	15%
III° anno	20%

Tabella 2: Deflatore degli investimenti

Anno	2006
1956	29,044
1957	28,236
1958	28,888
1959	29,092
1960	27,924
1961	26,950
1962	25,852
1963	23,913
1964	22,912
1965	22,839
1966	22,225
1967	21,494
1968	21,011
1969	19,840
1970	17,461
1971	16,581
1972	16,053
1973	13,395
1974	10,336
1975	8,816
1976	7,368
1977	6,275
1978	5,542
1979	4,818
1980	3,889
1981	3,181
1982	2,764
1983	2,478
1984	2,269
1985	2,081
1986	2,005
1987	1,921
1988	1,819
1989	1,726
1990	1,619
1991	1,529
1992	1,471
1993	1,417
1994	1,370
1995	1,317
1996	1,274
1997	1,240
1998	1,219
1999	1,201
2000	1,168
2001	1,141
2002	1,112
2003	1,090
2004	1,056
2005	1,024
2006	1,000

Tabella 3: Durate convenzionali dei cespiti

Categoria di cespite	Anni
Immobili e fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Gruppi di misura convenzionali	20
Gruppi di misura elettronici (con sistemi telelettura/telegestione)	15
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7

Tabella 4 - Valori della componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione (euro/punto di riconsegna)

$t(dis)^{opex}_{2009,d,r}$		densita clientela		
		alta	media	bassa
dimensione imprese	grandi	39,30	43,74	46,46
	medie	44,52	49,55	52,64
	piccole	47,75	53,15	56,46

grandi: oltre 300.000 punti di riconsegna
medie: oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna
piccole: fino a 50.000 punti di riconsegna

alta densità: oltre 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta
media densità: oltre 0,07 e fino a 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta
bassa densità: fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta

Tabella 5 - Valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (euro/punto di riconsegna)

$t(ins)^{opex}_{t}$	2,27
$t(rac)^{opex}_{t}$	2,95
t(cot)	0,79

Tabella 6: Articolazione della struttura tariffaria per la quota variabile della tariffa obbligatoria

SCAGLIONI DI CONSUMO	standard metri cubi/anno	Corrispettivi unitari (centesimi di euro/smc)
1	0-120	0,00
2	121-480	11,06
3	481-1.560	6,93
4	1.561-5.000	5,78
5	5.001-80.000	4,39
6	80.001-200.000	2,35
7	200.001-1.000.000	1,00
8	oltre 1.000.000	0,19

Tabella 7: Numero dei giorni di esercizio dell'impianto di ciascuna località in funzione della zona climatica di appartenenza

Zona climatica	B	C	D	E	F
numero di giorni	121	137	166	183	272

Tabella 8: Valori unitari della penale per mancata installazione dei misuratori

Classe del gruppo di misura	Importo (euro)
maggiore di G40	54
maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40	21
maggiore o uguale di G6 e minore o uguale di G16	12
minore o uguale di G6	4

08A10088

DELIBERAZIONE 12 novembre 2008.

Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008. (Deliberazione n. ARG/gas 160/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 novembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 11 settembre 2007, recante obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro 23 novembre 2007 di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza);
- il decreto del Ministro 30 ottobre 2008 (di seguito: decreto 30 ottobre 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07).

Considerato che:

- con il decreto 11 settembre 2007 il Ministro ha previsto che tutti i clienti finali sono obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo; in particolare il decreto 11 settembre 2007:
  - individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede un

sistema di premi e penali diretto a tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;

- prevede che i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nel medesimo decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento;
- al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento prevede il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
- prevede che l'importo unitario dei premi sia crescente con il livello di gravità del deficit di copertura del fabbisogno dei consumi di gas;
- prevede che le imprese di vendita possano procedere ad aggregare i clienti che aderiscono alla prima linea di intervento al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti e che in tal caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione;

• con la deliberazione n. 277/07 l'Autorità, in attuazione dell'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007, ha definito, per l'anno termico 2007/2008:
  - i corrispettivi, i premi, le penali e gli incentivi sopra richiamati;
  - le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
  - le modalità di modifica, ed eventualmente di recesso, dai contratti di fornitura da parte dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi di gas,

• con il decreto 30 ottobre 2008, il Ministro ha limitato al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati di cui al decreto 11 settembre 2007, ed ha apportato alla disciplina del contenimento dei consumi le modifiche ritenute opportune per incentivare la massima adesione allo stesso, prevedendo tra l'altro disposizioni che incentivano l'adesione in forma aggregata da parte dei clienti finali e che l'Autorità stabilisca:
  - il valore dei corrispettivi, dei premi, delle penali e degli incentivi sopra richiamati, aggiornando ed integrando i valori degli stessi definiti con la deliberazione n. 277/07, prevedendo premi crescenti in misura più che lineare nel caso in cui la richiesta di contenimento dei consumi interessi più di una settimana;
  - la penale applicata ai soggetti che richiedono l'esonero dall'obbligo di contenimento dei consumi per i quali, a seguito dei controlli e delle ispezioni, previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto 30 ottobre 2008, dovesse emergere la mancata sussistenza dei motivi per i quali è stato richiesto l'esonero.

Ritenuto che:

- in attuazione di quanto previsto dal decreto 30 ottobre 2008, sia urgente definire le condizioni di adesione al contenimento dei consumi per l'anno termico 2008/2009, aggiornando ed integrando, sulla base dei criteri e delle finalità del medesimo decreto, le condizioni definite per l'anno termico 2007/2008 con la deliberazione n. 277/07;
- al fine di incentivare l'adesione dei clienti finali al contenimento dei consumi in forma aggregata sia opportuno definire premi crescenti con l'impegno alla riduzione dei consumi assunto dal soggetto che ne assume la responsabilità

DELIBERA

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2008/2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2008:

a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli stessi clienti finali in caso di inadempienza;
c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima impresa di vendita nonché i compensi riconosciuti al soggetto mandatario;
d. le modalità di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalità di erogazione dei premi, nonché i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilità e degli adempimenti finanziari connessi;
e. le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta da parte di clienti finali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto 11 settembre 2007, prima dell'entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008.

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:

a. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
b. Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

c. clienti aderenti sono i clienti finali che aderiscono al contenimento dei consumi individuati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto 11 settembre 2007;
d. clienti aderenti individualmente sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007;
e. clienti aderenti in forma congiunta sono i clienti aderenti individuati all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 11 settembre 2007;
f. clienti obbligati non aderenti sono i clienti finali individuati all'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto 11 settembre 2007;
g. decreto 11 settembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007;
h. decreto 30 ottobre 2008 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2008;
i. Fondo è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
j. livello di gravità 1, 2, e 3 sono i tre livelli di gravità del deficit individuati rispettivamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto;
k. responsabile del contenimento è il cliente aderente individualmente, o l'impresa di vendita relativamente all'impegno complessivo alla riduzione dei consumi assunto dai propri clienti aderenti in forma congiunta, o il soggetto mandatario relativamente al raggruppamento volontario e temporaneo che rappresenta;
l. soggetto mandatario è il soggetto individuato all'articolo 1, comma 5, del decreto 30 ottobre 2008;

Articolo 3
Corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas

3.1 Ai fini della contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi si applica il corrispettivo CV^I di cui all'articolo 3 della deliberazione 31 ottobre 2007, n. 277/07, come determinato ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2007, n. 346/07.

3.2 Il cliente finale che ha richiesto l'esonero dall'obbligo di contribuire a titolo effettivo al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto 30 ottobre 2008, per il quale, a seguito dei controlli e delle ispezioni di cui al medesimo comma, dovesse risultare la mancata sussistenza dei motivi per i quali ha richiesto l'esonero, versa all'impresa di vendita che lo rifornisce un corrispettivo pari a dieci volte il corrispettivo CV^I moltiplicato per l'energia associata al gas consumato fra la data di richiesta dell'esonero e la data nella quale è accertata la mancanza dei relativi motivi, oltre alle penali per inadempienza previste all'articolo 3, dell'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A.

3.3 Le imprese di vendita versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma precedente al Fondo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese di applicazione.

3.4 Le imprese di vendita trasmettono alla Cassa entro il termine di cui al comma 3.3, i dati relativi all'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3.2, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dell'energia associata al gas consegnato.

Articolo 4
Condizioni di adesione al contenimento dei consumi

4.1 Il responsabile del contenimento sceglie le proprie condizioni di adesione al contenimento dei consumi fra quelle individuate come opzione A e opzione B nell'*Allegato A* al presente provvedimento.

4.2 Il responsabile del contenimento, ovvero l'impresa di vendita relativamente ai propri clienti aderenti individualmente, comunica l'esito della scelta effettuata all'impresa maggiore di trasporto entro il termine definito all'articolo 3, comma 1, del decreto 30 ottobre 2008, unitamente alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, e all'articolo 1, comma 5, del decreto 30 ottobre 2008, con le modalità ivi indicate.

4.3 In caso di attivazione della seconda linea di intervento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, ai clienti obbligati non aderenti si applicano le condizioni individuate come opzione C nell'*Allegato A* al presente provvedimento.

Articolo 5
Compensi per le imprese di vendita

5.1 A titolo di compenso per l'attività di promozione e gestione nei confronti dei clienti finali aderenti in forma congiunta, all'impresa di vendita o al soggetto mandatario è riconosciuto un incentivo pari a 0,8 euro per ogni Smc/g di disponibilità per l'anno termico 2008/2009 per il quale la medesima impresa o soggetto aderisce al contenimento dei consumi, secondo le modalità stabilite dal decreto 11 settembre 2007 e dal decreto 30 ottobre 2008.

Articolo 6
Modalità di versamento delle penali e di erogazione dei premi e degli incentivi

6.1 A decorrere dal mese di febbraio 2009 la Cassa riconosce alle imprese di vendita e ai soggetti mandatari in dodici mensilità a valere sul fondo un importo pari alla somma dei premi fissi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'*Allegato A* del presente provvedimento e dei compensi di cui all'articolo 5. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto entro 30 (trenta) giorni

dalla ricezione delle liste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto 11 settembre 2008 trasmette alla Cassa le informazioni necessarie.

6.2 A seguito della verifica a consuntivo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto, ovvero entro il 30 maggio 2009 nel caso in cui non sia stata richiesta nel corso del periodo 15 dicembre 2008 – 5 aprile 2009 la riduzione dei consumi, l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa le seguenti informazioni aggregate per impresa di vendita e soggetto mandatario:

a. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente aderente individualmente;
b. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'allegato A di competenza del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
c. importo dei premi riconosciuti in caso di richiesta di riduzione di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A di competenza di ciascun cliente obbligato non aderente, ovvero del soggetto mandatario o dell'impresa di vendita relativamente ai clienti obbligati non aderenti dai medesimi aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del decreto 30 ottobre 2008;
d. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente aderente individualmente;
e. importo delle penali di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovute dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta;
f. importo delle penali di cui all'opzione C delle condizioni riportate all'Allegato A dovute da ciascun cliente obbligato non aderente, ovvero dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita relativamente ai clienti obbligati non aderenti dai medesimi aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del decreto 30 ottobre 2008;
g. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti da ciascun cliente finale aderente individualmente;
h. importo dei rimborsi di cui alle opzioni A e B delle condizioni di adesione riportate all'Allegato A dovuti dal soggetto mandatario o dall'impresa di vendita in qualità di responsabili del contenimento dei propri clienti aderenti in forma congiunta.

6.3 Entro lo stesso termine di cui al comma 6.2, l'impresa di trasporto, trasmette le informazioni ivi indicate alle imprese di vendita, ai soggetti mandatari e ai clienti aderenti individualmente e obbligati non aderenti, limitatamente alle parti riguardanti il destinatario.

6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa riconosce, a valere sul Fondo, in dodici mensilità,

all'impresa di vendita ovvero al soggetto mandatario un importo pari alla differenza se positiva fra:

a. la somma degli importi di cui alle lettere a, b e c del comma 6.2; e
b. la somma degli importi di cui alle lettera d, e, f, g, e ed h di cui al comma 6.2.

6.5 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, l'impresa di vendita ovvero il soggetto mandatario versa nel Fondo, in dodici mensilità, un importo pari alla differenza se positiva fra la somma di cui alla lettera b del comma 6.4, e la somma di cui alla lettera a del comma 6.4.

Articolo 7
Obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione

7.1 Le imprese di distribuzione del gas naturale rendono disponibile alle imprese di vendita che ne facciano richiesta a condizioni non discriminatorie l'elenco dei punti di riconsegna dalle medesime gestite caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi.

Articolo 8
Modalità di recesso dall'adesione individuale al contenimento dei consumi

8.1 I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008 hanno già aggiornato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto 11 settembre 2007, il proprio contratto di fornitura con l'aggiunta della clausola di adesione individuale al contenimento dei consumi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, hanno facoltà di recedere da tale clausola, ai soli fini di aderire al contenimento dei consumi tramite soggetto mandatario o impresa di vendita ai sensi del decreto 30 ottobre 2008.

8.2 Il recesso di cui al comma precedente può essere esercitato entro il 25 novembre 2008.

Articolo 9
Disposizioni finali

9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 12 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Condizioni di adesione al contenimento dei consumi – Opzioni A e B

Articolo 1
Convenzioni

Ai fini delle presenti condizioni si utilizzano le seguenti convenzioni:

d_j indica l'impegno di riduzione dei consumi assunto dal responsabile del contenimento per il periodo 19 gennaio – 5 aprile 2009, espresso in Smc/g, e, nei limiti previsti all'articolo 1, comma 7, del decreto 30 ottobre 2008, relativo alla *j-esima* settimana del medesimo periodo;

d è il valore medio di d_j nel periodo 19 gennaio – 5 aprile 2009;

D_k indica per ciascuna settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, corrispondente alla *j-esima* settimana del periodo 19 gennaio – 5 aprile 2009, la somma di d_j estesa a tutti i giorni della medesima settimana, per i quali è stata richiesta la riduzione dei consumi; tali giorni sono determinati tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1, comma 10, del decreto 30 ottobre 2008, in relazione ai cicli continui;

R_k indica per ciascuna settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, la somma della riduzione richiesta in ciascun giorno della medesima settimana;

E_k indica la riduzione dei consumi effettuata dal responsabile del contenimento nella *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, determinata con la verifica a consuntivo prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto11 settembre 2007, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto 30 ottobre 2008 (di seguito: verifica a consuntivo);

S_k indica l'incremento dei consumi effettuato dal responsabile del contenimento nella *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, determinato con la verifica a consuntivo;

M_k indica, con riferimento alla *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione, il minore fra i valori assunti da E_k e da D_k nella medesima settimana.

Articolo 2
Premio fisso per l'impegno a ridurre i consumi

A fronte dell'impegno alla partecipazione a titolo effettivo alla riduzione dei consumi, il responsabile del contenimento, riceve un importo pari a:

$$F = f \cdot d$$

ove:

f è pari a:
3 euro/Smc/g per l'opzione A;
0,1 euro/Smc/g per l'opzione B.

Articolo 3
Premio riconosciuto in caso di richiesta di riduzione

In caso di richiesta di riduzione dei consumi, ed a seguito della verifica a consuntivo al responsabile del contenimento è riconosciuto un importo pari a:

$$V = v_c \cdot R_C + \sum_{i=1}^{n} v_{Bk} \cdot M_k$$

dove:

v_{Bk} è pari, per ogni *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione, a: $v_{Bk} = v_B \cdot 1{,}13^{(k-1)}$ ove v_b è individuato nella seguente tabella con riferimento all'opzione scelta, al livello di gravità, e, limitatamente all'opzione B, anche con riferimento al valore di *d*:

Livello di gravità	V_B [Euro/Smc]			
	Opzione A	Opzione B		
		$d < 1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6 \leq d < 2 \cdot 10^6$	$d \geq 2 \cdot 10^6$
1	0,72	1,70	2,00	2,30
2	0,80	1,80	2,10	2,40
3	0,88	1,90	2,20	2,50

v_C è individuato con riferimento al livello di gravità nella seguente tabella:

Livello di gravità	V_C [Euro/Smc]
1	0,72
2	0,80
3	0,88

R_C è pari alla somma della differenza fra E_k ed M_k, estesa a tutte le settimane *k* per le quali è stata richiesta la riduzione dei consumi;

n è il numero di settimane, o frazioni delle stesse, relativamente alle quali è stata richiesta la riduzione dei consumi.

Articolo 4
Penali per inadempienza

In caso di richiesta di riduzione dei consumi ed a seguito della verifica a consuntivo, il responsabile del contenimento è tenuto a corrispondere un importo pari a:

$$P = Pc \cdot B + \sum_{i=1}^{n} P_{1k} \cdot A_k$$

dove:

P_{1k} per l'opzione A è uguale per ogni settimana ed è individuato nella seguente tabella con riferimento al livello di gravità, e per l'opzione B, per ogni *k-esima* settimana è pari a 2 volte il corrispondente valore di v_{Bk}:

Livello di gravità	P_{1k} [Euro/Smc]
	Opzione A
1	2,99
2	3,32
3	3,65

P_c è individuato con riferimento al livello di gravità nella seguente tabella:

Livello di gravità	P_c [Euro/Smc]
1	4,08
2	4,53
3	4,99

A_k per ciascun settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione, è determinato come segue:

$A_k = 0$ se $E_k \geq R_k$ ovvero se $E_k \geq D_k$

$A_k = R_k - E_k$ se $E_k < R_k$ e $D_k \geq R_k$;

$A_k = D_k - E_k$ se $E_k < D_k$ e $D_k < R_k$;

B è pari alla somma, estesa a tutte le settimane k per le quali è stata richiesta la riduzione dei consumi, di S_k ed il termine b_k determinato come segue:

$b_k = 0$ se $E_k \geq R_k$ ovvero se $D_k \geq R_k$

$b_k = R_k - E_k$ se $E_k < R_k$ e $E_k \geq D_k$;

$b_i = R_k - D_k$ se $D_k < R_k$ e $E_k < D_k$.

Articolo 5
Rimborsi

Qualora, relativamente ad una o più settimane j del periodo 19 gennaio – 5 aprile 2009, la differenza fra l'impegno di riduzione dei consumi d_j assunto dal responsabile del contenimento relativamente alla medesima settimana del periodo e:

a) i prelevi medi dei 30 giorni che precedono la data di individuazione del contenimento necessario assunti quale base dei consumi per la verifica a consuntivo, nel caso in cui per la settimana j sia stata richiesta la riduzione dei consumi; ovvero
b) i prelievi medi dei 30 giorni precedenti la settimana j, calcolati con le medesime modalità previste per la determinazione della base dei consumi per la verifica a consuntivo, nel caso in cui per la settimana j non sia stato richiesto il contenimento dei consumi;

risultasse superiore a zero il responsabile del contenimento è tenuto a corrispondere un importo pari al valore del corrispettivo f di cui all'articolo 1 moltiplicato per il maggior valore assunto da detta differenza.

Condizioni applicate ai clienti obbligati non aderenti – Opzione C

Articolo 1
Convenzioni

Ai fini delle presenti condizioni si utilizzano le seguenti convenzioni:

R_k indica per ciascuna settimana k per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, la somma della riduzione richiesta in ciascun giorno della medesima settimana;

E_k indica la riduzione dei consumi effettuata dal responsabile del contenimento nella *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, determinata con la verifica a consuntivo prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto11 settembre 2007, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 10 del decreto 30 ottobre 2008 (di seguito: verifica a consuntivo);

S_k indica l'incremento dei consumi effettuato dal responsabile del contenimento nella *k-esima* settimana per la quale è stata richiesta la riduzione dei consumi, determinato con la verifica a consuntivo;

Articolo 2
Premio riconosciuto in caso di richiesta di riduzione

In caso di richiesta di riduzione dei consumi, ed a seguito della verifica a consuntivo, è riconosciuto un importo pari a:

$$V = v_c \cdot R_C$$

dove:

v_C è individuato con riferimento al livello di gravità nella seguente tabella:

Livello di gravità	V_C [Euro/Smc]
1	0,72
2	0,80
3	0,88

R_C è pari alla somma di E_k estesa a tutte le settimane k per le quali è stata richiesta la riduzione.

Articolo 3
Penali per inadempienza

In caso di richiesta di riduzione dei consumi, ed a seguito della verifica a consuntivo, il responsabile del contenimento è tenuto a corrispondere un importo pari a:

$$P = Pc \cdot B$$

dove:

P_c è individuato con riferimento al livello di gravità nella seguente tabella:

Livello di gravità	P_c [Euro/Smc]

1	4,08
2	4,53
3	4,99

B è pari alla somma, estesa a tutte le settimane *k* per le quali è stata richiesta la riduzione, della differenza fra R_k ed E_k se positiva, maggiorata di S_k.

08A10089

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2008.

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione. (Deliberazione n. ARG/elt 157/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 7 agosto 2008 prot. Autorità 24687 del 12 agosto 2008 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2008).

Considerato che:

- l'Autorità, con il TILP, ha introdotto con decorrenza 1 aprile 2008 la profilazione convenzionale per fasce, al fine di trasmettere al mercato al dettaglio, anche per i punti senza misurazione oraria, il segnale relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, ove tale energia ha una valorizzazione oraria, modificando pertanto la struttura dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso;
- dato il diverso grado di diffusione dei sistemi di telegestione nelle diverse aree di riferimento e, conseguentemente, il diverso grado di effettiva applicazione della profilazione convenzionale per fasce, il trasferimento del segnale di prezzo è possibile inizialmente solo nelle aree delle imprese distributrici ove vi sia una alta percentuale di punti di prelievo telegestiti;
- nelle aree in cui la telegestione è ancora in fase iniziale, ossia le aree dove la maggioranza dei punti di prelievo è trattata monoraria, il costo sostenuto nel mercato all'ingrosso dagli utenti del dispacciamento è indipendente dal fatto

che i punti di prelievo che gli stessi servono hanno caratteristiche di prelievo tra di loro diversificate e altresì diverse dal profilo di prelievo complessivo dell'area (PRA);
- allo scopo di garantire in tutte le aree del sistema nazionale il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, almeno in fase di conguaglio, il TILP prevede un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo a quello di regime liquidato annualmente, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione.

Considerato, inoltre, che:

- il TILP stabilisce che:
  - in data 10 agosto di ciascun anno, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici di riferimento, Terna pubblichi e comunichi all'Autorità le aree di riferimento relativamente alle quali nell'anno successivo si applica il conguaglio compensativo;
  - il conguaglio compensativo sia determinato per ciascun utente del dispacciamento applicando due distinti corrispettivi unitari all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti domestici e a quella prelevata dai clienti diversi dai clienti domestici rientrati nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo nell'anno rilevante;
  - i corrispettivi unitari P^d e P^{nd} siano determinati dall'Autorità in base alla stima delle differenze fra il PRA attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico utilizzato per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari; e che tali corrispettivi unitari siano pubblicati il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd} da applicare nelle 27 aree di riferimento, individuate da Terna ai sensi di quanto previsto dal TILP, sono state utilizzate le informazioni circa i valori orari del PRA trasmessi da Terna con comunicazione 7 agosto 2008 e i livelli del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e dei corrispettivi di dispacciamento attualmente disponibili.

Ritenuto:

- opportuno tenere conto, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd}, delle potenziali differenze che possono sussistere tra le informazioni attualmente disponibili e i valori del PRA e dei prezzi all'ingrosso che si realizzeranno nel corso dell'anno 2009, diminuendo conseguentemente i livelli dei corrispettivi risultanti utilizzando le informazioni attualmente disponibili;
- necessario pubblicare, ai sensi del TILP, i valori dei corrispettivi unitari P^d e P^{nd} in vigore nell'anno 2009 ai fini della determinazione e della conseguente regolazione delle partite economiche di conguaglio compensativo nelle aree di

riferimento ove la telegestione è ancora in fase iniziale, come pubblicate da Terna e comunicate all'Autorità

DELIBERA

1. di approvare l'articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2009, la Tabella 1 del TILP;
2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e produce effetti dall'1 gennaio 2009.

Milano, 29 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1

Corrispettivi di conguaglio compensativo	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione (P^d)	Altri punti di prelievo in bassa tensione (P^{nd})
per l'anno 2008 (centesimi di euro al kWh)	0	0
per l'anno 2009 (centesimi di euro al kWh)	0,187	0,250

08A10090

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008.

Direttive alle imprese distributrici in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica (modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06). (Deliberazione n. ARG/elt 162/08*)*.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 44/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione flussi);
- il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: primo documento per la consultazione TILP).

Considerato che:

- l'articolo 37 della deliberazione n. 111/06 stabilisce, fra l'altro, che le imprese distributrici tengano un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza (di seguito: anagrafica), organizzato secondo un codice alfanumerico omogeneo su tutto il territorio nazionale (di seguito: POD) e che le medesime imprese siano altresì tenute con cadenza mensile ad inviare agli utenti del dispacciamento in prelievo l'elenco dei punti di prelievo di loro competenza (di seguito: flusso anagrafica), eventualmente distinti per punto di dispacciamento, ai fini di garantire all'utente del dispacciamento una corretta rappresentazione dei corrispondenti punti di dispacciamento e di tutti i punti di prelievo afferenti;
- l'Autorità, nel documento per la consultazione flussi, ha evidenziato come il contenuto informativo dell'elenco di cui al precedente alinea, nonché le modalità di comunicazione del medesimo elenco, varino significativamente fra un'impresa distributrice ed un'altra; di conseguenza per i punti di prelievo di aree di riferimento diverse non è assicurata la medesima dotazione informativa, e, inoltre, la ricezione delle informazioni con modalità, formati e nomenclature non unificati comporta inevitabilmente inefficienze e incrementi dei costi operativi per gli utenti del dispacciamento destinatari del flusso;
- la mancanza di standard informatici comporta la necessità da parte degli operatori di strutturare sistemi informatici e di scambio dati ogni qual volta si attivino contratti di trasporto con nuove imprese distributrici e pertanto tale aumento di costi costituisce un ostacolo all'accesso ai clienti da parte di nuovi operatori della vendita e, in ultima analisi, un ostacolo alla concorrenza;
- l'Autorità con deliberazione ARG/elt 44/08, considerate le criticità sopra rilevate, ha avviato un procedimento per la definizione del contenuto informativo minimo dell'anagrafica dei punti di prelievo e delle modalità di comunicazione di tale contenuto agli utenti del dispacciamento.

Considerato, inoltre, che:

- il flusso anagrafica è andato assumendo, anche posteriormente all'analisi condotta nel documento di consultazione flussi e nel dispiegarsi dell'attività regolatoria seguente, il ruolo di vettore principale verso gli utenti del dispacciamento delle informazioni caratteristiche dei punti di prelievo, non solo con riferimento alle informazioni funzionali al dispacciamento;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 prevede che l'impresa distributrice comunichi mensilmente all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1 della medesima deliberazione.
- la deliberazione ARG/elt 117/08, recante le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute, all'articolo 7 prevede che l'impresa distributrice renda disponibile a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono, ammessi al regime di compensazione;

- il medesimo articolo 7 della deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che l'impresa distributrice alleghi in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che attesti il riconoscimento della compensazione, di cui al precedente alinea, allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale, riporta l'entità e la tipologia della compensazione, indica la data di decorrenza e, ove rilevante, la data di termine del regime di compensazione nonché il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della stessa;
- si potrebbe rendere necessario integrare con successive disposizioni la deliberazione n. 117/08 affinché i venditori rendano disponibili nei documenti di fatturazione ai clienti finali informazioni inerenti le motivazioni della mancata ammissione al regime di compensazione e/o altre informazioni inerenti il regime di compensazione.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione ARG/elt 42/08 ha disciplinato le modalità per la successione di un utente del dispacciamento al nuovo utente del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: *switching*) e all'articolo 8 prevede che l'impresa distributrice metta a disposizione al sest'ultimo giorno del mese precedente al mese in cui lo *switching* trova efficacia, la serie storica dei dati di misura del punto di prelievo (di seguito: flusso di inizio fornitura);
- vista la cadenza mensile che contraddistingue il flusso anagrafica, al fine di non appesantire il trasferimento mensile delle informazioni, l'insieme delle informazioni trasferite con tale vettore debba constare delle informazioni caratteristiche del punto di prelievo che possono subire modifiche con dinamica mensile o annuale, ma al contempo essere completo di tutte le informazioni di cui l'utente del dispacciamento debba dover disporre per la propria attività commerciale e per gli obblighi cui risulta soggetto, così come anche evidenziato dai soggetti utenti del dispacciamento coinvolti nel gruppo di lavoro;
- le informazioni caratteristiche del punto di prelievo la cui natura non preveda variazioni ricorrenti, o che possano essere modificate esclusivamente in modo estemporaneo nel corso del rapporto contrattuale fra utente del dispacciamento e titolare del punto di prelievo, al fine del trasferimento dall'impresa distributrice all'utente del dispacciamento, possono trovare più adeguata sede nei contenuti informativi del flusso di inizio fornitura.

Considerato, infine, che:

- il flusso anagrafica debba avere modalità tali da assicurare la possibilità di individuazione del momento temporale in cui essa avviene ed essere tale da permettere la possibilità di riscontro fra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa ovvero deve disporre di caratteristiche di tracciabilità e non ripudiabilità, garantendo modalità efficienti;
- il TILP prevede che l'applicazione dei CRPP per ciascun punto di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW decorra dal

giugno 2009 e che i CRPP siano messi a disposizione del corrispondente utente del dispacciamento per mezzo del flusso anagrafica del mese precedente;

- i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato, fra l'altro, necessità di poter disporre di tempi di sviluppo relativi alle modalità di implementazione delle comunicazioni di cui ai precedenti alinea.

Ritenuto:

- necessario e urgente definire contenuti minimi, nomenclatura e modalità di comunicazione del flusso anagrafica volti a garantire un ordinato e completo trasferimento delle informazioni essenziali allo svolgimento delle attività dell'utente del dispacciamento in prelievo, tenendo conto degli esiti del gruppo di lavoro informale appositamente istituito;
- opportuno prevedere fra i contenuti minimi del flusso anagrafica le informazioni relative al regime di compensazione sociale ulteriori rispetto a quelle previste dalla deliberazione ARG/elt 117/08 da definire nel dettaglio con successivi provvedimenti di integrazione della medesima deliberazione ARG/elt 117/08;
- opportuno individuare con successivo provvedimento alcuni contenuti informativi minimi obbligatori aggiuntivi alla serie storica dei dati di misura al flusso informativo di inizio fornitura di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- che le direttive di cui al presente provvedimento richiedano specifiche procedure per verificarne la tempestiva e corretta attuazione

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sostituendo al comma 37.4 il seguente comma:

   "37.4 Entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza le imprese distributrici comunicano a ciascun utente del dispacciamento, ad esclusione dell'Acquirente Unico, l'elenco dei punti di prelievo o di immissione nella titolarità di tale utente iscritti nel registro di cui al comma 37.1 ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1";

2. di prevedere che le imprese distributrici:
   - entro 180 giorni dal presente provvedimento, adeguino le proprie procedure e i propri sistemi informatici per garantire piena rispondenza alle direttive del presente provvedimento;
   - in occasione del primo invio del flusso di cui al comma 37.4 all'allegato A alla deliberazione n. 111/06, come adeguato alle disposizioni del presente provvedimento, provvedano a comunicare a ciascun utente del dispacciamento, in un unico documento di formato elettronico, la corrispondenza fra il codice identificativo tradizionale utilizzato preliminarmente al POD e il POD assegnato

per ciascun punto di prelievo che è stato ricompreso nel punto di dispacciamento dell'utente medesimo a partire dal 1 gennaio 2006;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati per l'organizzazione delle attività di verifica del primo semestre di attuazione delle presenti direttive;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 18 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 37.4

1. FILE ELETTRONICO
    a. *Quantità: un* unico file per ciascun mese, per ciascuna Area di Riferimento, per ciascun UdD
    b. *Formato:* CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi "punto e virgola"
    c. *Intestazione:* 2 righe come da modello riportato al diagramma 1
    d. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di prelievo
    e. *Informazioni*: ad ogni punto di prelievo corrisponde un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE
   I file di cui al punto 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese distributrici per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO
   Via Posta Elettronica Certificata (PEC) o, alternativamente, con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI PRELIEVO[1]
    a. *Mittente:* Ragione sociale dell'impresa distributrice
    b. *Area di riferimento:* Codici di identificazione definiti da Terna
    c. *Utente del dispacciamento:* Codici di identificazione definiti da Terna
    d. *Mese di competenza:* mese rilevante ai fini delle informazioni rappresentato come: AAMM
    e. *POD:* codice POD assegnato al punto di prelievo
    f. *Codice Fiscale:* Codice fiscale del titolare del punto di prelievo
    g. *Partita Iva:* Partita Iva del titolare del punto di prelievo
    h. *Tipo di misuratore:* Tipo di misuratore presente al punto di prelievo, rappresentato con la codifica seguente:
        - O – Misuratore Orario
        - E – Misuratore Elettronico (a sensi della deliberazione n. 292/06)
        - T – Misuratore né di tipo Orario né di tipo Elettronico
    i. *Trattamento Mese MM:* Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM, rappresentato con la codifica seguente:
        - O – Trattamento su base oraria
        - F – Trattamento per Fasce

[1] Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di prelievo il relativo campo è vuoto

- M – Trattamento Monorario

j. *Trattamento Mese MM+1:* Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1, rappresentato con la codifica seguente:
  - O – Trattamento su base oraria
  - F – Trattamento per Fasce
  - M – Trattamento Monorario

k. *CRPP F1 giugno anno AA…CRPP F3 maggio anno AA+1*: i 36 campi CRPP sono rappresentati con notazione scientifica a 4 cifre significative, esponente a 1 cifra più il segno.
In particolare: per i punti trattati orari i CRPP sono posti a “0”, per i punti di illuminazione pubblica non trattati orari, i CRPP sono posti a “9999E+9”

l. *Consumo annuo complessivo YY:* è il prelievo in kWh dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile; esso è aggiornato in concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP;

m. *Consumo annuo Fi Anno YY:* è il prelievo in kWh in fascia Fi dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo; esso è aggiornato nel flusso inerente al giugno dell’anno AA in concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP;

n. *Disalimentabilità:* stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08, rappresentato con la codifica seguente:
  - Y- punto disalimentabile
  - N- punto non disalimentabile

o. *Regime di compensazione sociale*: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08 (codice alfanumerico di quattro caratteri)

p. *Data inizio erogazione bonus disagiati*: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08 rappresentata come aammgg

q. *Data termine erogazione bonus disagiati:* ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentata come aammgg

r. *Mese entro cui il cliente deve rinnovare:* ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentato come aamm

s. *Altre comunicazioni inerenti bonus sociale:* codice alfanumerico di quattro caratteri.

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

<Ragione sociale Impresa Distributrice>	***<Area di riferimento>***	***<UdD>***	***<Anno e mese di competenza>***

b) 2° riga di intestazione (*)

POD	**CF**	**P/IVA**	**Tipo Misuratore**	**Trattamento mese <MM>**	**Trattamento mese <MM+1>**	**CRPP F1 giugno anno <AA>**	**CRPP F2 giugno anno <AA>**	**CRPP F3 giugno anno <AA>**	**…**	**CRPP F1 maggio anno <AA+1>**	**CRPP F2 maggio anno <AA+1>**	**CRPP F3 maggio anno <AA+1>**	**Consumo annuo complessivo Anno <YY>**	**Consumo annuo F1 Anno <YY>**	**Consumo annuo F2 Anno <YY>**	**Consumo annuo F3 Anno <YY>**	**Disalimentabilità**	**Regime di compensazione sociale**	**Data inizio erogazione bonus disagiati**	**Data termine erogazione bonus disagiati**	**Mese entro cui il cliente deve rinnovare**	**Altre comunicazioni inerenti bonus sociale**

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto al punto 4

08A10091

DELIBERAZIONE 20 novembre 2008.

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica. (Deliberazione n. ARG/elt 167/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 novembre 2008

Visti:

- la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 377 del 29 giugno 1990 (di seguito: Direttiva n. 377/90), come modificata dalla Decisione della Commissione europea del 7 giugno 2007 (di seguito: decisione 7 giugno 2007);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07.

Considerato che:

- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, il compito di studiare l'evoluzione del settore e di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi; e che a tal fine la medesima Autorità è autorizzata a richiedere ai soggetti esercenti i servizi, informazioni e documenti sulle loro attività;
- alcune associazioni di imprese e consumatori hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di informazioni riguardanti i prezzi finali sul mercato libero dell'energia elettrica, in alcuni casi richiedendo specifici livelli di disaggregazione di tali prezzi;
- la Decisione del 7 giugno 2007 ha modificato la metodologia da applicare per la raccolta dei prezzi del gas e dell'energia elettrica praticati ai consumatori industriali finali prevista dalla Direttiva n. 377/90; che con il "voluntary agreement" del 21 giugno 2007 tra gli Stati membri è stata definita la metodologia da applicare per i prezzi praticati ai consumatori domestici finali; e che, dopo un periodo transitorio di doppia rilevazione secondo la vecchia e la nuova metodologia, quest'ultima deve essere applicata alle rilevazioni dei prezzi che decorrono dall'1 gennaio 2008.

Ritenuto opportuno che:

- siano posti in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica obblighi informativi a beneficio dell'Autorità, anche al fine di assicurare la massima trasparenza dei prezzi praticati nel settore e della loro dinamica;
- le rilevazioni svolte dall'Autorità siano effettuate secondo modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l'onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti

DELIBERA

1. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica (di seguito: gli esercenti), di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, i dati relativi ai prezzi medi mensili dell'energia elettrica sul mercato finale (e alle principali variabili ad essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Mercato di riferimento	• mercato libero • servizio di maggior tutela • servizio di salvaguardia
Tipologia di clienti serviti	• domestici (declinati in diverse classi di consumo) • non domestici (declinati in diverse classi di consumo)
Livello di tensione	• BT • MT • AT e AAT
Componenti di prezzo	• Costi di approvvigionamento • Costi di rete e di misura • Oneri generali di sistema • Imposte

2. di trasmettere i dati secondo le modalità rese note sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
3. di prevedere, in prima applicazione, che gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale e riferiti al periodo 1 gennaio - settembre 2008, entro il 30 gennaio 2009;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 20 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

08A10092

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Proroga dei termini per lo switching di cui alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08. (Deliberazione n. ARG/elt 170/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007 n. 144/07 (di seguito: deliberazione n. 144/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;

- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08).

Considerato che:

- la deliberazione ARG/elt 42/08 definisce la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (*switching*);
- l'articolo 3, comma 3, lettera a) della deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce che la richiesta di *switching*, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, debba essere presentata entro la fine del secondo mese antecedente la data di *switching,* ossia, per gli *switching* aventi decorrenza l'1 gennaio 2009 entro il 30 novembre 2008;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07 stabilisce che, con riferimento ad un contratto proposto ad un cliente finale domestico, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso non possa essere superiore ad un mese e che, con riferimento ad un contratto proposto ad un cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso non possa essere superiore a tre mesi;
- in esito alle procedure concorsuali che hanno selezionato il nuovo esercente la salvaguardia per il biennio 2009-2010, è previsto un massivo trasferimento dei dati di anagrafica relativi ai punti di prelievo serviti nell'ambito del regime di salvaguardia ed è altresì necessario che l'impresa distributrice effettui la procedura di *switching* per un numero rilevante di punti di prelievo;
- con riferimento a clienti finali di grandi dimensioni, alcuni soggetti hanno manifestato la necessità di prolungare successivamente al 30 novembre 2008 le azioni commerciali relative alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica con decorrenza 1 gennaio 2009, anche al fine di consentire a tali clienti di ottenere condizioni di offerta che tengano opportunamente in considerazione l'attuale congiuntura macroeconomica.

Ritenuto che:

- sia opportuno prorogare, relativamente alle richieste di *switching* che hanno efficacia a partire dal mese di gennaio 2009, il termine di presentazione della richiesta di *switching* di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/elt 42/08, con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti finali a cui non si applicano le disposizioni contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07;
- sia conseguentemente necessario ridefinire gli ulteriori termini temporali previsti dalla deliberazione ARG/elt 42/08 funzionali al perfezionamento della richiesta di *switching* e all'esecuzione dello *switching* medesimo;
- sia necessario escludere dalla proroga di cui ai precedenti alinea i punti di prelievo relativi a clienti serviti nell'ambito del regime di salvaguardia, al fine di consentire

il massivo trasferimento di dati conseguente agli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il biennio 2009-2010

DELIBERA

1. di prorogare il termine di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/elt 42/08, relativo alla presentazione della richiesta di *switching* nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, al 15 dicembre 2008, con esclusivo riferimento agli *switching* aventi decorrenza l'1 gennaio 2009 e riferiti a punti di prelievo relativi a clienti finali a cui non si applicano le disposizioni contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07 e che non sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia;
2. di modificare coerentemente, con esclusivo riferimento agli *switching* di cui al comma 1, le ulteriori tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 42/08, come di seguito specificato:
   - il termine di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è prorogato al 17 dicembre 2008, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il 18 dicembre 2008;
   - il termine di cui all'articolo 5, comma 8, relativo alla comunicazione di attivazione del servizio di salvaguardia al rispettivo esercente, è prorogato al 22 dicembre 2008;
   - il termine di cui all'articolo 8, comma 1, relativo alla comunicazione dei dati di misura storici, è prorogato al 29 dicembre 2008;
3. di prevedere che, con esclusivo riferimento agli switching di cui al comma precedente, l'impresa distributrice non effettui la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 7 della deliberazione ARG/elt 42/08;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 27 novembre 2008

Il presidente: Ortis

08A10093

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità per fasce applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero. (Deliberazione n. ARG/elt 171/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TILP);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2008 recante *"Strumenti di gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione"* (di seguito: documento per la consultazione 15 settembre 2008);
- la nota della Direzione Mercati 3 ottobre 2008, prot. Autorità 29171 (di seguito: nota 3 ottobre 2008).

Considerato che:

- così come previsto dal TILP, all'1 aprile 2008 ha avuto avvio la profilazione convenzionale per fasce orarie per i punti di prelievo in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica (di seguito: punti di prelievo in bassa tensione) con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e, transitoriamente fino al 31 marzo 2009, anche per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza superiore a 55 kW, per i quali avrà avvio all'1 aprile 2009 il trattamento orario;
- conseguentemente all'avvio della profilazione convenzionale per fasce orarie, l'Autorità ha modificato il TIV prevedendo che nell'ambito del servizio di maggior tutela siano applicati corrispettivi PED, a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico, differenziati per fasce orarie e per mesi o per raggruppamenti di mesi; e che detta applicazione potrà aver luogo con riferimento ai clienti finali non domestici a partire da gennaio 2009, per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5

kW e trattati orari o per fasce, e a partire da aprile 2009, per i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e trattati per fasce;

- nell'ambito del mercato libero, successivamente all'inizio della profilazione convenzionale per fasce orarie, i venditori, laddove previsto dai contratti, hanno iniziato ad applicare nei confronti dei clienti serviti prezzi per l'energia elettrica differenziati per fasce orarie;
- a seguito degli interventi regolatori richiamati ai precedenti alinea e degli effetti dei medesimi, le associazioni rappresentative delle piccole imprese hanno segnalato esigenze di gradualità nel seppur necessario e condiviso passaggio a corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie;
- a seguito di quanto segnalato dalle associazioni rappresentative delle piccole imprese, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 15 settembre 2008, con l'intento di definire uno strumento di gradualità, di natura transitoria, a fronte dell'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce, che non fosse distorsivo della scelta da parte dei clienti tra mercato libero e maggior tutela ed indirizzato ai clienti finali titolari di punti di prelievo in bassa tensione;
- in particolare, il documento per la consultazione 15 settembre 2008 ha proposto:
  - l'istituzione di un nuovo corrispettivo per il servizio di dispacciamento applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione serviti nel mercato libero o in maggior tutela, articolato in un elemento di segno negativo (di seguito: elemento GF-) e in uno di segno positivo (di seguito: elemento GF+);
  - che l'elemento GF- sia applicato al totale dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta, proponendo di identificare tali punti come quelli con consumi nella fascia oraria F1 pari ad almeno l'80% del totale (di seguito: clienti beneficiari);
  - che l'individuazione dei clienti beneficiari avvenga ad opera dell'utente del dispacciamento, per i punti di prelievo serviti nel mercato libero, e dell'esercente la maggior tutela, per i clienti di detto servizio, indicando come metodologie alternative per l'individuazione di tali clienti il ricorso ai dati di consumo relativi all'anno 2008, laddove disponibili, o l'utilizzo dei dati di misura mensilmente inviati dall'impresa distributrice;
  - che l'elemento GF- sia calcolato come differenza tra la spesa unitaria per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica sostenuta da un cliente rappresentativo dei clienti beneficiari e una spesa unitaria di riferimento, determinata alternativamente secondo il profilo usato per la definizione dei corrispettivi PED monorari applicati ai clienti in maggior tutela, o secondo il profilo del cliente il cui consumo nelle ore della fascia F1 è pari all'80% del totale; e che tale elemento sia eventualmente differenziato in scaglioni di consumo al fine di dare parziale attenuazione all'incentivo dei clienti finali a spostare, laddove possibile, i propri consumi tra le fasce orarie in funzione dell'applicazione o meno dello strumento proposto;

- che l'elemento GF+ sia determinato in base alle esigenze di gettito necessario per operare la restituzione effettuata mediante l'elemento GF- e sia applicato al totale dell'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo in bassa tensione; e che, eventualmente, esso sia fissato pari a zero per i punti di prelievo per i quali, posto il passaggio a corrispettivi di vendita differenziati per fasce, la sua eventuale applicazione comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato con corrispettivi di vendita monorari;
- che entrambi gli elementi GF- e GF+ siano definiti prima dell'inizio del periodo di applicazione ed eventualmente rivisti trimestralmente in occasione degli aggiornamenti delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
- che l'applicazione dello strumento di gradualità abbia una durata massima di dodici mesi a partire dall'1 gennaio 2009 e conclusione certa il 31 dicembre 2009;

- con la nota 3 ottobre 2008 il Direttore Mercati ha inviato una richiesta dati alle imprese distributrici nei cui ambiti territoriali l'installazione e la messa in servizio di contatori elettronici risulta in uno stato maggiormente avanzato, al fine di raccogliere informazioni di dettaglio circa i profili di prelievo dei clienti finali con punti di prelievo in bassa tensione.

Considerato, inoltre, che:

- in risposta al documento per la consultazione 15 settembre 2008 le associazioni rappresentative delle piccole imprese hanno manifestato generale apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità, pur sottolineando l'esistenza di alcuni clienti, non rientranti tra i clienti beneficiari, per i quali risulta impossibile spostare i consumi tra le diverse fasce e, pertanto, permane un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato con prezzi monorari;
- in merito ad alcuni aspetti puntuali del documento per la consultazione 15 settembre 2008, per quanto attiene:
  - la valorizzazione della spesa unitaria di riferimento necessaria al calcolo dell'elemento GF-, alcune associazioni delle piccole imprese hanno dichiarato di preferire che essa sia fatta in base al profilo usato per la definizione dei corrispettivi PED monorari applicati ai clienti in maggior tutela, altre associazioni che sia fatta in base al profilo del cliente il cui consumo nelle ore di fascia F1 è pari all'80% del totale;
  - l'eventualità di aggiornare nel corso del tempo il valore del corrispettivo GF, tutte le associazioni delle piccole imprese, tranne una, si sono dichiarate favorevoli e, tra queste, una ha proposto che l'aggiornamento avvenga su base semestrale e non in occasione di ogni aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela;
  - la durata dell'applicazione dello strumento di gradualità, generalmente le associazioni delle piccole imprese hanno concordato in merito al fatto che tale strumento debba avere natura transitoria e sia applicato solo per l'anno 2009, ma al riguardo un'associazione ha segnalato l'opportunità che la durata sia valutata in corso di applicazione e commisurata al raggiungimento degli obiettivi di gradualità;

- in risposta al documento per la consultazione 15 settembre 2008 gli operatori del mercato libero e gli esercenti la maggior tutela hanno segnalato che la proposta dell'Autorità:
  - richiede un adeguamento dei sistemi di fatturazione i cui tempi non risultano compatibili con la data prevista per l'entrata in vigore dell'intervento (1 gennaio 2009);
  - comporta un aggravio degli oneri amministrativi e gestionali dovuti alla necessità di individuare i clienti beneficiari, soprattutto nell'ipotesi in cui l'identificazione debba avvenire sulla base dei dati di misura mensilmente trasmessi dalle imprese distributrici;
  - prevede un'applicazione che, nell'ipotesi in cui l'identificazione sia fatta in base ai dati di misura mensilmente trasmessi dalle imprese distributrici, potrebbe risultare poco chiara al cliente finale laddove questi, in ragione della struttura dei propri consumi, non rientrasse continuativamente tra i clienti beneficiari;
- a fronte delle criticità sopra evidenziate, gli operatori del mercato libero e gli esercenti la maggior tutela hanno proposto l'adozione di strumenti di gradualità che non comportino la necessità di individuare puntualmente i clienti beneficiari, riducano gli oneri gestionali e amministrativi, minimizzino le necessità di adeguamento dei sistemi di fatturazione, permettendone in tal modo l'avvio dal mese di gennaio 2009.

Considerato, infine, che:

- lo strumento di gradualità che risponde alle esigenze di cui al precedente alinea (di seguito: strumento alternativo) si sostanzia nell'articolazione del corrispettivo GF in fasce orarie, secondo un corrispettivo unitario di segno negativo applicato nella fascia oraria F1 e secondo corrispettivi unitari di segno positivo applicati nelle fasce orarie F2 ed F3;
- dal punto di vista dell'efficienza:
  - lo strumento di gradualità proposto nel documento per la consultazione 15 settembre 2008, nel prevedere la non applicazione dell'elemento GF+ ai clienti per i quali, posto il passaggio a una struttura di corrispettivi per fasce orarie, l'applicazione del citato elemento GF+ comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato correntemente sulla base di corrispettivi monorari, creerebbe un intervallo all'interno del quale i clienti sosterrebbero una spesa che riflette il costo dai medesimi provocato, e conseguentemente un aumento dell'efficienza;
  - viceversa, lo strumento alternativo estende a tutti i clienti finali con una quota di consumi nelle ore della fascia F1 superiore al valore medio della quota di consumi in tale fascia dell'insieme dei clienti trattari orari o per fasce un beneficio in termini di riduzione della spesa altrimenti sostenuta in ipotesi di applicazione dei soli prezzi differenziati per fasce senza alcun intervento di gradualità;
  - tuttavia, lo strumento alternativo minimizza la convenienza, e dunque l'incentivo, allo spostamento, laddove possibile, dei consumi tra le fasce orarie in funzione della sua applicazione o meno;
- dal punto di vista dell'equità:

- sia lo strumento presentato nel documento per la consultazione 15 settembre 2008 che lo strumento alternativo presentano il limite di lasciare in capo ai clienti con consumi concentrati nelle ore delle fasce F2 ed F3 l'aggravio derivante dall'esigenza di alimentare la necessità di gettito generata dal meccanismo;
  - nel caso di adozione dello strumento alternativo l'aggravio sarebbe tanto maggiore quanto più alta è la quota di consumi nelle fasce orarie F2 ed F3;
- dal punto dei diversi soggetti del mercato, lo strumento alternativo:
  - è immediatamente applicabile sia nel mercato libero che nell'ambito del servizio di maggior tutela dall'1 gennaio 2009;
  - può risultare di più facile comprensione per il cliente finale;
  - minimizza gli oneri amministrativi e gestionali degli operatori del mercato libero e degli esercenti la maggior tutela.

Ritenuto opportuno:

- tenuto conto delle esigenze manifestate dai clienti finali, definire uno strumento di gradualità che possa trovare applicazione già a partire dall'1 gennaio 2009 e che al contempo minimizzi, a vantaggio sia degli operatori che dei clienti finali, gli oneri gestionali e amministrativi del sistema;
- istituire un corrispettivo per il servizio di dispacciamento denominato GF (di seguito: corrispettivo GF) articolato in un corrispettivo unitario di segno negativo nella fascia oraria F1 (contributo relativo all'energia elettrica prelevata nella fascia oraria F1) e due corrispettivi unitari di segno positivo nelle fasce orarie F2 ed F3 (pagati dall'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F2 ed F3); e che il corrispettivo GF sia applicato a tutti i punti di prelievo in bassa tensione serviti nel mercato libero o in maggior tutela trattati orari o per fascia ai sensi del TILP;
- definire l'entità del corrispettivo unitario applicato all'energia elettrica prelevata nella fascia oraria F1 come la differenza tra la spesa unitaria per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica sostenuta dal cliente medio definito sulla base di consumi nella fascia oraria F1 superiori al 75% del totale e la spesa unitaria per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica sostenuta da un cliente rappresentativo con una quota di consumi nella fascia F1 pari al 75% del totale; e che tale corrispettivo sia fisso durante tutto il periodo di applicazione;
- tenuto conto del profilo medio dei clienti trattari orari o per fasce, così come stimato in esito all'analisi delle risposte alla nota 3 ottobre 2008, determinare l'entità del corrispettivo unitario applicato all'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F2 ed F3 in modo tale da garantire la copertura della necessità di gettito generata dalla restituzione di cui al precedente alinea, prevedendo altresì che tale corrispettivo possa essere aggiornato in base alle esigenze di gettito;
- prevedere che il corrispettivo GF istituito con il presente provvedimento sia applicato:
  - o dagli esercenti la maggior tutela ai clienti finali della tipologia 2.3, lettera c), del TIV trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;
  - o dagli utenti del dispacciamento all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione dai medesimi serviti trattati orari o per

fasce ai sensi del TILP, ad esclusione dei punti di prelievo cui è erogato il servizio di salvaguardia;

- prevedere che ciascun esercente la maggior tutela versi alla Cassa Conguaglio del settore elettrico (di seguito: la Cassa), se positivo, o riceva dalla Cassa, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
- prevedere che ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, versi a Terna, se positivo, o riceva da Terna, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
- prevedere che la Cassa provveda ad erogare a Terna, se negativo, e che Terna provveda a pagare alla Cassa, se positivo, l'ammontare corrispondente all'applicazione del corrispettivo GF;
- modificare il TIV e la deliberazione n. 111/06 al fine di recepire quanto previsto dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo la definizione **"corrispettivi PED non monorari",** è aggiunta la seguente definizione:

   "• **corrispettivo GF (gradualità fasce)** è il corrispettivo di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh e differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, a garanzia della gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti non domestici connessi in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica;";

   b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente articolo:

*"***Articolo 26**

Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

26.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, le condizioni economiche di cui all'articolo 7 comprendono il corrispettivo GF.

26.2 Il corrispettivo GF è applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, a decorrere dall'applicazione dei corrispettivi PED non monorari. I valori del corrispettivo GF sono fissati nella tabella 9.

26.3 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'esercente la maggior tutela versa alla Cassa, se positivo, o riceve dalla Cassa, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF.

26.4 Il gettito di cui al comma 26.3 alimenta il Conto oneri per la gradualità. Il Conto è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna e derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.";

c) dopo la Tabella 8 è inserita la seguente Tabella 9:

Tabella 9: Corrispettivo *GF* di cui al comma 26.2

Clienti della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) aventi diritto alla maggior tutela	***GF (centesimi di €/kWh)***		
	F1	**F2**	**F3**
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP serviti in maggior tutela e con applicazione di corrispettivi PED non monorari o punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP e serviti nel mercato libero	- 0,482	0,435	0,435
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TILP serviti in maggior tutela per i quali non è prevista l'applicazione di corrispettivi PED non monorari	0,000	0,000	0,000
• Punti di prelievo con trattamento monorario ai sensi del TILP serviti in maggior tutela o nel mercato libero	0,000	0,000	0,000

2. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 111/06:

a) dopo l'articolo 74 è introdotto il seguente articolo:

"**Articolo 75**

Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

75.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

a) l'ammontare del corrispettivo di gradualità applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela e alimentati in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, diversi dai punti di prelievo di illuminazione pubblica, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia;

b) gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo.

75.2 Il corrispettivo è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui comma 75.4 all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo di cui al comma 75.1.

75.3 Entro i medesimi termini previsti per l'anno 2009 per il pagamento dei corrispettivi di dispacciamento, l'utente del dispacciamento versa a Terna, se positivo, o riceve da quest'ultima, se negativo, il corrispettivo di cui al precedente comma.

75.4 I valori del corrispettivo di cui al comma 75.2 sono pari ai valori della Tabella 9 del TIV.";

3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 111/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 27 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

08A10094

DELIBERAZIONE 27 novembre 2008.

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007. (Deliberazione n. ARG/elt 172/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007).

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;

- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 262/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, e in particolare l'Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 17 ottobre 2008, ARG/elt 152/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

- al fine di agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, alcune segnalazioni formulate da operatori attivi nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, hanno evidenziato esigenze di precisazione e affinamento di alcune disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 117/08 e nel relativo Allegato A;
- la deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che il cliente finale sia informato della non ammissione al regime di compensazione nel caso in cui i controlli di competenza delle imprese di vendita diano esito negativo;
- affinché i clienti finali domestici siano informati dell'eventuale non ammissione al regime di compensazione, anche a seguito dei controlli effettuati dall'impresa distributrice, si rende necessario integrare i flussi di comunicazione tra imprese distributrici e venditori e tra venditori e clienti finali attualmente previsti dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime;
- al fine di accelerare le procedure di riconoscimento delle compensazioni, è previsto che alcune funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 vengano affinate successivamente all'attivazione del sistema informatico stesso;
- sono stati rilevati errori materiali nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

- apportare alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08 e dell'Allegato A alla deliberazione medesima in modo da agevolare il funzionamento del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati
- affinare le modalità di verifica, da parte dei soggetti competenti, delle istanze di ammissione al regime di compensazione;
- prevedere un flusso di comunicazioni tra imprese distributrici e venditori, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 117/08, al fine di rendere disponibili ai clienti finali domestici maggiori informazioni nel caso di non ammissione al regime di compensazione;

- modificare il sistema di classificazione delle tipologie di compensazione previsto nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 in modo da facilitare la gestione dei flussi di dati tra imprese distributrici e venditori necessarie alla corretta erogazione delle agevolazioni ai clienti finali aventi diritto e alla comunicazione della non ammissione ai clienti in relazione ai quali l'istanza al regime di compensazione è rigettata;
- standardizzare il contenuto delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.4, lettera a), dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- definire il contenuto minimo delle certificazioni ASL di cui al comma 2.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l'ammissione al regime di compensazione di cui al comma 2.2, lettera b), del medesimo Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- prevedere disposizioni transitorie con riferimento alla gestione dell'erogazione delle compensazioni in modo da consentire l'avvio delle procedure di riconoscimento delle agevolazioni in attesa che le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ATG/elt 117/08 vengano integrate e perfezionate;
- sanare gli errori materiali individuati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

DELIBERA

Articolo 1
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 117/08

1.1. Il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituito con il seguente:
"3.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 28 dicembre 2007, di norma, sono inclusi nell'elenco dei clienti finali identificati come non interrompibili, anche ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.."

1.2. Dopo il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 117/08 sono aggiunti i seguenti commi:
"3.2 Nei casi in cui l'inclusione dei clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007 nell'elenco di cui al comma 3.1 risultasse incompatibile con il raggiungimento degli obbiettivi di alleggerimento del carico previsti dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, l'impresa distributrice può procedere al distacco di detti clienti esclusivamente per il tempo strettamente

indispensabile ai fini dell'applicazione del suddetto Piano e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente al ricevimento dell'informazione di attivazione del Piano da parte del soggetto delegato allo scopo.

3.3 Ciascuna impresa distributrice, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invia a tutti i clienti finali domestici che alla data del 30 novembre 2008 risultano identificati come non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura ai sensi del Piano medesimo."

1.3. La rubrica dell'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente: *"Disposizioni transitorie inerenti ammissione alla compensazione e modalità di applicazione della stessa"*.

1.4. Ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 le parole "entro il 28 febbraio 2009" sono sostituite con le parole "entro il 31 marzo 2009".

1.5. Dopo il comma 4.6 della deliberazione ARG/elt 117/08 sono aggiunti i seguenti commi:

"4.7 Le disposizioni di cui al comma 7.2 dell'Allegato A, e tutte le disposizioni connesse e conseguenti, si applicano a partire dall'1 gennaio 2010."

4.8 A parziale deroga del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la modifica della numerosità familiare potrà essere comunicata solo a partire dall'1 aprile 2009."

Articolo 2

Modificazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

2.1 All'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo la lettera c) del comma 4.1 è aggiunta la seguente lettera:

"d) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione."

2.2 Dopo il comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è aggiunto il seguente comma:

"4.4 La condizione di cui al comma 4.1, lettera b), punto i), è considerata soddisfatta se:

a) al nominativo ed al codice fiscale del cliente finale domestico che richiede la compensazione corrisponde un contratto di fornitura per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica con impegno di potenza non superiore a 3 kW e se
b) non sono attivi altri contratti di fornitura con le medesime caratteristiche, intestati al medesimo soggetto nel territorio in cui l'impresa distributrice svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;"

2.3 La lettera a) del comma 7.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, è sostituita dalla seguente:

"a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza

identificati tramite il codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
ii) la cui domanda al regime di compensazione è stata rigettata;"

2.4 Al comma 7.5, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, la parola "allega" è sostituita con le parole "invia in formato elettronico, almeno"

2.5 Al comma 8.2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, al punto ii) le parole "codice identificativo della certificazione ASL" sono sostituite con le parole "codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico".

2.6 Al comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, dopo le parole "da parte del Comune" sono aggiunte le parole ",fermo restando il termine di scadenza della compensazione."

2.7 La lettera c) del comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla seguente:
"c) comunica al cliente finale, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, la non ammissione al regime di compensazione invitando il cliente medesimo a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni."

2.8 Al comma 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "di cui al comma 2.1, lettera a), per il clienti in stato di disagio economico" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2.2, lettera a)".

2.9 Al comma 13.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "di cui al comma 2.1, lettera b), per il clienti in stato di disagio fisico" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2.2, lettera b)".

2.10 Al comma 17.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08:
a) dopo le parole "per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa" sono aggiunte le parole "con riferimento allo stato disagio economico";
b) dopo le parole "la richiesta di rinnovo" sono aggiunte le parole "della compensazione per disagio economico".

2.11 Dopo il comma 17.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è aggiunto il seguente:
"17.3 Nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, il venditore comunica ai clienti finali titolari dei punti di prelievo inclusi nell'elenco ricevuto dall'impresa distributrice di cui comma 7.5, lettera a), punto ii), la non ammissione al regime di compensazione invitando i medesimi clienti a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni."

2.12 Nella Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è eliminata l'informazione "Nominativo della società di vendita dell'energia elettrica".

2.13 La Tabella 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla *Tabella 2* allegata al presente provvedimento.

2.14 La Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla *Tabella 3* allegata al presente provvedimento.

2.15 La Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è sostituita dalla *Tabella 4* allegata al presente provvedimento.

2.16 Dopo l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 è inserita la seguente parte:

"PARTE IV
MODULISTICA

Articolo 19
Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione

19.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo A, allegato al presente provvedimento.

19.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.2, lettera b), i clienti finali domestici utilizzano il modulo B, allegato al presente provvedimento.

19.3 Ai fini della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2.4, lettera a), i clienti finali domestici utilizzano il modulo C, allegato al presente provvedimento.

19.4 La certificazione ASL di cui al comma 2.4, lettera b), deve riportare almeno le informazioni indicate nel modulo D, allegato al presente provvedimento."

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Le disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt n. 152/08 sono abrogate.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

3.3 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.

3.4 La deliberazione ARG/elt 117/08, comprensiva dell'allegato A, come modificata e integrata dal presente provvedimento, è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 27 novembre 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 2 – Classificazione delle tipologie di compensazione di cui al comma 7.5

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
ExFy	dove: • E indica "disagio economico" • F indica "disagio fisico; • x = 0,1, 2, 3 indica l'ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla tabella 3 • y indica il numero di agevolazioni per disagio fisico (y = 0 se non è presente alcuna agevolazione per disagio fisico)

Tabella 3 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui al comma 11.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008
E0	Nessuna agevolazione	€ 0
E1	Nucleo familiare anagrafico 1-2 componenti	€ 60
E2	Nucleo familiare anagrafico 3-4 componenti	€ 78
E3	Nucleo familiare anagrafico oltre 4 componenti	€ 135

Tabella 4 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, di cui al comma 13.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008
F0	Nessuna agevolazione	€ 0
Fy	Disagio fisico (l'importo è moltiplicato per il valore assunto da y)	€ 150

Modulo A

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(decreto interministeriale 28 dicembre 2007)

DISAGIO ECONOMICO

Il/La sottoscritto/a[1] ________________________________ ________________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a ________________, (prov.___), il _________, codice fiscale _________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati nella propria abitazione di residenza.

Numerosità famiglia anagrafica[2] _________________

Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica:

Fornitura per uso domestico residenti[3] SI NO

Fornitura effettuata nel Comune ______________________________________ (prov.___)

via/piazza ____, n° civico________

Codice POD[4] ____

Potenza impegnata[5] _________ (kW)

La presente richiesta si configura come[6]:

☐ Nuova istanza ☐ Rinnovo ☐ Variazione residenza ☐ Variazione numerosità familiare

Al riguardo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Attestazione ISEE[7] ☐ Documento di identità ☐ Certificato agevolazione in vigore[8]

Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi)

Tel____________________, Cell __________________, fax _________________________

e-mail____

---

[1] Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica.
[2] Si tratta del numero di componenti desumibili dallo stato di famiglia.
[3] La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture nell'abitazione di residenza del richiedente.
[4] Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere "IT" riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.
[5] La potenza impegnata, riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura, non può essere maggiore di 3 kW.
[6] Le istanze di rinnovo e variazione della numerosità famigliare sono ammesse solo se riferite al medesimo POD dell'agevolazione in vigore.
[7] Necessaria per le nuove istanze e per i rinnovi.
[8] E' il certificato rilasciato dal Comune all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di rinnovo, di variazione di residenza e di variazione numerosità famigliare.

Modulo A

Il/La sottoscritto/a, inoltre
dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
  a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;
  b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.;
  c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.

______________________________ ______________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del richiedente*)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. ________________________ ________________________
(*Cognome*) (*Nome*)

(documento di identità n. ________________________, rilasciato in data _____ / _____ / _________

da ____) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

☐ Atto di delega a presentare la dichiarazione

☐ Documento di riconoscimento del delegato

______________________________ ______________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del delegato*)

La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

Modulo B

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL
REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(decreto interministeriale 28 dicembre 2007)

DISAGIO FISICO

Il/La sottoscritto/a[1] ____________________ ____________________, nato/a ________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

(prov.___), il _________, codice fiscale ____________________, residente in Comune

___________________via/piazza ___________________________________, n. civico________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

di essere ammesso/a al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica in presenza di apparecchiature medico terapeutiche indispensabili per il mantenimento in vita del paziente[2].

Informazioni relative alla fornitura di energia elettrica:

Fornitura per uso domestico.[3] SI NO

Fornitura effettuata nel Comune____ (prov.___)

via/piazza ____, n° civico________

Codice POD[4] ____

Potenza impegnata[5] ________ (kW)

La presente richiesta si configura come:

… Nuova istanza … Variazione della localizzazione dell'apparecchiatura medico terapeutica

Al riguardo si allegano i seguenti documenti:

… Copia fotostatica della certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva della certificazione ASL[6]

… Copia fotostatica del documento di identità … Certificato agevolazione in vigore[7]

Recapiti per eventuali comunicazioni (campi facoltativi)

Tel_____________________, Cell ___________________, fax _________________________

e-mail____

[1] Il richiedente deve essere l'intestatario del contratto di fornitura dell'energia elettrica e può essere diverso dal soggetto utilizzatore delle apparecchiature medico terapeutiche indispensabili per il mantenimento in vita.
[2] La localizzazione delle apparecchiature medico terapeutiche deve coincidere con il punto di fornitura.
[3] La compensazione della spesa è riconosciuta solo per forniture uso domestico.
[4] Il codice POD è il codice alfanumerico che inizia con le lettere "IT" riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura
[5] La potenza impegnata è riportata in ogni bolletta e nel contratto di fornitura.
[6] La dichiarazione sostitutiva può essere presentata dai richiedenti che abbiano ricevuto comunicazione di essere inseriti tra gli utenti non disalimentabili ai fini del P.E.S.S.E. (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico). In tutti gli altri casi è necessaria una certificazione dell'ASL conforme ai criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08.
[7] E' il certificato rilasciato dal Comune all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione in vigore. La sua presentazione è necessaria per le istanze di variazione della localizzazione dell'apparecchiatura medico terapeutica.

Modulo B

Il/La sottoscritto/a, inoltre
dichiara:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
  a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del regime di compensazione;
  b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.;
  c) saranno comunicati alle imprese di distribuzione ai fini dell'erogazione della compensazione e potranno essere altresì trasmessi alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati a seguito dell'ammissione al regime di compensazione, per i controlli previsti dalla vigente normativa, ivi incluse le attività di controllo di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, n. 117/08 s.m.i;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al proprio Comune di residenza le variazioni delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 intervenute durante il periodo di validità della compensazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere al regime di compensazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.

________________________ ________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del richiedente*)

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA MEDIANTE INCARICATO

La presente istanza è presentata dal sig. ____________________ ____________________
(*Cognome*) (*Nome*)

(documento di identità n. ____________________, rilasciato in data ___ / ___ / ________

da ______________________________) in qualità di delegato del richiedente.

Allo scopo si allega copia fotostatica dei seguenti documenti:

[…] Atto di delega a presentare la dichiarazione

[…] Documento di riconoscimento del delegato

________________________ ________________________
(*Luogo, data*) (*Firma del delegato*)

La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.

Modulo C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.)

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a ______________________________ ______________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

nato/a ______________________________, (prov.____), il ________________, codice fiscale

______________________________,

dichiara

che il/la signor ______________________________ ______________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

codice fiscale ______________________________, persona in gravi condizioni di salute, utilizza abitualmente apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica presso il proprio domicilio, situato in Comune ____________________________

(prov.___), via/piazza ______________________________, n° civico________.

Le funzioni assolte da tali apparecchiature sono le seguenti:

- ☐ funzione alimentare
- ☐ funzione respiratoria
- ☐ funzione urinaria

Le apparecchiature[1] utilizzate sono le seguenti:

____

____

____

____

Si dichiara altresì che l'uso di tali apparecchiature ha avuto inizio in data ____/____/______

Al riguardo si allega copia fotostatica della comunicazione ricevuta dal distributore di energia elettrica attestante che il punto di fornitura corrispondente al POD__________________________ è compreso tra gli elenchi delle forniture non disalimentabili ai fini del P.E.S.S.E. (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico).

__________________________ __________________________
(*Luogo, data*) (*Firma*)

[1] Indicare il tipo di dispositivo utilizzato: es. ventilatore polmonare, respiratore broncoaspiratore, pompa per alimentazione enterale, apparecchiatura per la dialisi domiciliare o altra apparecchiatura strettamente necessaria alle funzioni vitali.

[Fac – simile] **Modulo D**

Azienda Asl n.
Regione
Servizio

Oggetto: Certificazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute."

Si **certifica** che il/la signor ______________________________ ____________________________,
(*Cognome*) (*Nome*)

codice fiscale _________________________________, persona in gravi condizioni di salute, utilizza

abitualmente, presso il proprio domicilio situato in Comune__________________________________

(prov.____) via/piazza ____ n° civico_______,

apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la sua esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Le funzioni assolte da tali apparecchiature sono le seguenti:

- ☐ funzione alimentare
- ☐ funzione respiratoria
- ☐ funzione urinaria

Le apparecchiature* utilizzate sono le seguenti:

____

____

____

____

____

* *indicare il tipo di dispositivo utilizzato: es. ventilatore polmonare, respiratore broncoaspiratore, pompa per alimentazione enterale, apparecchiatura per la dialisi domiciliare o altra apparecchiatura strettamente necessaria alle funzioni vitali.*

Si certifica che l'uso di tali apparecchiature ha avuto inizio in data ____/____/______

_____________________________ _____________________________
(*Luogo, data*) (*Firma e Timbro*)

08A10095

DELIBERAZIONE 18 novembre 2008.

Attuazione del disposto dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in materia di dimensione minima dei progetti di risparmio energetico realizzati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. EEN 34/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2008

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e le disposizioni attuative dell'articolo 19, comma 1;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- il documento per la consultazione 29 febbraio 2008, DCO 6/08 intitolato "Determinazione della dimensione minima per i progetti di risparmio energetico

realizzati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager" (di seguito: documento per la consultazione DCO 6/08);
- la comunicazione in data 7 marzo 2008 (prot. Autorità 0007289 del 12 marzo 2008) con la quale l'Autorità ha inviato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 241/90, richiesta di parere in relazione al documento di consultazione DCO 6/08;
- i commenti e le osservazioni degli operatori al documento di consultazione di cui al precedente alinea che sono pervenute agli uffici dell'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo (di seguito: nuovi distributori obbligati);
- l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha integrato il disposto dell'articolo 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevedendo che i progetti predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti possano essere eseguiti anche tramite i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità (di seguito: soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager);
- l'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 dispone che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nel settore industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare all'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
- le modalità per l'adempimento al disposto dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 sono stabilite dalle disposizioni attuative dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e, in particolare, dalle Circolari del 2 marzo 1992 n. 219/F e del 3 marzo 1993, n. 226/F;
- sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida, i nuovi distributori obbligati sono ammessi al rilascio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) e, dunque, ad operare nell'offerta di TEE, sin dall'avvio del meccanismo;
- l'articolo 10, rispettivamente commi 1, 2 e 3, delle Linee guida dispone che la dimensione minima per i progetti presentati dai distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 sia

pari a 25 tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep) all'anno per i progetti standardizzati, a 100 tep generati nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 1, delle stesse Linee guida per i progetti analitici, ed a 200 tep generati nel corso dei primi dodici mesi della misurazione di cui all'articolo 6, comma 1, delle stesse Linee guida per i progetti a consuntivo;

- con il documento per la consultazione DCO 6/08 l'Autorità ha avanzato proposte in merito alla determinazione della soglia minima di ammissibilità dei progetti presentati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager ed in merito alla definizione delle modalità di accreditamento di questi ultimi;
- la maggioranza degli operatori che hanno risposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha ritenuto condivisibile la proposta dell'Autorità di applicare ai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager la medesima dimensione minima prevista dalle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico, condividendo le motivazioni di tale proposta e, in particolare, che:
  a. che questi soggetti presentano interventi di risparmio realizzati sui propri usi energetici e, dunque, con benefici diretti, nonché beneficiando di una facilità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti per la progettazione e realizzazione di tali interventi indubbiamente superiore rispetto a quella che avrebbero soggetti terzi;
  b. nel quadro di riferimento introdotto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, i progetti realizzati da questi operatori non contribuiscono allo sviluppo del settore dell'offerta di servizi energetici, se non indirettamente e solo nel caso in cui si faccia ricorso a società che operano in tale settore con il ruolo di "collaboratori" di progetto;
- un operatore ha aggiunto alle motivazioni di cui al precedente alinea quella di evitare la frammentazione dei progetti realizzati nell'ambito del meccanismo al fine di non appesantire gli adempimenti amministrativi e gestionali successivi alla fase di scambio dei titoli, soprattutto nel mercato organizzato;
- la maggioranza degli operatori che hanno risposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha ritenuto condivisibile la proposta dell'Autorità di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima prevista dalle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico, condividendo le motivazioni di tale proposta e, in particolare, la considerazione che il meccanismo dei TEE ha ampiamente superato la fase di apprendimento e che in esso si sono sviluppate competenze diffuse, procedure e meccanismi che facilitano l'attività anche dei 'nuovi entranti' rispetto a quanto ha caratterizzato le prime fasi della sua attuazione;
- tutti gli operatori che hanno riposto al documento per la consultazione DCO 6/08 hanno condiviso la proposta dell'Autorità in merito alle modalità di accreditamento dei soggetti con nomina degli energy manager e, in particolare, la proposta di considerare l'accreditamento di tali soggetti valido anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
- nessuno degli operatori che hanno riposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha segnalato ulteriori aspetti considerati come rilevanti per

regolamentare l'accesso al meccanismo dei TEE dei soggetti tenuti all'obbligo di nomina dell'energy manager;
- la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha fatto pervenire all'Autorità alcun parere in merito al documento per la consultazione DCO 6/08.

Ritenuto:

- di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di applicare ai soggetti con obbligo di nomina degli energy manager la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di ritenere l'accreditamento dei soggetti di cui al precedente alinea valido anche per gli anni successivi a quello di accreditamento stesso, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
- di prevedere, coerentemente con quanto previsto al precedente alinea, che:
  a. se un soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione dei risparmi, pur mantenendo le caratteristiche di consumo che implicano l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, non vi provvede in uno o più degli anni successivi, il progetto decade dal diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
  b. nei casi in cui il soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione scenda, in uno o più degli anni successivi a quello dell'accreditamento, sotto la soglia di consumo che determina l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, il progetto stesso mantenga il diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- di adeguare, con successivo provvedimento, le Linee guida al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e a quello della presente deliberazione;
- di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applichino a tutti i progetti aventi diritto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della relativa regolazione attuativa emanata dall'Autorità

DELIBERA

1. di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
2. di applicare ai soggetti con obbligo di nomina degli energy manager la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, delle Linee

guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

3. di ritenere l'accreditamento dei soggetti di cui al precedente alinea valido anche per gli anni successivi a quello di accreditamento stesso, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
4. di prevedere, coerentemente con quanto previsto al precedente alinea, che:
   a. se un soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione dei risparmi, pur mantenendo le caratteristiche di consumo che implicano l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, non vi provvede in uno o più degli anni successivi, il progetto decada dal diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
   b. nei casi in cui il soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione scenda, in uno o più degli anni successivi a quello dell'accreditamento, sotto la soglia di consumo che determina l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, il progetto stesso mantenga il diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
5. di adeguare, con successivo provvedimento, le Linee guida al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e a quello della presente deliberazione;
6. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), prevedendo che si applichi a tutti i progetti aventi diritto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della relativa regolazione attuativa emanata dall'Autorità.

Milano, 18 novembre 2008

Il presidente: Ortis

08A10096

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803253/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.